



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 182/10

di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO recante:

"Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano
Calabro e di Rossano"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/10/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	31/10/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PL n. 182/X pag. 5
Relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria, articolato con allegata cartografia.

Documentazione correlata

Verbale Ufficio Regionale per il Referendum del 22 ottobre 2017. pag. 18
Verbale Ufficio Regionale per il Referendum consultivo del 22 ottobre 2017 per l'istituzione del nuovo comune derivante dalla fusione di Corigliano Calabro e Rossano.

Nota prot. 33997 del 21/08/2017 pag. 24
Trasmissione delibera del Consiglio comunale di Corigliano Calabro n. 37 del 12.08.2017.

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 45 del 26 aprile 2017 pag. 38
Decreto indizione referendum consultivo

Deliberazione Consiglio Regionale n. 177 del 27 gennaio 2017 pag. 41
Delibera effettuazione referendum consultivo obbligatorio

Risoluzione n. 1/2017 pag. 45
Risoluzione

Nota prot. 46124 del 21/11/2016. pag. 51
Deliberazione Consiglio comunale di Rossano n. 1 del 16.01.2015 e Deliberazione Consiglio comunale di Corigliano n. 3 del 01/02/2016.

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni). pag. 68
Costituzione della Repubblica italiana.

D.M. 26 aprile 2016. pag. 79
Modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2016, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione.

L. 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 229). pag. 83
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

L. 7 aprile 2014, n. 56. (Art. 1, commi 116-134) pag. 84
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

D.L. 6 luglio 2012, n. 95. (art. 20) pag. 88
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (Art. 14) <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</i>	pag. 90
L. 5-5-2009 n. 42 (Art. 12) <i>Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione</i>	pag. 103
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Art. 31) <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.</i>	pag. 105
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Artt. 15-17) <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</i>	pag. 106
D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. (Art. 15) <i>Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.</i>	pag. 109
L. 13 marzo 1980, n. 70. (Art. 3) <i>Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.</i>	pag. 110
L. 23 aprile 1976, n. 136. (Art. 17) <i>Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.</i>	pag. 111
Codice Civile (art. 2112). <i>Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.</i>	pag. 113
L. 7 giugno 1991, n. 182 <i>Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.</i>	pag. 115

Normativa regionale

L.R. 5 aprile 1983, n. 13. <i>Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.</i>	pag. 118
L.R. 30 dicembre 2015, n. 31. (Stralcio) <i>Legge di stabilità regionale 2016.</i>	pag. 133
L.R. 12 dicembre 2011, n. 43. <i>Unione tra i comuni.</i>	pag. 137
L.R. 24 novembre 2006, n. 15. <i>Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.</i>	pag. 139

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (Art. 10). pag. 155
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria

Documentazione citata

Del. G. R. 24 ottobre 2014, n. 447. pag. 156
L. R. n. 1/2005 e s.m.L - Adempimenti in ordine alla copertura finanziaria delle spese del procedimento elettorale.

Normativa comparata

REGIONE PIEMONTE - L.R. 13 luglio 2015, n. 16. pag. 165
Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 9 luglio 2015, n. 8. pag. 170
Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 27 gennaio 2015, n. 1. pag. 176
Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco.

REGIONE TOSCANA - L.R. 24 novembre 2014, n. 71. pag. 178
Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

REGIONE CAMPANIA - L.R. 11 novembre 2013, n. 16. pag. 184
Istituzione del comune unico di Montoro mediante la fusione dei comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore.

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Cost. 214/2010 pag. 185

Sentenza Corte Cost. 47/2003 pag. 190

Sentenza Corte Cost. 94/2000 pag. 200

Sentenza Corte Cost. 433/1995 pag. 213



Consiglio Regionale della Calabria
Il Segretario Questore

N.ro 182/10^a

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

C.A.L.

Consiglio Regionale della Calabria
I Commissione
C2093 31.10.2016
02.05

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è finalizzato alla istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, a far data del primo Gennaio 2017. L'articolato prevede anche, in base alla normativa vigente, le disposizioni tese a regolare la fase di transizione dall'attuale assetto all'istituzione del nuovo Comune. Di seguito un rapido cenno alle motivazioni sottese a tale percorso e agli step finora intercorsi a livello di amministrazioni e sociale.

Con proprie deliberazioni (delibera n. 1 dell'16.1.2015 per il Comune di Rossano e delibera n.3 dell'1.2.2016 per il Comune di Corigliano Calabro) i Consigli comunali di Rossano e di Corigliano Calabro hanno dato impulso al procedimento di fusione dei relativi Comuni, con la previsione dell'istituzione dei Municipi e di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Rossano e di Corigliano Calabro si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori. Le Amministrazioni Comunali di Rossano e Corigliano Calabro hanno recepito le istanze delle associazioni che operano sul territorio e hanno dato avvio ad un attivo dibattito sull'opportunità di giungere alla costituzione di un Comune Unico. Il dibattito tra i cittadini dei due Enti locali si è arricchito con riflessioni di carattere storico e civile, comprovanti i loro forti legami territoriali, sociali, economici e culturali. La realizzazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni storiche, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di migliorare la qualità dell'amministrazione ed avviare progetti sostenibili per lo sviluppo locale. Difatti, gli obiettivi che tale progetto di semplificazione istituzionale si propone attengono, in particolare, ad un miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oltre che ad una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi naturalmente comporta. La fusione dei comuni può portare ad una valorizzazione politica, amministrativa ed economica in un territorio

Giuseppe Graziano
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
Palazzo Campanella Reggio Calabria

che, considerato il suo complesso, accoglierà una comunità di oltre 80.000 abitanti residenti. Inoltre, nel territorio dei due Comuni sorgeranno a breve importanti opere infrastrutturali, già finanziate, di grande rilievo:

a) L'avvio e la conclusione dei lavori, nonché l'entrata in esercizio, del nuovo ospedale della Sibaritide quale Polo Sanitario di eccellenza del territorio;

b) L'avvio e la conclusione dei lavori, nonché l'entrata in esercizio, del nuovo depuratore pensato a suo tempo dai due Comuni in forma consortile, quale strumento di risoluzione dei problemi ambientali ostativi al rilancio dello sviluppo turistico sulla costa e – più in generale – la definizione di una politica ambientale più aderente alle vocazioni (turistiche ed agricole) del territorio ed alle esigenze della sua messa in sicurezza;

Nel territorio dei due Comuni è presente una forte identità storico-culturale testimoniata dalla presenza di monumenti unici e di inestimabile pregio e valore quali sono, su tutti, il Codex Purpureus Rossanensis (riconosciuto nell'Ottobre 2015 Memory of the World dell'Unesco – unico in Calabria), il patrimonio artistico bizantino della Città di Rossano ed il Castello di Corigliano Calabro. Questi, in una prospettiva di fusione delle due municipalità, potrebbero ottenere un maggiore e migliore riscontro in termini di promozione su scala nazionale ed internazionale.

Già nel 2007 i Consigli Comunali di Rossano e Corigliano Calabro hanno approvato il patto per lo sviluppo dell'area urbana e che con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 159 dell'8.4.2009 e sono state identificate le aree urbane che hanno una particolare propensione allo sviluppo, tra cui quella di Corigliano e Rossano, successivamente riconosciuta anche a livello Ministeriale. L'area urbana Corigliano – Rossano è una realtà importante che si sta strutturando, in maniera sinergica e con il metodo della partecipazione e del coinvolgimento, anche con gli altri comuni contermini attraverso la costruzione di strumenti di pianificazione, di promozione e di valorizzazione del territorio nel suo complesso: 1) il piano strutturale associato (PSA) che l'area urbana ha strutturato con i Comuni di Cassano Allo Jonio, Crosia e Calopezzati; 2) il piano integrato di sviluppo urbano (PISU); 3) i piani strategici dei Comuni Corigliano – Rossano, strutturati in modo che convergano verso scenari di sviluppo comuni a medio e lungo termine; 4) il sistema turistico locale «Terre Ionico Silane» (STL); 5) i progetti integrati di sviluppo locali (PISL); 6) i Gruppi di Azione Costiera (GAC)- «I Borghi Marinari della Sibaritide»; 7) il progetto integrato per la valorizzazione dei centri storici della Calabria «i Borghi dei Castelli, delle Grotte, dei Monasteri». Sono stati, altresì, avviati contatti per pervenire ad anticipare gli effetti della fusione su: a) la gestione associata della Centrale Unica di committenza (CUC); b) una comune programmazione culturale e turistica, per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e la promozione dell'offerta turistica; c) la valorizzazione del Borgo marinaro di Schiavonea e del Fondaco S. Angelo, anche in vista di un loro futuro collegamento, lungo il litorale che ricade nell'area urbana da fondere. Ma tali iniziative, pur necessarie e dai risultati a volte anche apprezzabili, oggi si dimostrano non sufficienti per accettare e rilanciare la grande sfida del profondo e rapido cambiamento istituzionale richiesto dalle mutate condizioni sociali ed economiche del nostro Paese. Il progetto di fusione è sostenuto fortemente anche dalla "società

Giuseppe Graziano
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
Palazzo Campanella Reggio Calabria

civile” che, attraverso le libere Associazioni operanti sul territorio, le forze economiche e le organizzazioni sociali, ha sviluppato un intenso e costruttivo dibattito pervenendo all'elaborazione ed alla formalizzazione di una proposta di fusione dei comuni di Corigliano e Rossano, come forte elemento di rottura capace di ridare fiducia ed entusiasmo;

Questo progetto di legge si colloca pienamente nello spirito della recente Politica Nazionale (L. n.56/2014, Legge di stabilità 2015, lavori Commissione sulla spending review). Al costituendo comune potranno aderire, dopo la fusione, altri Comuni.

Affinché la fusione dei Comuni di cui alla presente legge si possa concretizzare, è prevista l'indizione del referendum consultivo ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983.

Sarà sottoposta alla consultazione popolare la scelta del nome del Comune di nuova istituzione. Infatti nel referendum sarà posto il quesito relativo alla scelta del nome del nuovo Comune: Comune di Corigliano- Rossano o Comune di Rossano – Corigliano.

Sarà sottoposta anche alla consultazione popolare la scelta della sede del Comune di nuova istituzione sempre tramite specifico quesito posto nel referendum.

L'organizzazione del referendum comporta profili di spesa a valere sul bilancio regionale descritti nella seguente relazione tecnico - finanziaria.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLATO

L'art. 1 istituisce il nuovo Comune, attribuendone il nome, definendone il territorio e stabilendo che dalla data di sua istituzione i preesistenti Comuni sono estinti.

L'art. 2 detta le disposizioni normative in ordine alla titolarità dei beni e dei rapporti giuridici, con particolare riferimento ai beni mobili e immobili, ai rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione, trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione, e al personale dipendente.

L'art. 3 definisce le disposizioni normative connesse all'estinzione, alla data di istituzione del nuovo Comune dei due comuni originari e dei rispettivi organi, con la previsione dell'istituzione del Commissario e l'individuazione delle disposizioni transitorie in termini di nomine.

L'art. 4 detta le disposizioni in materia di organizzazione comunale provvisoria.

L'art. 5 disciplina la vigenza degli atti normativi, amministrativi generali, programmatori e pianificatori.

L'art. 6 detta le disposizioni in materia di approvazione del nuovo Statuto comunale e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale

L'art. 7 prevede l'istituzione dei municipi nelle sedi degli estinti comuni, dettandone le disposizioni normative.

L'art. 8 detta disposizioni in materia di titolarità dei contributi statali e regionali attribuiti agli estinti Comuni.

L'art. 9 disciplina gli aspetti relativi alla configurazione dei Comuni oggetto di estinzione come Comuni parzialmente montani.

L'art. 10 detta disposizioni di natura contabile in materia di bilancio.

L'art. 11 disciplina gli aspetti finanziari connessi all'attuazione della presente legge.

L'art. 12 fornisce disposizioni finali anche in materia di esercizio associato di funzioni.

L'art. 13 rinvia alle disposizioni vigenti in materia per quanto non previsto nella presente legge.

Giuseppe Graziano
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
Palazzo Campanella Reggio Calabria

L'art. 14 contiene la dichiarazione di urgenza e di entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Gli unici profili di spesa che graveranno sulla finanza regionale sono connesse alla indizione ed all'organizzazione del referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale 13/1983. Infatti l'articolo 32 della citata legge regionale stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di "anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale".

Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n. 447/2014, da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 ed un costo medio per elettore di € 3,3690.

Le spese anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- compensi ai componenti di seggio elettorali: sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002, salve successive modificazioni;
- retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, come modificato dal comma 400, lett. d), punti 1 e 2, legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- spese per assunzione di personale a tempo determinato: è ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alle consultazioni;
- stampati e manifesti non forniti dalla Regione: possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni;
- trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali: sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio

Giuseppe Graziano
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
Palazzo Campanella Reggio Calabria

per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;

- allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali; - spese postali e telegrafiche: sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;

- spese varie, sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi sostenuti dai Comuni (ad esempio, affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali; noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali; spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti la organizzazione del referendum consultivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le spese complessivamente sostenute dalla Regione per il referendum consultivo possono essere congruamente stimate in euro 96.000, indicando quale criterio di quantificazione degli oneri quello della fissazione di un tetto di spesa. Gli oneri graveranno per il solo esercizio 2016 sul bilancio regionale e troveranno congrua copertura mediante prelievo dal Programma U.30.03, capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016, e corrispondente imputazione della medesima somma a carico del Programma U.01.07, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)".

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa . *Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale	Importo
----------	-------------------	------------------	------------------------	---------

Giuseppe Graziano
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
Palazzo Campanella Reggio Calabria

			A/ P	
1	Spesa per indizione referendum	C	A	96.000,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Per i criteri di quantificazione si rinvia a quanto specificato nella relazione tecnico – finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma U.30.03, capitolo U0700110101	- 96.000,00 €		
Programma U.01.07, capitolo U0100210600	96.000,00 €		

Il Fondo di cui all'articolo 1 è costituito prelevando la somma di euro 96.000 dal capitolo di spesa U0700110101 e imputando contestualmente la suddetta somma al Programma U.01.07, capitolo U0100210600

Giuseppe Graziano
 Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
 Palazzo Campanella Reggio Calabria

Art. 1**Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro**

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il nuovo Comune derivante fusione dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, in Provincia di Cosenza.
1. Il nome del costituendo Comune è individuato a seguito del referendum di cui al successivo art. 11, che reca lo specifico quesito da sottoporre alla consultazione popolare contenente le due alternative: “Rossano – Corigliano” e “Corigliano – Rossano”
2. Il territorio del nuovo Comune di cui alla presente legge è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Rossano e Corigliano Calabro, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2**Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici**

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
2. Il personale dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di nuova istituzione, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.
3. Il Comune di nuova istituzione subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

Giuseppe Graziano
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
Palazzo Campanella Reggio Calabria

Art. 3**Commissario e organi amministrativi**

1. Alla data di istituzione del nuovo Comune i due comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, Sindaci, Giunte e Consigli comunali, decadono.
2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di nuova istituzione a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
3. Il Commissario è coadiuvato fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
4. Alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di nuova istituzione le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di
5. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
6. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4**Organizzazione amministrativa provvisoria**

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, oppure in mancanza di tale intesa, decide il commissario.
3. La sede nel costituendo Comune è individuata a seguito del referendum di cui al successivo art. 11, che reca lo specifico quesito da sottoporre alla consultazione popolare.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di nuova istituzione.

Art. 5**Vigenza degli atti**

1. Tutti i regolamenti, gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario di cui all'art. 3 o degli organi del nuovo Comune di nuova istituzione.

Art. 6**Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7**Municipi**

1. Lo statuto del Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni, oltre alle ulteriori adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi previste dalla vigente legislazione.

Art. 8**Contributi statali e regionali**

1. Il Comune di nuova istituzione, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, è titolare dei contributi previsti per i comuni preesistenti dalla normativa statale e regionale.
2. Al Comune di nuova istituzione sono attribuiti i contributi previsti, a qualunque titolo, dalla legislazione statale o regionale per gli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, con l'eccezione di quelli che espressamente non possono essere trasferiti in virtù di tali leggi.

Art. 9**Disposizioni sui territori montani**

1. Al Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano si applicano le disposizioni legislative vigenti in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, così come riportato nell'allegato B della legge medesima.
2. L'istituzione del nuovo Comune, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio parzialmente montano degli estinti Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.

Art. 10**Disposizioni contabili**

1. Il nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano:
 - a) approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
 - b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d. lgs 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
 - c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
2. Il nuovo Comune può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo Comune.

Art. 11**Norma finanziaria**

1. Per l'indizione del referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983, è autorizzata per l'esercizio corrente la spesa di euro 96.000,00, alla cui copertura si provvede mediante prelievo dal programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si

Giuseppe Graziano
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
Palazzo Campanella Reggio Calabria

perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 96.000 di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.01.07, capitolo U0100210600 “Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)” dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della l.r. 8/2002

Art. 12

Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del Comune di nuova istituzione, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di nuova istituzione è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui al medesimo articolo 14, comma 27, lettera a).

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 aprile 2014 n. 56, nonché dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria 22/10/2016

Giuseppe Graziano
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
Palazzo Campanella Reggio Calabria

Invio nuovo testo legge PL 181 fusione comuni Rossano Corigliano

Giuseppe Graziano

dom 30/10/2016 10:21

A: Settore Segreteria Assemblea <settore.segreteriaassemblea@consr.it>;

📎 3 allegati

Allegato A.pdf; Comunicazione invio nuovo testo PL 181_Fusione Rossano Corigliano.pdf; Progetto legge fusione Corigliano_Rossano_1.pdf;

In allegato il nuovo testo di legge PL 181 .

Cordiali saluti

Vittoria Carnevale

42093 31.10.2016
02-05



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

PROT. M. 13256

CATANZARO 14-11-2017

→ AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
 DELLA REGIONE CALABRIA
 REGGIO CALABRIA

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE

prot. n. 46758 del 17/11/2017

Classificazione... 01... 15.....

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 DELLA REGIONE CALABRIA
 CATANZARO

Oggetto: Verbale dell'Ufficio Regionale per il Referendum del 22 ottobre 2017.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale Regione Calabria 5/4/1983 n. 34, copia del verbale dell'Ufficio Regionale per il referendum presso la Corte di Appello di Catanzaro del 22 ottobre 2017, concernente il Referendum consultivo avente ad oggetto l'istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano della provincia di Cosenza, indetto con D.P.G.R. del 26 aprile 2017 n. 45, per quanto di competenza.

Catanzaro, 13 novembre 2017

IL PRESIDENTE
 dell'Ufficio Regionale per il Referendum

Dott. Marco PETRINI



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM
PRESSO LA CORTE DI APPELLO

REFERENDUM CONSULTIVO
REGIONALE

AVENTE AD OGGETTO L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE DENOMINATO
CORIGLIANO- ROSSANO, MEDIANTE LA FUSIONE DEI COMUNI DI CORIGLIANO
CALABRO E ROSSANO

DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DI DOMENICA
22 OTTOBRE 2017
COMUNI DI CORIGLIANO CALABRO E ROSSANO

INDETTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.45 DEL
26 APRILE 2017 PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
CALABRIA N. 37 DEL 27 APRILE 2017 AVENTE AD OGGETTO L'ISTITUZIONE DI UN
NUOVO COMUNE, DENOMINATO CORIGLIANO-ROSSANO, MEDIANTE LA
FUSIONE DEI COMUNI DI CORIGLIANO E ROSSANO

1. - INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di novembre alle ore 9,30, nei locali della Corte di Appello di Catanzaro, l'Ufficio Regionale per il Referendum, costituito ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale della Regione Calabria 5 aprile 1983 n. 13, si è riunito in pubblica adunanza per procedere alle operazioni ad esso demandate dalla citata legge Regionale e relative al referendum consultivo obbligatorio indetto con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria in data 26 aprile 2017 n. 45 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 27 aprile 2017 n. 37) avente ad oggetto l'approvazione della proposta di legge n. 182/10[^] di iniziativa della Giunta Regionale, concernente l'istituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano .

Sono presenti:

-Dott. Marco PETRINI Presidente dell'Ufficio Regionale per il Referendum
 -Dott. Vincenzo GALATI Componente
 -Dott. Domenico COMMODARO Componente

Assiste, nella qualità di Segretario, il Funzionario Dott.ssa Maria Stefania Gambardella

2. - INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM

L'Ufficio dà atto che nessun partito rappresentato nel Consiglio Regionale della regione Calabria o gruppo promotore del referendum ha fatto pervenire richiesta, ai sensi dell'art. 31 comma 5, della Legge Regionale della Regione Calabria 5 aprile 1983 n. 13, di poter assistere alle operazioni dell'Ufficio Regionale per il referendum.

3. - INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio dà atto che è pervenuto il plico dell'Ufficio Provinciale per il referendum presso il Tribunale di Cosenza contenente il verbale delle operazioni compiute da quell'Ufficio.

4. - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI ELETTORI DEI COMUNI INTERESSATI ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VOTANTI NEI COMUNI INTERESSATI ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

L'Ufficio Regionale per il referendum, esaminato il verbale dell'Ufficio Provinciale di Cosenza, determina il numero complessivo degli elettori del Comune di Corigliano Calabro, nonché il numero complessivo dei votanti del Comune di Corigliano Calabro.

Tenuti presenti i dati riportati nei prospetti di detto verbale, l'Ufficio dà atto che:

a) IL NUMERO DEGLI ELETTORI E':

COMUNE/ELETTORI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
CORIGLIANO CALABRO	18.706	19.151	37.857

b) IL NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTANTI DEL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

COMUNE/VOTANTI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
CORIGLIANO CALABRO			12.575

mf - DJ mp

L'Ufficio Regionale per il referendum, esaminato il verbale dell'Ufficio Provinciale di Cosenza, determina il numero complessivo degli elettori del Comune di Rossano, nonché il numero complessivo dei votanti del Comune di Rossano.

Tenuti presenti i dati riportati nei prospetti di detto verbale, l'Ufficio da atto che:

c) IL NUMERO DEGLI ELETTORI E':

COMUNE/ELETTORI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
ROSSANO	15.039	15.293	30.332

d) IL NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTANTI DEL COMUNE DI ROSSANO

COMUNE/VOTANTI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
ROSSANO			13.556

5. - RISULTATO DEL REFERENDUM

L'Ufficio, quindi, passa a determinare i voti attribuiti a ciascuna risposta, sommando, all'uopo, i voti validi, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati, ottenuti da ciascuna risposta.

I dati del prospetto riepilogativo dell'Ufficio Provinciale come riportati nel verbale delle operazioni dello stesso Ufficio danno i seguenti risultati:

RISPOSTE/COMUNE	CORIGLIANO CALABRO	TOTALE
Risposta affermativa (si)		7.674
Risposta negativa (no)		4.833
TOTALE DEI VOTI VALIDI (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati.)		12.507

RISPOSTE/COMUNE	ROSSANO	TOTALE
Risposta affermativa (si)		12.715
Risposta negativa (no)		791
TOTALE DEI VOTI VALIDI (compresi quelli contestati e		13.506

mf - DJ *mp*

provvisoriamente assegnati.		
-----------------------------	--	--

L'Ufficio Regionale per il Referendum dichiara che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum è favorevole, in quanto la maggioranza dei votanti ha espresso risposta affermativa.

NUMERO ELETTORI DEL COMUNE	CORIGLIANO CALABRO	TOTALE
Elettori		37.857
Totale votanti		12.507
Maggioranza richiesta per la validità del Referendum		6.255
Voti attribuiti alla risposta affermativa (si)		7.674
Voti attribuiti alla risposta negativa (no)		4.833

NUMERO ELETTORI DEL COMUNE	ROSSANO	TOTALE
Elettori		30.332
Totale votanti		13.506
Maggioranza richiesta per la validità del Referendum		6.754
Voti attribuiti alla risposta affermativa (si)		12.715
Voti attribuiti alla risposta negativa (no)		791

6. – DECISIONI DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM SUGLI INCIDENTI

Durante lo svolgimento delle operazioni dell'Ufficio Regionale per il referendum non si sono verificati incidenti.

7. – CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

Il presente verbale, redatto in quadrupliche esemplare, viene letto e firmato in ciascun foglio dal Presidente dell'Ufficio Regionale per il Referendum, dagli altri Componenti e dal Segretario.

Uno degli esemplari, con i documenti annessi, viene chiuso in un plico, sigillato con il bollo della Corte e con le firme del Presidente e degli altri Componenti dell'Ufficio.

Gli altri esemplari vengono trasmessi rispettivamente:

- a) Al Presidente del Consiglio Regionale;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale
- c) Al Prefetto di Catanzaro quale Commissario del governo della Regione

Dopo di che l'adunanza dell'Ufficio Regionale per il Referendum viene sciolta alle ore 10,00

Catanzaro, li 13 novembre 2017


Il Presidente dell'Ufficio Regionale per il Referendum

Dott. Marco Petrini




Componente

Dott. Vincenzo Galati




Componente

Dott. Domenico Commodaro



Il Segretario

Dott.ssa Maria Stefania Gambardella



Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 33997 del 21/08/2017

Classificazione 01 15 05

COPIA



CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 12.08.2017

Oggetto	FUSIONE TRA I COMUNI DI CORIGLIANO CALABRO E ROSSANO – DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI.
----------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **DODICI** del mese di **AGOSTO** alle ore **11,45** presso la Sala Consiliare in via Municipio di Corigliano Calabro, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale con la presenza dei seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRESENTE	N.	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	GERACI Giuseppe - Sindaco	SI	14	TURANO Giuseppe	SI
2	OLIVIERI Fabio	Assente	15	ALTOMONTE Luigi Francesco	SI
3	MAGNO Pasquale	SI	16	ASCENTE Antonio	SI
4	BAFFA Alfio	SI	17	TORCHIARO Giovanni Antonio	SI
5	SPOSATO Yole	SI	18	SPEZZANO Giovanni	SI
6	MAURO Demetrio	Assente	19	FUSARO Carmen Emiliana	SI
7	CARAVETTA Angelo	SI	20	SAPIA Francesco	SI
8	GATTUSO Ida Elvira	SI	21	AVERSENTE Leopoldo	Assente
9	ALGIERI Francesco	SI	22	CAMPOLO Gioacchino	SI
10	AVOLIO Maddalena	SI	23	CAMPANA Elvira	SI
11	PRIMAVERA Adriano Cosimo	SI	24	MADEO Francesco	SI
12	BRUNO Francesco Giuseppe	SI	25	TRIOLO Giorgio	SI
13	DARDANO Serafino Giampiero	SI			

Presenti N° 22 Consiglieri - Assenti N° 3 Consiglieri

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. **PASQUALE MAGNO**

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mingrone Tommaso, Granata Raffaele, Chiurco Marisa Serafina, Apicella Benito, Capalbo Alessandra F.sca e Stellato Mauro.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore **BELLUCCI**.

OGGETTO: FUSIONE TRA I COMUNI DI CORIGLIANO CALABRO E ROSSANO - DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI.=

La convocazione della odierna adunanza, ai sensi dell'art. 39.2 del TUEL, è stata richiesta in data 7 agosto 2017 - prot. n. 40312 - dai seguenti cinque consiglieri comunali:

1. Caravetta Angelo;
2. Sapia Francesco;
3. Madeo Francesco;
4. Primavera Adriano Cosimo;
5. Campolo Giacchino

per trattare il seguente argomento: "Fusione comuni: Corigliano Calabro e Rossano - Determinazioni".

Nella medesima data (7 agosto 2017) è pervenuta all'Ente una nota - registrata al protocollo generale al n. 40244 - avente ad oggetto: "Petizione popolare - Richiesta revoca delibera C.C. n. 3/2016" - con la quale n. 535 cittadini chiedono la revoca della delibera di Consiglio comunale n. 3 del 1° febbraio 2016, avente ad oggetto: "Istituzione di nuovo Comune - Fusione dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro".

In data 11 agosto 2017 - prot. 40976 - i consiglieri comunali Caravetta Angelo, Sapia Francesco e Primavera Adriano Cosimo hanno fatto pervenire il seguente documento che in pari data è stato trasmesso a tutti i consiglieri comunali.

DOCUMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI SULLA FUSIONE

Il Consiglio comunale di Corigliano Calabro, nella seduta del 01/02/2016 ha approvato a maggioranza l'atto di impulso alla fusione con la città di Rossano, dando così avvio all'iter che avrebbe dovuto portare le due città joniche ad una nuova grande città. A ripercorrere il cammino da quella data in poi bisogna ricordare che diversi consiglieri di minoranza e anche di maggioranza hanno da subito sollevato il problema della mancanza di uno studio di fattibilità e di un progetto complessivo preventivi e propedeutici alla realizzazione stessa della fusione. Inoltre ricordiamo che nel marzo 2016 il Consiglio Regionale ha modificato la legge regionale n. 13 del 5 aprile 1983, con l'eliminazione del quorum sia pur minimo nel referendum, considerando valida solo la maggioranza dei voti espressi. Ci sembra che tale modifica in teoria renderebbe valido il referendum anche se andasse a votare il 5% degli aventi diritto, con la conseguenza che un'estrema minoranza deciderebbe i destini di due città in un senso o nell'altro. Ricordiamo ancora che permane il principio della maggioranza complessiva dei voti espressi, senza tenere conto della volontà dei singoli comuni con il pericolo concreto, come è accaduto per Spezzano Piccolo, che non si tenga conto della volontà espressa dai cittadini di una delle due città. Ci sembra che tutto questo abbia modificato il quadro iniziale in cui è maturata l'adesione e che nel frattempo non sia stato preparato alcuno studio o piano di fattibilità.

Sappiamo che da parte del Sindaco di Corigliano Calabro sono state manifestate queste perplessità al collega di Rossano e al Presidente della Regione perché si ritornasse alla normativa precedente all'approvazione dell'atto di impulso e che è stato sollecitato più volte il Sindaco di Rossano ad avviare incontri fra delegazioni dei due comuni per un confronto sugli aspetti finanziari, tecnici, amministrativi, in modo da essere preparati al meglio circa le informazioni da dare ai cittadini.

Purtroppo, le sollecitazioni sono cadute nel vuoto, lasciando passare inutilmente tempo prezioso, nel quale si sarebbero potute chiarire le perplessità nate, sia a livello normativo sia a livello tecnico ed amministrativo.

Perplessità e dubbi rappresentati dal Sindaco ma manifestati in modo inequivocabile con la presentazione di una petizione popolare, presentata in data 07/08/2017, sottoscritta da oltre 500 cittadini, in cui si chiede la revoca della delibera consiliare di impulso.

Giunti a questo punto occorre chiedersi il perché di questo immobilismo della Regione e il perché del rifiuto di ogni proposta di confronto da parte della città di Rossano.

Crederci in un progetto così innovativo e straordinario come la fusione fra due città importanti come Corigliano e Rossano e portarlo avanti con chiacchiere e parole, evitando in ogni modo atti impegnativi, studi, analisi, confronti e rinvii è il modo migliore per sabotarlo, dimostrando superficialità, arroganza e presunzione.

Che la politica nella fase della preparazione di questo percorso sia stata assente è abbastanza evidente, che altri abbiano pensato di riempire il vuoto rincorrendo improbabili e ed incerti benefici finanziari, trascurando del tutto quale sarebbe lo stato di salute dei cittadini dopo la fusione è altrettanto evidente. In sostanza si è trascurato di affrontare in modo concreto lo stato del vivere civile dei cittadini della nuova città, l'impatto della convivenza fra i due apparati amministrativi, l'eventuale maggiore funzionalità dei servizi, le eventuali economie dell'integrazione dei due territori, limitandosi ad immaginare soltanto quello che potrebbe accadere. Con queste premesse si vuole attirare l'attenzione del Consiglio sul procedimento finora seguito dalla fusione, che è stato dettato da superficialità ed approssimazione legislativa, facendo aumentare dubbi e perplessità. Lo si è voluto portare avanti ad ogni costo ed in fretta senza che gli altri soggetti interessati prestassero ascolto alle richieste doverose e necessarie del Sindaco e della Città di Corigliano. Noi crediamo che il progetto della fusione fra Corigliano e Rossano sia un fatto straordinariamente positivo ed epocale per il nostro territorio e per questo riteniamo opportuno che sia revocata la delibera di impulso approvata nel Consiglio comunale dell'1.2.2016, per consentire che tutte le incongruenze legislative siano chiarite e che venga velocemente fatto uno studio di fattibilità, come d'altronde richiesto in un disegno di legge presentato dai consiglieri regionali, Greco e Sergio che hanno riconosciuto le inadeguatezze e la nebulosità della legislazione regionale.

Il Presidente del Consiglio comunale alle ore 11,46 pone in discussione il punto dell'ordine dei lavori, riguardante l'oggetto.

Risultano presenti n. 21 consiglieri più il Sindaco e assenti n. 3 (Olivieri Fabio, Mauro Demetrio e Aversente Leopoldo).

Il Presidente invita ad interloquire sul punto.

La discussione che segue registra i seguenti interventi.

Sindaco Geraci si sofferma inizialmente sulla importanza dell'argomento in discussione che ha determinato da più tempo malumori personali e di consiglieri comunale sull'iter procedurale della fusione tra i due Comuni di Corigliano e di Rossano.

Afferma che tante cose sono cambiate da quanto abbiamo votato l'atto di impulso e cioè il 1° febbraio del 2016 con delibera numero 3. Come sindaco della città di Corigliano ho posto alcuni punti, ho lanciato alcune perplessità sul quorum o la mancanza di quorum; ho posto determinate questioni dinanzi alla opinione pubblica e all'Amministrazione comunale di Rossano. Dopo il nostro atto d'impulso del primo febbraio del 2016 noi abbiamo chiesto più volte all'Amministrazione comunale di Rossano di incontrarci. Abbiamo scritto al Sindaco di Rossano in data 25 gennaio 2017 e 23 marzo 2017 chiedendo di incontrarci per comparare i dati di Bilancio che riassumono tutta l'attività politica e amministrativa di un Comune. Noi non siamo contro la fusione ma quello che sta succedendo ai Casali del Manco è eloquente dove uno dei Comuni che ha votato contro la fusione si è trovato poi cooptato nella fusione e dove sta succedendo l'imprevedibile appunto perché non c'era a monte uno studio di fattibilità. E qui io faccio autocritica perché ciò è stato sollevato da alcuni consiglieri in questa aula il 1° febbraio del 2016, quando noi a distanza di un anno dalla delibera del consiglio comunale di Rossano eravamo qui per deliberare.

Noi votammo un atto deliberativo con determinate regole, quelle regole in itinere poi sono cambiate senza interessare i due Comuni che avrebbero potuto dire qualcosa per esempio sullo studio di fattibilità prima del referendum consultivo.

Ricorda che successivamente alla delibera di impulso la legislazione in materia è stata variata in Consiglio regionale dove è stata presentata una nuova proposta di legge dagli onorevoli Franco Sergio e Orlandino Greco che impone uno studio di fattibilità prima di deliberare una fusione.

Conclude chiedendo il ripristino delle regole e il ritiro dell'atto di impulso.

Giorgio Triolo chiede, data la delicatezza del tema, una sospensione dei lavori di 5 minuti e indire una conferenza dei capigruppo.

I lavori consiliari sono sospesi alle ore 12,20 e riprendono alle ore 12,52 con la presenza in aula di n. 21 consiglieri più il Sindaco e assenti n. 3 (Olivieri Fabio, Mauro Demetrio e Aversente Leopoldo).

La discussione che segue registra i seguenti interventi.

Francesco Sapia critica il comportamento politico della maggioranza e rileva che pur avendo sostenuto ampiamente il progetto fusione ha già rilevato la mancanza di uno studio di fattibilità,

successivamente e ripetutamente richiesto, per cercare di capire e riempire di contenuti il progetto di fusione.

Menziona l'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle sulle eccezioni giuridiche nonché sul rispetto delle regole e ribadisce che è per la fusione fatta con regole certe e con una progettazione politica amministrativa riempita di contenuti dove tutte le forze parlino fra di loro; diciamo no ad una fusione al buio illegittima, illegale. Non è questa la fusione che noi abbiamo votato.

Conclude dichiarando che è per la revoca dell'atto di impulso.

Elvira Campana richiama l'appello del Vescovo e si sofferma sulla importanza dell'argomento in discussione, perché questa fusione la stiamo costruendo sulla sabbia, senza studio di fattibilità da dove vengono fuori i dati utili per progettare una fusione tra due comuni importanti come quelli di Corigliano e di Rossano. Oggi siamo chiamati, almeno da quello che ha espresso poco fa il sindaco, ad esprimere il voto sulla revoca della delibera del primo febbraio 2016. Io credo che un passaggio meriti di essere fatto su un aspetto importante di questo atto di revoca. Voglio ricordare che la revoca è il provvedimento, almeno così lo definisce la dottrina, di secondo grado con il quale sulla base di nuovi presupposti di fatto o di diritto o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o una nuova valutazione dei fatti originali induce l'organo della pubblica amministrazione a rimuovere il suo precedente atto con effetti ex nunc. Quindi, la revoca può essere fatta quando sussista una non rispondenza dell'atto all'interesse pubblico ed un attuale interesse alla rimozione dell'atto in quanto sono cambiati i presupposti di fatto, quali la modifica dell'articolo 44 della legge della Regione Calabria la numero 13 del 83, avvenuta con la legge regionale n. 9 del primo marzo 2016 dopo un mese dall'approvazione della delibera del Comune di Corigliano. Quindi un mutamento dei presupposti di fondo con i quali è stata votata quella delibera. Recita il secondo comma l'articolo 44, aggiunto da questa legge regionale, che nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti complessivi dell'intero bacino elettorale Rossano-Corigliano sono sommati e sia favorevole alla proposta anche qualora non abbia partecipato un quorum alla votazione. Quindi, il sopravvenuto motivo di interesse pubblico è questo e per me l'interesse pubblico è tutelare i cittadini di Corigliano che non vogliono la fusione. Noi stiamo rischiando che il Comune di Corigliano venga estinto senza un progetto e senza una programmazione. Conclude affermando non ci sto e chiaramente sono per la revoca della delibera di impulso.

Francesco Madeo dichiara di credere nella fusione come una possibilità sana se fatta nelle giuste modalità. Ricorda che ha votato contro in quel famoso consiglio comunale perché non vedevo le giuste modalità, perché non vedevo i giusti contenuti. Oggi, continua motivando lungamente, il mio no si è rafforzato perché sono contrario a qualsiasi tipo di fusione.

I lavori consiliari sono sospesi alle ore 13,24 e riprendono alle ore 14,24 con la presenza in aula di n. 21 consiglieri più il Sindaco e assenti n. 3 (Olivieri Fabio, Mauro Demetrio e Aversente Leopoldo).

La discussione che segue registrerà i seguenti interventi.

Francesco Madeo (in continuazione) Ribadisce che è contrario alla fusione non con Rossano ma proprio come istituto della fusione con Cassano e con Rossano, perché la fusione isola il territorio e non integra l'Area Vasta.

Asserisce che trattasi di fusione a freddo cioè senza un percorso amministrativo congiunto e senza programmare un contenuto che riguarda questa città, impensabile una cosa del genere. Le altre comunità le fusioni come l'hanno fatta hanno condivisa con un percorso in piccoli comuni e non per grandi comuni come Corigliano e Rossano.

Dichiara di essere d'accorso per il ritiro dell'atto di impulso perché non ci sono le condizioni.

Ribadisce tra l'altro io preferirei l'Area Vasta.

Alle ore 14,30, nel corso dell'intervento del consigliere Madeo, entra in aula il consigliere Olivieri Fabio. Risultano presenti n. 22 consiglieri più il Sindaco e assenti n. 2 (Mauro Demetrio e Aversente Leopoldo).

La discussione che segue registra i seguenti interventi.

Angelo Caravetta dichiara di essere stato il primo firmatario del ricorso al TAR e senza entrare nel merito delle vicende, già ampiamente dibattute, chiede chiarezza sul comportamento di alcuni consiglieri comunali.

Franco Bruno sostiene di sentirsi mortificato come cittadino di Corigliano e rappresentante delle istituzioni perché il Consiglio non sta dando un buon esempio di credibilità e autorevolezza in quanto le questioni sollevate potevano essere affrontate due anni fa.

Si dichiara favorevole alla fusione e alla possibilità di rendere il popolo artefice del proprio destino con il referendum consultivo, pur non trattando argomentazioni giuridiche.

Conclude affermando che quando si inizia un percorso le cose vanno fatte in tempo oppure è inutile dopo 2 anni; non credo che abbiamo fatto una bella figura ad arrivare alla votazione del ritiro dell'atto di impulso con un anno di ritardo. I tempi li abbiamo avuti.

I lavori consiliari sono sospesi alle ore 14,50 e riprendono alle ore 15,06 con la presenza in aula di n. 22 consiglieri più il Sindaco e assenti n. 2 (Mauro Demetrio e Aversente Leopoldo).

La discussione che segue registra i seguenti interventi.

Sindaco Geraci, in considerazione dell'andamento dei lavori consiliari, tenuto conto della nuova proposta di legge innovativa presentata da due consiglieri regionali e delle mancate risposte dell'Amministrazione comunale di Rossano nonché del doveroso riconoscimento all'autorevolezza di Sua Eccellenza il vescovo di Rossano, dopo una circostanziata premessa, afferma di voler addivenire ad una apertura a termine. Io chiedo e lo chiede il consiglio comunale a termine entro il 7 di settembre ci sia il ripristino del quorum del 30% come da statuto regionale; chiedo autonomia dei singoli comuni nella scelta e non il cumulo dei voti complessivamente considerato; chiedo con l'Amministrazione comunale di Rossano uno studio fattibilità nonché l'incrocio dei dati di bilancio ovviamente a breve entro il 7 di settembre. Se entro il 7 settembre

tutto questo non avviene, costi quel che costi anche alla mia persona, darò le dimissioni. Ma entro il 7 settembre dovremmo avere questi dati. Questa è la proposta che faccio al consiglio comunale.

Antonio Ascente in merito alla proposta del sindaco suggerisce se il termine del 7 settembre potrebbe andare ancora oltre perché non mi risulta che per il 7 settembre sia convocato nessun consiglio regionale e se il Consiglio regionale non è convocato non si può discutere. Chiede se si può protrarre almeno all'11 di settembre. Richiama il proprio senso di responsabilità come consigliere comunale ma venire in consiglio con il timore di trovare una mozione e non sai da chi è proposta, che non ne sai il contenuto ma che immagini e la mia paura si è confermata poi oggi e che senza dire nulla al resto della maggioranza è stata presentata una richiesta di consiglio comunale per revocare l'atto di impulso. Quindi irresponsabile non sono io.

Il Presidente, a beneficio della conseguente discussione consiliare, schematizza la proposta avanzata dal Sindaco nei termini seguenti.

La decisione sul ritiro dell'atto di impulso sulla fusione dei Comuni di Corigliano e Rossano è differito ad altra seduta da tenersi entro il prossimo 15 settembre 2017 per dar modo:

1) al Consiglio regionale, convocato per l'11 settembre p.v., di modificare la disciplina relativa nel senso di ripristinare il quorum partecipativo almeno nella misura del 30% e di garantire l'autonomia decisionale dei Comuni, nel senso che, nel caso di voto referendario sfavorevole, non dovrà procedersi ad alcuna annessione, del tipo quella recentemente concretizzatasi per il comune di Spezzano Piccolo;

2) alle amministrazioni comunali di Corigliano e Rossano di elaborare un esaustivo studio di fattibilità e di comparare, per tale data e in contraddittorio, le proprie situazioni economico-finanziarie e patrimoniali allo scopo di valutare la loro compatibilità con la programmata fusione, nel senso che dal loro consolidamento non scaturiscano effetti negativi, rispetto a quelle ad oggi rispettivamente goduti, per collettività di riferimento in termini di debito pubblico locale pro capite e di squilibrio, al lordo, ovviamente, dei fondi vincolati e consortili.

Il Presidente invita i consiglieri comunali ad interloquire sulla proposta del Sindaco.

La discussione che segue registra i seguenti interventi.

Francesco Madeo prevede che da qui alla data del prossimo consiglio non si farà niente e serve per prendere tempo; magari faremo riunioni congiunte giusto per salvare la faccia e ritorneremo in consiglio comunale con la maggioranza che ripeterà un'altra volta il gioco. Se siamo qui decidiamo oggi, se dobbiamo andare a casa, andiamo a casa, dov'è il problema.

Giampiero Dardano si dichiara veramente contento che alla fine siamo riusciti a trovare una soluzione che la politica impone: quello della mediazione. Oggi finalmente dimostriamo che giocheremo una partita senza inganni. In un progetto devono sedersi al tavolo il Sindaco Geraci e il Sindaco Mascaro. Oggi noi troviamo questa sintesi e io ringrazio.

Giorgio Triolo conferma lo scetticismo sul progetto di fusione e dichiara il voto contrario sulla delibera e nel referendum consultivo.

Afferma che con la fusione andiamo a prendere un comune che nei secoli si è sedimentato. Questo progetto di fusione lo andremo a subire, perché avevamo degli strumenti forti e non li abbiamo sfruttati a dovere.

Giovanni Spezzano dichiara di essere favorevole alla fusione fin dall'inizio e di essere rispettoso della nostra forma di democrazia, quella che dà ai cittadini la possibilità di intervenire su decisioni che non devono appartenere a poche persone.

Conclude sostenendo di essere d'accordo con l'ultima proposta del Sindaco.

Giuseppe Turano ritiene di poter parlare con cognizione di causa sull'argomento per due ragioni; perché sin dall'inizio questo tema che mi ha appassionato e perché lo seguito da vicino come delegato del sindaco, partecipando a diversi incontri con una grande spinta emozionale verso questo grande progetto.

Ricorda che l'atto di impulso è arrivato un anno dopo di Rossano con una forte discussione. Oggi, il discorso del Sindaco tende ad arrivare alla data decisiva del referendum nella chiarezza delle regole successivamente all'atto di impulso modificate e nella bontà del progetto; la proposta del sindaco di oggi è una proposta valida che io condivido per far emergere anche il Comune di Rossano con uno studio di fattibilità e nel rispetto delle regole.

Conclude dichiarando che si sente di condividere la posizione del sindaco.

Maddalena Avolio crede nella opportunità storica della fusione e nel referendum come libertà di scegliere.

Giovanni Torchiario afferma che la proposta fatta adesso del sindaco sembra un percorso obbligato, anche se a me sarebbe piaciuto che non fosse mai giunta al Consiglio Comunale una richiesta per revocare una delibera che è stata presa larga maggioranza. A me sarebbe piaciuto andare direttamente al referendum perché essere per referendum significa far esprimere chi è per il sì e per il no non essere per il referendum vuol dire non far esprimere nessuno quindi che venga direttamente il no.

Si dice d'accordo sulla proposta del Sindaco anche se intravede difficoltà di percorso.

Gioacchino Campolo dichiara la difficoltà di parlare della proposta del Sindaco e sostiene che per arrivare alla fusione di queste due grandissime città si doveva iniziare dalle fondamenta cioè da contaminarsi l'uno con l'altro, condividendo esperienze dell'azione amministrativa e dei servizi. La mia idea di fusione al di là degli studi di fattibilità è che si doveva partire condividendo servizi. Ho già detto che questa proposta non la condivido.

Dichiara di non essere d'accordo con la proposta del sindaco e voto contro.

Angelo Caravetta precisa che la proposta non è del Sindaco ma dei consiglieri e non crede che non ci siano più i tempi.

Si chiede se in caso di approvazione della proposta tutti i consiglieri, quando sarà, saranno presenti e voteranno per la revoca se non verranno fatti i dovuti passi.

Yole Sposato nota come la proposta del sindaco sia di apertura in quanto potrebbe essere rivista la legge elettorale. Ripeto però che bisogna non precludere ai cittadini la possibilità di recarsi al referendum con chiarezza.

Conclude dichiarandosi d'accordo con la proposta del sindaco.

Elvira Campana afferma che la seconda proposta del sindaco non incontra assolutamente il suo consenso in quanto non vede cosa rinviare e che cosa cambierà dopo il rinvio.

Sindaco Geraci ritiene che il prossimo sarà un mese che dovrà essere di intenso lavoro e da lunedì 14 noi chiederemo all'amministrazione di Rossano, alla quale manderemo un resoconto, di incontrarci.

Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Bruno e Madeo.

Non avendo altri consiglieri chiesto di interloquire, il Presidente invita il Consiglio comunale a pronunciarsi sulla proposta avanzata dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- ⇒ **Che** le amministrazioni comunali di Corigliano Calabro e Rossano hanno inteso avviare un percorso diretto a favorire la istituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione delle due Città, ai sensi dell'art. 15 del TUEL;
- ⇒ **Che**, in particolare, con delibera n. 1 del 16 gennaio 2015 per il Comune di Rossano e delibera n. 3 del 1° febbraio 2016 per il Comune di Corigliano Calabro, i rispettivi Consigli comunali hanno dato impulso al procedimento di fusione dei relativi Comuni;
- ⇒ **Che**, a seguito dell'adozione delle anzidette delibere, la Regione Calabria ha disposto di dar corso all'avvio del processo di fusione;
- ⇒ **Che** con deliberazione n. 177 adottata dal Consiglio Regionale della Calabria in data 27 gennaio 2017:
 - è stata disposta l'effettuazione del referendum;
 - è stato precisato che il Presidente della Giunta regionale procederà alla indizione del referendum consultivo fra le popolazioni di Corigliano Calabro e Rossano;
 - è stato definito nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione elettorale: "Volete l'istituzione di un nuovo comune, denominato Corigliano-Rossano, mediante fusione degli attuali comuni di Corigliano Calabro e Rossano?";
 - è stato precisato che partecipano al referendum tutti gli elettori residenti nei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano;
- ⇒ **Che** con il decreto del Presidente della Regione Calabria n. 45 del 26 aprile 2017 si è indetto il previsto referendum consultivo per la «Istituzione di un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano» nonché formulato il relativo quesito referendario e decisa la convocazione dei rispettivi elettori per il giorno di domenica 22 ottobre 2017;

Preso atto:

- **Che** il Sindaco nel corso dei suoi odierni interventi ha rimarcato che il Consiglio comunale di Corigliano Calabro ha assunto la delibera n. 3 del 1° febbraio 2016 nella vigenza della legislazione regionale, riguardante l'espletamento del previsto referendum consultivo in tema di fusioni comunali, che prevedeva il conseguimento della «maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla proposta», di cui all'originaria lettera della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13, di per sé garante dell'ineludibile consenso della maggioranza qualificata della collettività ausonica;
- **Che**, nel corso dell'odierna discussione consiliare, è emerso che la Regione Calabria con l'art. 1.1 della legge regionale 1 marzo 2016, n. 9, prima, e con l'art. 16.1 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43, ha modificato l'anzidetta disciplina legislativa, recata dalla legge n. 13/1983, a fronte della quale, il Consiglio comunale di Corigliano Calabro aveva avuto modo di esprimersi favorevolmente al manifestato impulso del procedimento di fusione, fondando il suo convincimento sulle maggioranze (di partecipazione al voto e di condivisione della proposta) a suo tempo previste da conseguire a riprova del sostegno cittadino della intrapresa procedura;
- **Che** l'appuntamento referendario, così come individuato nelle leggi di riferimento, assume una notevole importanza per il futuro della collettività ausonica, atteso il fatto che l'auspicata fusione in un unico nuovo Comune comporta l'estinzione, ex abrupto, del Comune di Corigliano Calabro, la formazione di un verosimile diverso debito pubblico locale e la radicale modificazione delle attuali condizioni di offerta istituzionale locale e dei relativi servizi;
- **Che** proprio per l'importanza che riveste l'esperimento referendario e il suo esito, non può essere consentito un suo perfezionamento con maggioranze riscalate rispetto a quelle qualificate previste dalla legislazione regionale all'atto di adozione delle delibera consiliare n. 3 dell'1 febbraio 2016, modificate in seguito dal Consiglio regionale;
- **Che**, la vicenda vissuta nella fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta in quello neo istituito di Casali del Manco non è risultata affatto edificante in relazione al peso assegnato alla democrazia partecipata, tant'è che il comune di Spezzano Piccolo, seppure in presenza di un voto contrario della sua collettività, è stato forzatamente annesso al nuovo comune, concretizzando così un significativo vulnus alle decisioni collettive finalizzate a dettare le loro condizioni di vita amministrativa;

Considerato:

- ✓ **Che**, alla luce delle considerazioni rappresentate dai cittadini e dalla dottrina che si occupa dell'argomento specifico sulla intrapresa procedura di fusione, non può prescindere, al riguardo, dalla elaborazione preventiva di attenti studi di fattibilità giustificativi della proposizione dell'evento;
- ✓ **Che** tali strumenti sono del tutto mancati in sede di adozione dell'originario deliberato di impulso, rendendo il relativo provvedimento assente della motivazione specifica dell'assunto amministrativo da partecipare ai cittadini per guadagnare da essi un consenso/dissenso referendario il più consapevole possibile;

✓ **Che** è allo stato peraltro presente, in sede di Commissione competente regionale, una proposta legislativa, a firma degli On.li Franco Sergio e Orlandino Greco, intesa a ripristinare le vecchie garanzie democratiche, in tema di esercizio e valutazione dell'esperimento referendario, e a disciplinare l'istituto della fusione in modo accorto e sistematico;

✓ **Che** è attivo un procedimento al TAR Calabria finalizzato ad ottenere, da parte di alcuni cittadini, l'annullamento, previa sospensione del decreto presidenziale n. 45/2917 di indizione del referendum consultivo fissato per il giorno 22 ottobre 2017;

Tenuto conto che tali circostanze sono emerse dalla odierna discussione consiliare nel corso della quale, in un primo tempo, è stata proposta dal Sindaco e successivamente dibattuta dai consiglieri comunale un provvedimento di ritiro dell'anzidetta delibera consiliare di impulso n. 3 dell'1 febbraio 2016;

Rilevato che il venire meno del quorum e di maggioranze da conseguire per ogni singolo Comune fa venir meno la garanzia delle volontà referendarie espresse in senso negativo;

Attesa la necessità che il progetto di fusione sia preceduto da incontri e tavoli tecnici nei quali concertare e definire problematiche di natura territoriale e organizzative, non ultime quelle riguardanti la politica del personale dipendente dei Comuni coinvolti e il consolidamento dei bilanci dei medesimi, al lordo del patrimonio posseduto a diverso titolo;

Atteso che si rende necessario da parte dell'Ente di intraprendere una progettualità ordinata e trasparente, allo scopo di pervenire ad uno strumento unitario progettuale della fusione, sì da renderlo lo strumento condiviso di progresso e crescita;

Tenuto conto degli interventi svolti oggi nel corso dei lavori consiliari e delle proposte ivi formalizzate, in cui si è da ultimo proposto il differimento della odierna seduta al 15 settembre 2017 e, dunque, della discussione dell'odierno punto all'ordine del giorno per dar modo:

1) al Consiglio regionale, convocato per l'11 settembre p.v., di modificare la disciplina relativa nel senso di ripristinare il quorum partecipativo almeno nella misura del 30% e di garantire l'autonomia decisionale dei Comuni, nel senso che, nel caso di voto referendario sfavorevole, non dovrà procedersi ad alcuna annessione, del tipo quella recentemente concretizzatasi per il comune di Spezzano Piccolo;

2) alle amministrazioni comunali di Corigliano e Rossano di elaborare un esaustivo studio di fattibilità e di comparare, per tale data e in contraddittorio, le proprie situazioni economico-finanziarie e patrimoniali allo scopo di valutare la loro compatibilità con la programmata fusione, nel senso che dal loro consolidamento non scaturiscano effetti negativi, rispetto a quelle ad oggi rispettivamente goduti, per collettività di riferimento in termini di debito pubblico locale pro capite e di squilibrio, al lordo, ovviamente, dei fondi vincolati e consortili;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato lo Statuto comunale;

Richiamato il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni;

Acquisito, seduta stante, il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal Segretario generale, e dato atto che, per sua natura, il medesimo atto non necessita di parere di regolarità contabile;

Dato atto, oltre al sintetico dibattito sopra riportato, della divulgazione integrale e continua in streaming, a cui si fa rinvio, sul sito ufficiale dell'Ente (www.comune.coriglianocalabro.cs.it) dell'intera discussione sull'argomento e della sua registrazione in formato digitale audio-video, depositato nella segreteria generale, che costituiscono valore documentale e completo del verbale del segretario generale (articolo 59 - regolamento Consiglio);

Con sedici voti favorevoli, sei contrari (Caravetta, Triolo, Campana, Campolo, Sapia e Madeo) e un astenuto (Bruno), resi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare, riconoscere e ritenere la parte narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tanto da intendersi qui integralmente trascritta per costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di rinviare la discussione del punto all'ordine del giorno alla seduta del 15 settembre 2017 per permettere:
 - 2.1 al Consiglio regionale, convocato per l'11 settembre p.v., di modificare la disciplina relativa nel senso di ripristinare il quorum partecipativo almeno nella misura del 30% e di garantire l'autonomia decisionale dei Comuni, nel senso che, nel caso di voto referendario sfavorevole, non dovrà procedersi ad alcuna annessione, del tipo quella recentemente concretizzatasi per il comune di Spezzano Piccolo;
 - 2.2 alle amministrazioni comunali di Corigliano Calabro e Rossano di elaborare un esaustivo studio di fattibilità e di comparare, per tale data e in contraddittorio, le proprie situazioni economico-finanziarie e patrimoniali allo scopo di valutare la loro compatibilità con la programmata fusione, nel senso che dal loro consolidamento non scaturiscano effetti negativi, rispetto a quelle ad oggi rispettivamente goduti, per collettività di riferimento in termini di debito pubblico locale pro capite e di squilibrio, al lordo, ovviamente, dei fondi vincolati e consortili;
3. di disporre, da subito, l'avvio con l'Amministrazione rossanese del confronto al fine di pervenire sia alla elaborazione del previsto esaustivo studio di fattibilità che alla attenta comparazione dei rispettivi bilanci, al fine di accertare le compatibilità e le convenienze per le collettività coinvolte di pervenire alla fusione de qua. Il tutto da partecipare tempestivamente alle rispettive cittadinanze perché le stesse possano affrontare il voto referendario con la indispensabile consapevolezza;
4. di disporre la trasmissione del presente atto:

- al Signor Presidente della Giunta della Regione Calabria;
- al Signor Presidente del Consiglio della Regione Calabria;
- al Signor Presidente della Prima Commissione permanente del Consiglio della Regione Calabria "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale";
- al Signor Sindaco del Comune di Rossano;
- al Signor Presidente del Consiglio comunale di Rossano.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente;
 - Stante l'urgenza di procedere agli adempimenti indicati nel dispositivo dell'atto;
 - Richiamato l'art. 134,4 del TUEL;
- Con diciassette voti favorevoli e sei contrari (Caravetta, Triolo, Campana, Campolo, Sapia e Madeo), resi per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La seduta è tolta alle ore 17,00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmati all'originale.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Pasquale MAGNO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore BELLUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18 AGO. 2017

Corigliano Calabro, li 18 AGO. 2017

IL RESPONSABILE
F.to Angelo Carmelo Pizzulli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE
F.to Angelo Carmelo Pizzulli

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Corigliano Calabro, li 18 AGO. 2017

IL RESPONSABILE





**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 45 DEL 26 aprile 2017

Oggetto: Indizione referendum consultivo "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano".

**Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.**

**F.to Il Dirigente
Avv. Gina Aquino**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 177 del 27 gennaio 2017, il Consiglio regionale della Calabria, ha stabilito di sottoporre a referendum consultivo la proposta di legge n. 182/10^A di iniziativa del consigliere Graziano, a norma dell'art. 40 della Legge regionale 05 aprile 1983, n. 13, e sue successive modificazioni ed integrazioni, formulando il seguente quesito da sottoporre alla consultazione popolare: *“Volete l’istituzione di un nuovo comune, denominato Corigliano-Rossano, mediante fusione degli attuali comuni di Corigliano Calabro e di Rossano?”*;
- l'art. 41 della citata L.R. n. 13/83, per come modificato dalla L.R. 6 aprile 2017, n. 10, stabilisce che il referendum viene indetto con decreto del *Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, da emanarsi entro 90 giorni dall’esecutività della deliberazione del Consiglio regionale, e che la data di convocazione degli elettori deve essere fissata in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione;*
- *la Giunta regionale, in proposito, si è espressa favorevolmente con deliberazione n. 49 del 17 febbraio 2017, demandando al Presidente l’emanazione del relativo decreto;*

VISTE:

la deliberazione n. 177 del 27 gennaio 2017 del Consiglio regionale;
la delibera Giunta regionale n. 49 del 17 febbraio 2017;

VISTI:

l'articolo 133, comma 2, della Costituzione;
l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167;
la L.R. 05 aprile 1983, n. 13, per come modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 2012, n. 17, dalla L.R. 1 marzo 2016, n. 9, dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 e dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 10;
lo Statuto Regionale;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- 1) di indire referendum consultivo per l'approvazione della proposta di legge n. 177/10^A ad oggetto: *“Istituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano”*, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 05 aprile 1983, n. 13 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di fissare la data di convocazione degli elettori nella domenica 22 ottobre 2017;
- 3) di stabilire che:
le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 29, comma 3, L.R. 13/83, devono iniziare alle ore 08,00 e terminare alle ore 21,00;
le operazioni di scrutinio, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della citata L.R., devono avvenire immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguire ad esaurimento;
al referendum gli aventi diritto sono tutti gli elettori residenti nei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario;
- 4) di formulare il quesito da sottoporre a votazione nel modo seguente:
“Volete l’istituzione di un nuovo comune, denominato Corigliano-Rossano, mediante fusione degli attuali comuni di Corigliano Calabro e di Rossano?”;

~~Il presente decreto al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Sig.~~

Presidente del Tribunale di Cosenza, al Segretario Generale del Consiglio regionale ed ai Sindaci dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

- 6) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.C.

F.to On. Gerardo Mario Oliverio

*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA
32^a Seduta
Venerdì 27 gennaio 2017

Deliberazione n. 177 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Effettuazione referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 182/10^a di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano"

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo l'intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Esposito, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo, così come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 22 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

*Consiglio Regionale della Calabria***IL CONSIGLIO REGIONALE**

PREMESSO CHE è stata presentata una proposta di legge n. 182/10^A di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano";

VISTI:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ai sensi del quale "...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.";

VISTA la legge regionale n. 13 del 1983 ed in particolare:

- l'articolo 32 che prevede che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti";
- l'articolo 40, comma 1 in base al quale il Consiglio regionale "prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni (...), delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio";
- l'articolo 40, comma 3 secondo cui, in caso di referendum consultivi, "la deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge";
- la lettera a) del comma 4 dell'art. 40 che nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, di tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

VISTA la proposta di legge n. n. 182/10^A di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano" della provincia di Cosenza, iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n. 42093 del 31/10/2016;

*Consiglio Regionale della Calabria***CONSIDERATO CHE:**

- la Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione con la quale propone al Consiglio regionale di deliberare per l'effettuazione del referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori dei comuni di Corigliano Calabro e di Rossano della provincia di Cosenza;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

DATO ATTO CHE ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/83, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano della provincia di Cosenza; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

ATTESO CHE per il calcolo dell'ammontare del rimborso del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, il numero degli elettori interessati alla consultazione referendaria è pari 68.646, corrispondente a numero 74 sezioni;

RITENUTO:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

RILEVATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L.R. 13/1983 la deliberazione consiliare di effettuazione del referendum consultivo deve indicare, in quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;

DELIBERA

- a) di procedere all'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sulla proposta di legge n. 182/10^A di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano";

*Consiglio Regionale della Calabria*

- b) per l'effetto, che il Presidente della Giunta regionale proceda all'indizione del referendum consultivo, tra le popolazioni interessate, sulla proposta di legge n. 182/10^A di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano";
- c) di definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato: "Volete l'istituzione di un nuovo comune, denominato Corigliano-Rossano, mediante fusione degli attuali comuni di Corigliano Calabro e di Rossano?";
- d) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- e) di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;
- f) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
- g) di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati;
- h) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Neri)

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

**RISOLUZIONE N. 1/2017**

su

Proposta di legge n. 182/10[^] di iniziativa del consigliere Graziano recante:
*“Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di
Corigliano Calabro e di Rossano”*”

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio



RISOLUZIONE

La Prima Commissione Permanente “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale”

VISTA la Proposta di legge n. 182/10[^] di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: *“Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano”*;

VISTO l’art. 133 2° comma della Costituzione che testualmente recita: *“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni”*;

CONSIDERATO che l’istituzione di un nuovo comune avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate e, pertanto, è necessario, pena l’incostituzionalità della legge, indire il referendum per la popolazione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 *“Norme di attuazione dello statuto per l’iniziativa legislativa popolare e per i referendum.”* ed in particolare:

- il comma 1, dell’art. 40 dispone che il Consiglio regionale nella deliberazione di effettuazione del referendum indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;
- la lettera a) del comma 4 del predetto art. 40 prescrive che al referendum consultivo sono chiamati, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- l’articolo 32 stabilisce, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione ...”*;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Rossano n. 1 del 16 gennaio 2015 con la quale il Comune si esprime favorevolmente all’avvio del procedimento di fusione dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Corigliano Calabro n. 3 dell’1 febbraio 2016 con la quale il Comune si esprime favorevolmente all’avvio del procedimento di fusione dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro;

SENTITI, nella seduta del 18 gennaio 2017, i sindaci dei Comuni interessati;

VISTA la previsione di cui all’art. 1 comma 2 della proposta de qua di far scegliere ai cittadini la denominazione del nuovo Comune la cui scelta sarà rimessa al quesito referendario tra le due alternative:

- 1 – “Rossano - Corigliano”
- 2 – “Corigliano - Rossano”;



RITENUTO che, per quanto precedentemente evidenziato, la consultazione referendaria sulla proposta di legge 182/10[^] debba essere estesa a tutti gli abitanti dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano";

VISTO l'art. 86 del Regolamento interno;

PROPONE

al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, dell'art. 40, comma 4, lett. a), di effettuazione del previsto referendum consultivo, a tutti gli elettori dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, sulla proposta di legge n. 182/10[^] secondo l'allegato schema di deliberazione e di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13/1983.

Allegato**SCHEMA DI DELIBERAZIONE****CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**

Seduta del _____

Deliberazione n. _____ del _____

OGGETTO: Proposta di legge n. 182/10^A di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano"- Deliberazione di effettuazione del Referendum.

Il Consiglio regionale**PREMESSO CHE:**

- è stata presentata una proposta di legge n. 182/10^A di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano";

VISTI:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che *"la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni"*;
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ai sensi del quale *"...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale."*;

VISTA la legge regionale n. 13 del 1983 ed in particolare:

- l'articolo 32 stabilisce che prevede che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti".
- l'articolo 40, comma 1 in base al quale il Consiglio regionale *"prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ..., delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio"*;
- l'articolo 40, comma 3 secondo cui, in caso di referendum consultivi, *"la deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge"*;
- la lettera a) del comma 4 dell'art. 40 che nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, di tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

VISTA la proposta di legge n. n. 182/10^A di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano" della provincia di Cosenza, iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n. 42093 del 31/10/2016;

CONSIDERATO CHE:

- la Prima Commissione “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all’approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori dei comuni di Corigliano Calabro e di Rossano della provincia di Cosenza;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/83, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera a) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano della provincia di Cosenza; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

ATTESO CHE per il calcolo dell’ammontare del rimborso del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, il numero degli elettori interessati alla consultazione referendaria è pari 68.646, corrispondente a numero 74 sezioni;

RITENUTO:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell’iter procedurale;
- di procedere all’effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

RILEVATO che ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della L.R. 13/1983 la deliberazione consiliare di effettuazione del referendum consultivo deve indicare, in quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;

udito il relatore;

a voti

DELIBERA

- a) di procedere all’effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sulla Proposta di legge n. 182/10[^] di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano";
- b) per l’effetto, che il Presidente della Giunta regionale proceda all’indizione del referendum consultivo, tra le popolazioni interessate, sulla proposta di legge n. 182/10[^] di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano";
- c) di definire nei seguenti termini i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:
 - a. “Volete l’istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Corigliano Calabro e di Rossano?”
 - b. “Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune?
 - a) Rossano – Corigliano

- b) Corigliano – Rossano”;
- d) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- e) di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;
- f) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
- g) di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati;
- h) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**CITTÀ di ROSSANO**

(Provincia di Cosenza)

www.rossano.eu**Il Sindaco****Consiglio Regionale della Calabria**
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 4.6.124 del 21/11/2016Classificazione 1.R.2.2*Al Presidente Commissione Affari
Costituzionali, On. Franco Sergio
Via Cardinale Portanova
89123 Reggio Calabria*Prot. Gab.: 60 14/11/2016Prot. GEN 37539

OGGETTO: Invio delibere consiliari - Fusione comuni di Corigliano Calabro e Rossano.

Con la presente si trasmettono le Delibere adottate ed esecutive dei rispettivi Consigli Comunali, nell'ordine temporale,

-Delibera Consiglio Comunale di Rossano N 1 del 16/01/2015;

-Delibera Consiglio Comunale di Corigliano Calabro N 3 del 01/02/2016;

con le quali si è dato corso all'atto d'impulso in favore della Fusione dei due Comuni ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente.

In attesa delle audizioni dei due sindaci e iniziative previste dall'iter e che codesto ufficio riterrà opportuno proporre, si resta a disposizione per ogni forma di collaborazione che sarà richiesta.

Distinti saluti.

Dalla residenza comunale, li 15.11.2016

**Il Sindaco**
Stefano MASCARO



COMUNE di ROSSANO
 (Provincia di Cosenza)
 www.comune.rossano.cs.it

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 1 del 16 Gennaio 2015

OGGETTO: Esame della proposta di fusione dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro presentata da "Comitato per la Fusione dei Comuni di Corigliano e Rossano". (L.R. n.15 del 24 novembre 2006. "Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni" e, artt. 15 e 16 del D. Lgs. N.267 del 28 agosto 2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali").

L'anno Duemilaquindici, addì Sedici del Mese di Gennaio alle ore 18:00 nella Sede Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

1. Scarcello Vincenzo Antonio	Presidente	SI	14. Marino Ermanno	Consigliere	SI
2. Antoniotti Giuseppe	Sindaco	SI	15. Mascaro Giuseppe	"	SI
3. Antonelli Lorenzo Maria	Consigliere	SI	16. Mascaro Stefano	"	SI
4. Barone Antonio	"	NO	17. Micciullo Antonio	"	SI
5. Calabrò Pietro	"	SI	18. Napolitano Domenico	"	SI
6. Calabrò Teodoro	"	SI	19. Olivo Adelina	"	SI
7. Campana Teresa	"	NO	16. Primerano Giuseppina Lib.	"	SI
8. Curia Giovannina	"	SI	21. Rapani Ernesto	"	SI
9. De Simone Giovanni	"	SI	22. Scalise Natale	"	SI
10. Falco Cosimo	"	SI	23. Scigliano Antonio	"	SI
11. Graziano Antonio	"	SI	24. Trento Leonardo	"	SI
12. Graziano Massimo	"	SI	25. Uva Anna Patrizia	"	SI
13. Lucisano Pietro	"	SI		TOTALE	23

Assume la presidenza il Consigliere Avv. Vincenzo Antonio Scarcello con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Nicola Middonna.

Per il Consigliere DE SIMONE il processo di fusione è ben avviato e si sente protagonista in positivo dello stesso, dichiara che il Consiglio Comunale è pronto a prendersi tutte le sue responsabilità e invita tutti a evitare frizioni, protagonismi e campanilismo.

Il Consigliere CURIA, dopo i rituali saluti ai presenti, interviene per esprimersi a favore della fusione e ai benefici economici connessi, assicurando che l'identità e le tradizioni di ciascuna cittadina rimarranno al di là della fusione.

Il Consigliere RAPANI si dichiara convinto sostenitore della fusione con Corigliano C., ringrazia il pubblico accorso numeroso per questa seduta di Consiglio e si augura che pure il Consiglio Comunale di Corigliano proceda avanti spedito nel processo di fusione.

Comunica che la Regione Calabria ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale il Decreto "Sblocca Italia" per impedire le Trivellazioni nel Mare Jonio, si sofferma sulle recenti problematiche che hanno riguardato il nostro territorio come gli sbarchi (che creeranno non pochi problemi alla flotta peschereccia del Porto di Corigliano) e le aggressioni agli automobilisti in transito nell'area urbana.

A proposito di Area Urbana, RAPANI chiede che la stessa venga reinserita nel Q.T.R.P. (per come deliberato in un precedente Consiglio Comunale) della Regione Calabria e che si rafforzi l'attività di informazione e sensibilizzazione ai fini del raggiungimento e conclusione del processo di fusione a partire dalle scuole.

Il Consigliere TRENTO ricorda che già nel 2002 alcuni Consiglieri inoltrarono formale richiesta ai Presidenti dei due Consigli Comunali per avviare il processo di fusione e come nel 2007 fu avviato il Piano Strutturale Associato e riconosciuta l'Area Urbana Rossano-Corigliano e come poi nel 2009 la Giunta Regionale a guida Scopelliti provò a disconoscerla.

Secondo TRENTO, vi è un immenso patrimonio e ricchezze che vanno valorizzate e che non hanno nulla da invidiare ad altre zone della Regione e dell'Italia, ma occorre coalizzarsi e fare rete per tentare di uscire da una situazione nella quale il nostro territorio è venuto a trovarsi anche a seguito delle numerose problematiche esistenti e delle spoliazioni che negli ultimi anni ha subito.

Per tali motivi la fusione deve essere vista come un obiettivo non solo del Sindaco e della Giunta, ma dell'intero Consiglio Comunale.

Nel suo intervento il Consigliere Stefano MASCARO richiama all'unità al fine di riottenere ciò che è stato tolto a questo territorio e vede la fusione come ultima spiaggia per la sopravvivenza del territorio.

Si unisce al Consigliere Trento per chiedere una maggiore visibilità politica per questo territorio da parte del Presidente Oliverio e auspica interventi immediati.

Il Consigliere Giuseppe MASCARO saluta i numerosi intervenuti alla seduta, tra i quali siedono alcuni vecchi amministratori del Comune, e parla di scelta consapevole di fusione che non è dettata (come per i piccoli comuni) da uno stato di necessità, ma che trova la sua ragion d'essere nel riscatto dalle mortificazioni subite da parte dei cittadini di tutto il territorio. Dichiaro che avrebbe preferito una unione dei due Comuni e che comunque non pregiudica il progetto di fusione che oramai è improcrastinabile.

Propone, infine, una cabina di regia per promuovere nella cittadinanza gli effetti benefici derivanti dalla fusione.

Alle ore 20,40 viene dichiarata chiusa la discussione ed il Presidente del Consiglio Comunale legge la proposta di delibera che è stata distribuita in quattro pagine a ciascun Consigliere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

Che le Amministrazioni Comunali di Rossano e Corigliano Calabro, recepite anche le istanze delle associazioni che operano sul territorio, hanno dato avvio a livello politico ed istituzionale ad un attivo dibattito sull'opportunità di giungere alla costituzione di un Comune Unico ed intendono iniziare il percorso per valutare insieme alla collettività ed agli enti competenti la fusione dei due Comuni;

Che il dibattito tra i cittadini dei due Enti locali si è arricchito con riflessioni di carattere storico e civile, comprovanti i loro forti legami territoriali, sociali, economici e culturali;

Che la realizzazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni storiche, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di migliorare la qualità dell'amministrazione ed avviare progetti sostenibili per lo sviluppo locale;

Che gli obiettivi che tale progetto di semplificazione istituzionale si propone attengono, in particolare, ad un miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oltre che ad una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi naturalmente comporta;

Che la fusione dei comuni può portare ad una valorizzazione politica, amministrativa ed economica in un territorio che, considerato il suo complesso, accoglierà una comunità di oltre 80.000 abitanti residenti;

Che l'istituzione per fusione del nuovo comune risponde all'esigenza di identificare e sostenere nuovi fattori di competitività per il settore industriale, turistico, commerciale, amministrativo, agricolo ed agro-alimentare, individuando, nel contempo, strumenti utili a contrastare la marginalizzazione territoriale e la perdita di competitività subita dal territorio in generale e dal settore produttivo in particolare;

Che nel territorio dei due Comuni sorgeranno a breve importanti opere infrastrutturali, già finanziate, di grande rilievo:

- a) *L'avvio e la conclusione dei lavori, nonché l'entrata in esercizio, del nuovo ospedale della Sibaritide quale Polo Sanitario di eccellenza del territorio;*
- b) *L'avvio e la conclusione dei lavori, nonché l'entrata in esercizio, del nuovo depuratore pensato a suo tempo dai due Comuni in forma consortile, quale strumento di risoluzione dei problemi ambientali ostativi al rilancio dello sviluppo turistico sulla costa; e – più in generale – la definizione di una politica ambientale più aderente alle vocazioni (turistiche ed agricole) del territorio ed alle esigenze della sua messa in sicurezza;*

Che già nel 2007 i Consigli Comunali di Rossano e Corigliano Calabro hanno approvato il patto per lo sviluppo dell'area urbana e che con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 159 dell'8.4.2009 sono state identificate le aree urbane che hanno una particolare propensione allo sviluppo, tra cui quella di Corigliano e Rossano, successivamente riconosciuta anche a livello Ministeriale;

Che l'area urbana Corigliano – Rossano è una realtà importante che si sta strutturando, in maniera sinergica e con il metodo della partecipazione e del coinvolgimento, anche con gli altri comuni contermini attraverso la costruzione di strumenti di pianificazione, di promozione e di valorizzazione del territorio nel suo complesso:

- 1) *il piano strutturale associato (PSA) che l'area urbana ha strutturato con i Comuni di Cassano Allo Ionio, Crosia e Calopezzati;*
- 2) *il piano integrato di sviluppo urbano (PISU);*
- 3) *i piani strategici dei Comuni Corigliano – Rossano, strutturati in modo che convergano verso scenari di sviluppo comuni a medio e lungo termine;*
- 4) *il sistema turistico locale «Terre Ionico Silane» (STL);*
- 5) *i progetti integrati di sviluppo locali (PISL);*
- 6) *i Gruppi di Azione Costiera (GAC) - «I Borghi Marinari della Sibaritide»;*
- 7) *il progetto integrato per la valorizzazione dei centri storici della Calabria «i Borghi dei Castelli, delle Grotte, dei Monasteri»;*

Che sono stati, altresì, avviati contatti per pervenire ad anticipare gli effetti della fusione su:

- a) *la gestione associata della Centrale Unica di committenza (CUC);*
- b) *una comune programmazione culturale e turistica, per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e la promozione dell'offerta turistica;*
- c) *la valorizzazione dei borghi marinari di Schiavonea e S. Angelo, anche in vista di un loro futuro collegamento, lungo il litorale che ricade nell'area urbana da fondere;*

Che tali iniziative, pur necessarie e dai risultati a volte anche apprezzabili, oggi si dimostrano non sufficienti per accettare e rilanciare la grande sfida del profondo e rapido cambiamento istituzionale richiesto dalle mutate condizioni sociali ed economiche del nostro Paese;

che la semplice resistenza e protesta, pur giusta e legittima, non è stata fin qui in grado di arrestare il progressivo impoverimento di presenze istituzionali ed amministrative essenziali per la convivenza civile e lo sviluppo economico;

Che a tanto ha reagito anche la "società civile" che, attraverso le libere Associazioni operanti sul territorio, le forze economiche e le organizzazioni sociali, ha sviluppato un intenso e costruttivo dibattito pervenendo all'elaborazione ed alla formalizzazione di una proposta di fusione dei comuni di Corigliano e Rossano, come forte elemento di rottura capace di ridare fiducia ed entusiasmo;

Che tale iniziativa si colloca pienamente nello spirito della recente Politica Nazionale (L. n.56/2014, Legge di stabilità 2015, lavori Commissione sulla spending review) ed anzi la sopravanza in considerazione dell'entità demografica dei due Comuni da fondere che superano gli 80.000 residenti e dell'importanza del contesto territoriale, creando così la terza Città dell'intera Regione Calabria;

Che il senso della fusione va al di là della mera realizzazione di un unico centro di governo di una porzione di territorio, sia per via del miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e dell'erogazione dei servizi che ne deriverà, sia per la sua straordinarietà, che consentirà di chiedere ed ottenere l'apertura di un tavolo di discussione con il Governo centrale e con quello Regionale (necessario soggetto partecipe del procedimento di fusione) per:

- 1) *convenire su misura e forma delle incentivazioni economiche e finanziarie previste dalle norme per il decennio successivo alla fusione;*
- 2) *richiedere ed ottenere garanzie e tempi certi per:*
 - a) *La concreta attuazione di un progetto di rilancio del Porto di Corigliano, che lo veda, esclusivamente, al servizio della vocazione turistica del territorio e al centro di un progetto di sviluppo economico e commerciale e non utilizzato per fini e scopi che ne potrebbero pregiudicare l'uso a cui è destinato;*
 - b) *La riapertura del già Tribunale di Rossano nell'ambito della nuova delega sulla geografia giudiziaria che il Governo deve chiedere alle Camere, in coerenza con i reiterati pronunciamenti del Parlamento, le deliberazioni unanimi del Consiglio Regionale, di quello della Provincia di Cosenza e di tutti i Consigli dei Comuni del Circondario;*
 - c) *L'attuazione di un'efficace politica dei trasporti intermodale per l'intera area, che contempra interventi strutturali e/o funzionali sulla SS 106 (strada della morte) nel tratto che interessa il territorio dei due Comuni deliberanti, sul trasporto ferroviario a partire dalle tratte brevi a servizio del traffico pendolare, sul Porto di Corigliano;*

- d) *Il ripensamento della qualità della presenza sul territorio di importanti presidi amministrativi, direttamente collegati, per i servizi erogati, con le attività economiche e con il loro sviluppo (Agenzia delle Entrate, Inail, etc.) con la possibilità di istituire la casa del welfare;*

Considerato

Che la proposta è riconducibile alle ipotesi disciplinate dallo Statuto comunale;

Visti

Il D. Lgs n. 267 del 28 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

La L. n. 56 del 7 aprile 2014 (Legge Del Rio), art. 1, com. 116 e segg.;

L’art. 46, c. 5 dello Statuto Regionale, il quale prevede che *“La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promuovendo la fusione”*;

La Legge della Regione Calabria n. 15 del 24 novembre 2006 “Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni” ed, in particolare, l’art. 5, rubricato come *“Fusione di Comuni”* al comma 3 prevede che *“l’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali”*;

La Legge della Regione Calabria del 5 aprile 1983 n. 13 “Norme di attuazione dello statuto per l’iniziativa legislativa popolare e per i *“referendum”* ed, in particolare: Art.40 (*referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di un nuovo Comune e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali*), per come novellato dall’art. 1 L.R. n.17 del 30.05.2012, al comma 1 prevede che *“Prima di procedere all’approvazione di ogni progetto di legge che comporti l’istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio Regionale delibera l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio”*;

Con il voto favorevole unanime dei 22 Consiglieri oltre al Sindaco presenti e votanti, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

Di ritenere la narrativa che precede quale parte integrante della presente delibera.

Di dare impulso al procedimento di fusione dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, con la previsione dell'istituzione dei municipi e di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali;

Di sottoporre la presente deliberazione a referendum popolare secondo le vigenti disposizioni legislative regionali;

Di trasmettere, all'uopo, copia della presente delibera unitamente a quella che adotterà il Comune di Corigliano e d'intesa con lo stesso, alla Regione Calabria, e per essa al Presidente della Giunta ed a quello del Consiglio per la partecipazione al procedimento nell'ambito delle proprie competenze, sul piano legislativo e su quello amministrativo, dovendosi altresì, all'esito, procedere alla conseguente modifica delle circoscrizioni comunali;

Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Corigliano Calabro.

Indi, con successiva votazione, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i. con voti favorevoli unanimi, su n.22 Consiglieri oltre al Sindaco presenti e votanti.

Alle ore 20 e 50, il Presidente del Consiglio scioglie la seduta.

Si da atto che le dichiarazioni testuali dei Sigg. Consiglieri sono contenute nella registrazione della seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Eugenio Felicetti
Eugenio Felicetti



Città di Rossano
(Provincia di Cosenza)
www.rossano.eu

Il Sindaco

Consiglio Comunale 16 gennaio 2015 - Delibera fusione comuni Rossano e Corigliano
Documento allegato alla delibera – Intervento Sindaco di Rossano Giuseppe Antoniotti

Illustrissimo Presidente del Consiglio comunale,
Signori consiglieri,
Spettabile Giunta municipale,

Oggi le Città di Rossano e Corigliano, attraverso i rispettivi Consigli comunali convocati nelle stesse ore per deliberare la fusione dei due Municipi, stanno per scrivere una pagina di storia straordinaria, che, in qualunque caso, tratterà il destino futuro di queste due comunità.

In un momento di grande crisi e di grandi incertezze istituzionali e politiche, dal territorio della Sibaritide, vittima eccellente degli effetti nefasti e tragici della crisi economica nazionale, giunge un segnale positivo e di speranza. Non potrei descrivere in altro modo l'atto che, questa sera, le Assemblee civiche dell'Area urbana saranno chiamate a deliberare.

Le classi di governo di Rossano e Corigliano hanno ora la possibilità di trasmettere un segnale positivo, che vuole essere di buon auspicio per tutti, riconoscendo le due popolazioni amministrare come pronte a compiere un importante passo in avanti.

Ritengo, come ho già spesso ribadito, che i migliori ingegni delle due Città abbiano avuto il merito di far comprendere ai cittadini di essere tutti parte di una stessa comunità, di uno stesso territorio e di uno stesso destino. Oggi, spinti da questa speranza, ci sentiamo pervasi da una grande capacità di pensare e progettare nuove geometrie istituzionali.

Ci candidiamo, infatti, con forza, nella nostra **dimensione ottimale di territorio della Sibaritide**, a diventare Comune unico e a gestire alcuni dei servizi che fino ad oggi hanno gestito gli enti sovracomunali, certi che, conoscendo a pieno le reali esigenze di questo comprensorio, potremo renderli massimamente efficienti per i cittadini. Giacché, in quanto forma associativa "dal basso", **la fusione rappresenta**





E ancora, avremmo più potere contrattuale nell'indurre le autorità competenti ad un ripensamento sulla qualità e della presenza sul territorio di importanti presidi amministrativi, direttamente collegati, per i servizi erogati, con le attività economiche e con il loro sviluppo, come **l'Agenzia delle Entrate e l'Inps**.

Attraverso la fusione, inoltre, potremmo richiedere ed ottenere garanzie e tempi certi per la riapertura del **Tribunale della Sibaritide (Rossano)** nell'ambito della nuova delega sulla geografia giudiziaria; o l'attuazione di un'efficace politica dei trasporti intermodale per l'intera area, che contempra interventi strutturali definitivi di ammodernamento **della Strada Statale 106 – Megalotto Otto e Nove**, nel tratto che interessa il territorio dei due Comuni deliberanti.

Così come potremmo puntare al potenziamento del trasporto ferroviario, a partire proprio dalle tratte brevi a servizio del traffico pendolare destinato sul **Porto della Sibaritide (Corigliano)**. E sappiamo come, nella storia, vicino alle grandi vie di comunicazioni si sia sempre sviluppata la ricchezza dei popoli o almeno di quelli che hanno saputo approfittarne.

Insomma, un cammino affascinante e di riscatto ma, ribadisco, impervio e ricco di insidie. Alle **deliberazioni dei Consigli comunali**, seguirà il **referendum consultivo** e, in caso di esito positivo, il Consiglio Regionale provvederà a varare la **legge provvedimento istitutiva del nuovo Comune**, con la conseguenziale nascita di un'unica municipalità guidata provvisoriamente da un commissario fino all'elezione dei nuovi amministratori.

Saranno mantenuti i vecchi municipi con il compito di rappresentare le istanze dei loro territori rapportandosi con gli organi del nuovo comune. Tutto ciò **non impedisce, in futuro, di valutare ulteriori possibilità aggregative**, con lo stesso **Comune di Crosia e/o con il Comune di Cassano Jonio**. Ma questo dovrà essere **il futuro del futuro prossimo**.

Come quei che va di notte, che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte, Ricordando ciò che Dante disse di Virgilio, oggi dico a voi amici amministratori e cari concittadini: Sentiamoci come chi, nel suo piccolo ma orgogliosamente, prova a fare la sua parte, fosse anche solo una goccia in un oceano. **Noi stiamo provando a dare un seguito alla nostra Storia**.

Senza pregiudizi, e mettendo da parte ogni campanilismo, questa classe di governo ha inteso, forse più di chiunque altro suo predecessore, probabilmente perché provata dalle ingiustizie subite negli ultimi anni, che l'unione fa la forza. E che il **futuro dei nostri figli e la sopravvivenza di questo territorio** passano



obbligatoriamente dalla **fusione di queste due grandi e nobili realtà**, che portano con sé memorie e tradizioni antiche e che oggi possono e devono essere condivise.

Oggi iniziamo a percorrere un nuovo cammino, con l'augurio che sia quanto più leggero e luminoso. Certo che **se non mancherà la volontà degli uomini**, con l'aiuto di Dio, avremo forza e capacità di costruire presto **un'entità omogenea forte delle sue radici e che sa guardare con ottimismo ed entusiasmo al futuro**.

Buona strada e che porti alla nascita del comune unico Rossano-Corigliano.



Giuseppe ANTONIOTTI

Rossano, Sede municipale – Venerdì 16 Gennaio 2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Nicola Middonno



IL PRESIDENTE
Avv. Vincenzo Antonio Scarcello

Vincenzo Antonio Scarcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

17 FEB. 2015

La presente delibera viene pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune il _____
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. (Art. 124, 1° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano, 17 FEB. 2015



IL RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE

Antonio Ferruzzi

Divenuta esecutiva il _____
perché pubblicata all'Albo Pretorio il _____
per 10 gg. consecutivi (Art. 124, 1° comma, e Art. 134, 3° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano, li _____

Il Responsabile Ufficio Delibere

Prot. N° 8012

COPIA



CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 DEL 01.02.2016

Oggetto	ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE A SEGUITO DI FUSIONE DEI COMUNI DI CORIGLIANO CALABRO E ROSSANO - DETERMINAZIONI.
----------------	---

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **PRIMO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16,55** presso la Sala Consiliare di Via Municipio di Corigliano Calabro, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale con la presenza dei seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRESENTE	N.	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	GERACI Giuseppe - Sindaco	X	14	TURANO Giuseppe	X
2	OLIVIERI Fabio	assente	15	ALTOMONTE Luigi Francesco	assente
3	MAGNO Pasquale	X	16	ASCENTE Antonio	X
4	BAFFA Alfio	X	17	TORCHIARO Giovanni Antonio	X
5	SPOSATO Yole	X	18	SPEZZANO Giovanni	X
6	MAURO Demetrio	assente	19	FUSARO Carmen Emiliana	X
7	CARAVETTA Angelo	assente	20	SAPIA Francesco	X
8	GATTUSO Ida Elvira	assente	21	AVERSENTE Giorgio	assente
9	ALGIERI Francesco	assente	22	CAMPOLO Gioacchino	assente
10	AVOLIO Maddalena	X	23	CAMPANA Elvira	X
11	PRIMAVERA Adriano Cosimo	X	24	MADEO Francesco	X
12	BRUNO Francesco Giuseppe	X	25	TRIOLO Giorgio	X
13	DARDANO Serafino Giampiero	X			

Presenti N° 17 Consiglieri - Assenti N° 8 Consiglieri

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. **PASQUALE MAGNO**

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Granata Raffaele, Oranges Francesco P., Stellato Mauro, Chiurco Marisa Serafina, Apicella Benito, Mingrone Tommaso e Capalbo Alessandra F.sca.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore **BELLUCCI**.

Il Presidente accertato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

COMUNE CORIGLIANO CAL. Prot. interno N° 8012 del 11-02-2016 Cat. 1 Cl. -6

a tanto ha reagito anche la "società civile" che, attraverso le libere Associazioni operanti sul territorio, le forze economiche e le organizzazioni sociali, ha sviluppato un intenso e costruttivo dibattito pervenendo all'elaborazione ed alla formalizzazione di una proposta di fusione dei comuni di Corigliano e Rossano, come forte elemento di rottura capace di ridare fiducia ed entusiasmo;

tale iniziativa si colloca pienamente nello spirito della recente Politica Nazionale (L. n.56/2014, Legge di stabilità 2015, lavori Commissione sulla *spending review*) ed anzi la sopravanza in considerazione dell'entità demografica dei due Comuni da fondere (Corigliano Calabro e Rossano che superano gli 80.000 residenti) e dell'importanza del contesto territoriale, creando così la quarta Città dell'intera Regione Calabria;

il senso della fusione va al di là della mera realizzazione di un unico centro di governo di una porzione di territorio, sia per via del miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e dell'erogazione dei servizi che ne deriverà, sia **per la sua straordinarietà, che consentirà di chiedere ed ottenere l'apertura di un tavolo di discussione con il Governo centrale e con quello Regionale** (necessario soggetto partecipe del procedimento di fusione) per:

1) *convenire su misura e forma delle incentivazioni economiche e finanziarie previste dalle norme per il decennio successivo alla fusione;*

2) *richiedere ed ottenere garanzie e tempi certi per:*

a) *la concreta attuazione di un progetto di rilancio del Porto di Corigliano, che lo veda, esclusivamente, al servizio della vocazione turistica del territorio e al centro di un progetto di sviluppo economico e commerciale e non utilizzato per fini e scopi che ne potrebbero pregiudicare l'uso a cui è destinato;*

b) *la riapertura del già soppresso Tribunale di Rossano nell'ambito della nuova delega sulla geografia giudiziaria che il Governo deve chiedere alle Camere, in coerenza con i reiterati pronunciamenti del Parlamento, le deliberazioni unanimi del Consiglio Regionale, di quello della Provincia di Cosenza e di tutti i Consigli dei Comuni del Circondario;*

c) *l'attuazione di un'efficace politica dei trasporti intermodale per l'intera area, che contempli interventi strutturali e/o funzionali sulla SS 106 (c.d. strada della morte) nel tratto che interessa il territorio dei due Comuni deliberanti, sul trasporto ferroviario a partire dalle tratte brevi a servizio del traffico pendolare, sul Porto di Corigliano;*

d) *il ripensamento della qualità della presenza sul territorio di importanti presidi amministrativi e uffici pubblici, direttamente collegati, per i servizi erogati, con le attività economiche e con il loro sviluppo, come l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, Uffici Giudiziari, nuovo Municipio, che dovranno essere ubicati in aree baricentriche;*

Ritenuto che in ogni caso, la città di Corigliano Calabro guarda con estremo interesse e favorevolmente alla estensione dell'area cittadina unica ai comuni limitrofi e vicini posti a Nord del Fiume Crati (es.:Cassano allo Jonio) e a Sud del Trionto (es.:

DELIBERA

1. di ritenere la narrativa che precede quale parte integrante della presente delibera;
2. di dare impulso al procedimento di fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, con la previsione dell'istituzione dei municipi e di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali;
3. di sottoporre la presente deliberazione a referendum popolare secondo le vigenti disposizioni legislative regionali, da tenersi in ambedue i territori comunali e che prevede la maggioranza qualificata dei "SI";
4. di trasmettere, all'uopo, copia della presente delibera unitamente a quella che ha già adottato il Civico Consesso di Rossano - fatte salve eventuali integrazioni e modifiche - e d'intesa con lo stesso, alla Regione Calabria, e per essa al Presidente della Giunta ed a quello del Consiglio per la partecipazione al procedimento nell'ambito delle proprie competenze, sul piano legislativo e su quello amministrativo, dovendosi altresì, all'esito, procedere alla conseguente modifica delle circoscrizioni comunali;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Rossano.

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmati all'originale.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Pasquale MAGNO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Salvatore BELLUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11 FEB. 2016

Corigliano Calabro, li 11 FEB. 2016

IL RESPONSABILE
F.to Immacolata PALMIERI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE
F.to Immacolata PALMIERI

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Corigliano Calabro, li 11 FEB. 2016

IL RESPONSABILE
Immacolata Palmieri

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (160) e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (161) .

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (162)(163) .

(160) Vedi gli artt. 131 e 132 .

(161) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(162) Vedi, anche, l' art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(163) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (164) .

(164) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

116. Il Friuli Venezia Giulia (165) , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (166) .

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (167)(168).

(165) Vedi anche X disp. Trans. Fin.

(166) Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia».

(167) Vedi, anche, l' art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(168) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169) ;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (170) .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (171) .

(169) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (172) .

(172) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (173) .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (174)(175) .

(173) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall' art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (176) , né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (177) .

(176) Vedi art. 16, comma primo.

(177) Articolo così sostituito dall' art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione (178) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione (179) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (180) .

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (181) , conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (182) .

(178) Vedi art. 117.

(179) Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

(180) Comma così modificato dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

(181) Vedi art. 118, comma secondo.

(182) Comma così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (183) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (184) .

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (185) .

(183) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(185) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (186) .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (187) .

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (188) .

(186) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(187) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(188) Comma aggiunto dall' art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] (189) .

(189) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (190) .

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(190) Comma abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (191) .

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (192) .

(191) Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell' art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(192) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale (193) dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (194) .

(193) Vedi artt. 134 e 136.

(194) Articolo così sostituito dall' art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (195) .

(195) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] (196) .

(196) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] (197) .

(197) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta (198) ;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige (199) ;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia (200) ;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise (201) ;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia (202) ;

Sardegna (203) .

(198) Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

(199) Vedi art. 116.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(200) Vedi art. 116 e X disp. Trans. Fin.

(201) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall' art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. Trans. Fin.

(202) Vedi art. 116.

(203) Vedi art. 116.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (204) .

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (205) .

(204) Vedi anche XI disp. Trans. Fin.

(205) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

(...)

D.M. 26 APRILE 2016 [\(1\)](#).

MODALITÀ E TERMINI PER L'ATTRIBUZIONE, A DECORRERE DALL'ANNO 2016, DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI PROCEDURE DI FUSIONE. [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2016, n. 102.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e sue successive modificazioni, comma così modificato dall'art. 12 (comma 1, [decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 maggio 2014, n. 68](#)), che testualmente prevede: «Al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono»;

Visto l'[art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), comma inserito dall'[art. 1, comma 18, lettera a\), della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. [20](#) del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del più volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-bis, comma così modificato dall'art. [1, comma 18, lettera b\), legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20, il quale stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i

D.M. 26 APRILE 2016 [u](#).

termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3;

Visto il [decreto del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2015](#) con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;

Ritenuto che a seguito della diversa disciplina intervenuta in materia di fusioni tra enti locali, i decreti del Ministero dell'interno risultano superati e quindi si rende necessario, a valere dall'anno 2016, rideterminare le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle fusioni per incorporazione;

Ritenuta, altresì, la necessità, al fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione in riduzione delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi già attribuiti;

Visto, altresì, il comma 5 dell'indicato art. [20](#) del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con [decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318](#), attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 17 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1. Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2016, le modalità ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Art. 2. Modalità di attribuzione del contributo

1. Dall'anno 2016, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai

D.M. 26 APRILE 2016 [u](#).

medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.

2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianità pari a dieci anni. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Art. 3. Termini inoltro della documentazione

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, Ufficio sportello unioni all'indirizzo, mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno il contributo erariale decennale è attribuito:

nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

Art. 4. Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

D.M. 26 APRILE 2016 [u](#).

2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (comma 229)

Publicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

Art. 1

(...)

Comma 229

229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

L. 7 aprile 2014, n. 56 – Art. 1, cc. 116 – 134.***Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.***

Publicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

Vedi, anche, l' *art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.*

Art. 1.**In vigore dal 19 agosto 2014**

(...)

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. *L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:* 'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'.⁽²²⁾

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento

agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”. – **Art. 20.**

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

(...)

Art. 20 Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali ⁽³⁰⁸⁾

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo [1, comma 130](#), della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari. ⁽³⁰⁹⁾

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. ⁽³¹⁰⁾

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. ⁽³¹¹⁾

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Art. 20.

(308) Articolo modificato dalla [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 118-bis, L. 7 aprile 2014, n. 56](#), inserito dall'[art. 23, comma 1, lett. f-ter\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(309) Comma inserito dall'[art. 1, comma 18, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(310) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 18, lett. b\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(311) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 10 ottobre 2012](#), il [Decreto 11 giugno 2014](#), il [Decreto 21 gennaio 2015](#) e il [D.M. 26 aprile 2016](#).

(...)

D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (Art. 14)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

(...)

Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali ⁽¹⁸⁸⁾

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 ⁽¹⁹⁹⁾;
- c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2. ⁽¹⁷⁶⁾

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a

decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'*articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. ^{(161) (198) (204)}

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. ^{(162) (200)}

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita ^{(201), (162)}

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'*articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* e integrano le disposizioni recate dall'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008*.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'*art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'*articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'*art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*».⁽¹⁶²⁾

8. I commi 1, 2, e 5 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* è sostituito dal seguente:

«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'*art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento

dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'*art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno

⁽²⁰²⁾.

13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e dall'*articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'*articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati. ^{(169) (207)}

13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119*. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale. ⁽¹⁷⁰⁾

13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. ⁽¹⁸¹⁾

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato *articolo 24*, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. ^{(162) (187)}

14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' *articolo 38*. ^{(163) (174) (205)}

14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti. ^{(163) (197)}

14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune,

successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'*articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.* ⁽¹⁷¹⁾

15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato *articolo 78 del decreto-legge n. 112* per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. ⁽¹⁷²⁾

15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. ⁽¹⁶³⁾

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano. ⁽¹⁶³⁾

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure: ⁽¹⁶⁴⁾

- a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
- b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* e dell'*articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*;
- c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
- e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; ⁽¹⁶⁵⁾

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' *articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento; ⁽¹⁶⁶⁾

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. ⁽¹⁷³⁾

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito con modificazioni dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. ⁽¹⁶²⁾

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'*articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito

degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. ^{(162) (175) (203)}

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti. ^{(163) (196)}

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. ⁽¹⁶³⁾

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; ⁽²⁰⁶⁾
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'*articolo 118, quarto comma, della Costituzione*;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica. ⁽¹⁸⁶⁾

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. ^{(179) (180) (193)}

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. ⁽¹⁸²⁾

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'*articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione*, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. ⁽¹⁸³⁾

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in

ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. ⁽¹⁸⁴⁾

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'*articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. ^{(185) (208)}

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; ^{(189) (185)}
- b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 ^{(190) (195)}

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹⁸⁵⁾

31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. ⁽¹⁹⁴⁾

[32. Fermo quanto previsto dall'*art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: ⁽¹⁷⁷⁾

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; ⁽¹⁷⁸⁾
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. ^{(168) (191) (192)}]

33. Le disposizioni di cui all'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

33-bis. All' *articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai *commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse». ⁽¹⁶⁷⁾

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. ⁽¹⁶⁷⁾

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall' *articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010. ⁽¹⁶⁷⁾

(161) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(162) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(163) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(164) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(165) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).

- (166) Lettera inserita dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).
- (167) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.
- (168) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 1, comma 117, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal medesimo *art. 1, comma 117, L. 220/2010*, come sostituito dall'*art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, dall'*art. 20, comma 13, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.
- (169) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 9, lett. a), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (170) Comma inserito dall'*art. 2, comma 9, lett. b), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (171) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 9, lett. c), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (172) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 9, lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (173) Comma modificato dall'*art. 2, comma 9, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.
- (174) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, l'*art. 1, comma 26-ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.
- (175) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (176) Per l'estensione delle misure previste dal presente comma, vedi l'*art. 20, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.
- (177) Alinea così modificato dall'*art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.
- (178) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.
- (179) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e dall'*art. 16, comma 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.
- (180) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.
- (181) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61*.
- (182) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 107, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.
- (183) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.
- (184) Comma sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 107, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014. Precedentemente il presente comma era stato modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, sostituito dall'*art. 20, comma 2-quater, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, e nuovamente modificato dall'*art. 16, commi 10 e 24, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e dall'*art. 29, commi 11 e 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.
- (185) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.
- (186) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, come modificato dall'*art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (187) A norma dell'*art. 13, comma 17, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*, l'addizionale Commissariale per Roma Capitale, di cui al presente comma, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
- (188) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, comma 6, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 21013, n. 305).
- (189) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b) e b-bis). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 23, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (190) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b) e b-bis).
- (191) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.
- (192) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (193) Sull'applicabilità degli obblighi di esercizio associato, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 121, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (Art. 14)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

- (194) Comma inserito dall' *art. 1, comma 450, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (195) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l' *art. 4, comma 6-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.
- (196) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 89 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis, promossa in riferimento all'art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.
- (197) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 settembre 2010*, il *D.M. 27 dicembre 2010* e il *D.M. 10 novembre 2011*.
- (198) Per la riduzione dei trasferimenti erariali previsti dal presente comma vedi, per l'anno 2011, il *D.M. 9 dicembre 2010* e, per l'anno 2012, il *D.M. 22 marzo 2012*. Per la ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario vedi, per l'anno 2011, il *D.P.C.M. 28 gennaio 2011*. Per l'anno 2012, vedi il *D.M. 13 marzo 2012*.
- (199) Vedi, anche, il comma 131 dell' *art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*.
- (200) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 119, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, l' *art. 7, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149* e il *D.M. 24 novembre 2011*.
- (201) Sull'applicabilità della sanzione prevista dal presente comma vedi il comma 148 dell' *art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*.
- (202) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 dicembre 2010*.
- (203) Vedi, anche, il comma 34 dell' *art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (204) Vedi, anche, l' *art. 6, comma 15-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.
- (205) Vedi, anche, l' *art. 16, comma 12-octies, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.
- (206) Sui termini di applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° febbraio 2013, n. 11*.
- (207) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 2, D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51*.
- (208) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 settembre 2013*.

(...)

L. 5-5-2009 n. 42 (Art. 12)**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

Publicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

(...)

Art. 12. *(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)*

1. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all' [articolo 11](#), comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell' [articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#) ⁽²⁵⁾;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all' [articolo 11](#), comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale ⁽²⁶⁾;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

L. 5-5-2009 n. 42 (Art. 12)

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

(25) La Corte costituzionale, con [sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201](#) (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

(26) La Corte costituzionale, con [sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201](#) (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

(...)

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 – Art. 31

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(...)

Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività(*Art. 34 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del 1998*)

In vigore dal 24 maggio 2001

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'*articolo 2112 del codice civile* e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'*articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428*.

(...)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Artt. 15 - 17)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Publicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(...)

Articolo 15 *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* (39) (42)

In vigore dal 6 maggio 2014

1. A norma degli *articoli 117 e 133 della Costituzione*, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. ⁽⁴⁰⁾

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. ^{(41) (38)}

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'*articolo 118 della Costituzione*.

(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi, anche, l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(40) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(41) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(42) Il presente articolo corrisponde all'*art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Normativa nazionale
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Artt. 15- 17)
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 16 *Municipi* (43) (44)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

(43) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

(44) Il presente articolo corrisponde all'[art. 12, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

Articolo 17 *Circoscrizioni di decentramento comunale* (47) (49) (50)

In vigore dal 26 dicembre 2012

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. ⁽⁴⁵⁾
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. ⁽⁴⁶⁾
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria. ⁽⁴⁸⁾

Normativa nazionale
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Artt. 15- 17)
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(45) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008; successivamente, il medesimo art. 2, comma 29, lett. a), L. 244/2007, come modificato dall'art. 42-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che tale disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive al 1° marzo 2008.

(46) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 29, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008; successivamente, il medesimo art. 2, comma 29, lett. b), L. 244/2007, come modificato dall'art. 42-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che tale disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive al 1° marzo 2008.

(47) Per la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, di cui al presente articolo, vedi l'art. 2, comma 186, lett. b), L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(48) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 23 novembre 2012, n. 215.

(49) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(50) Il presente articolo corrisponde all'art. 13, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(...)

D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. (Art. 15)

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Publicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68.*

(...)

15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti ⁽⁵⁶⁾.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi ⁽⁵⁷⁾.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso ⁽⁵⁸⁾.

(56) Comma così modificato dal n. 1) della lett. *d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(57) Comma così modificato dal n. 2) della lett. *d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(58) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68*, poi dall'*art. 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415* e, infine, dal n. 3) della lett. *d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(...)

L. 13 marzo 1980, n. 70. (Art. 3)

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

Publicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 1980, n. 79.

(...)

3. 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli *articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli *articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352*, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'*articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli *articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122*, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

(...)

L. 23 aprile 1976, n. 136. (Art. 17)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Publicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 1976, n. 108.

(...)

17. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della *legge 25 maggio 1970, n. 352*, sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dal nono comma del presente articolo ⁽¹²⁾.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni ⁽¹³⁾.

Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale ⁽¹⁴⁾.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale ⁽¹⁵⁾.

L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento ⁽¹⁶⁾.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli edempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni ⁽¹⁷⁾.

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440* e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'*articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti ⁽¹⁸⁾.

(12) Comma così modificato dal n. 1) della lettera *b*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(13) Periodo aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(14) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(15) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(16) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera *b*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(17) Comma così modificato dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(18) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 5, L. 16 aprile 2002, n. 62*.

(...)

Codice Civile - art. 2112.**Codice Civile - art. 2112.****Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda ⁽²⁾.**

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento ⁽¹⁾.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Lo stesso articolo 32 ha, inoltre, disposto che restano fermi i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia. Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del

Codice Civile - art. 2112.

presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.».

⁽²⁾ Articolo prima modificato dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. Il testo in vigore fino a tale data così disponeva: «Trasferimento dell'azienda. In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda».

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 9, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 251 del 2004 era il seguente: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676».

L. 7 giugno 1991, n. 182 (1)**Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141.

- 1.** 1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (2).
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni (3).

(2) Comma così modificato dal comma 142 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(3) Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, poi modificato dall'art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43 ed infine così sostituito dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

- 2.** 1. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio (4), ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data (5) (6).

(4) Per l'anticipo del termine al 10 febbraio 2005, in occasione delle elezioni amministrative dell'anno 2005, vedi l'art. 1, D.L. 1° febbraio 2005, n. 8; per il posticipo del termine al 27 febbraio 2008, in occasione delle elezioni amministrative dell'anno 2008, vedi l'art. 5, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24; per l'anticipo del termine al 24 gennaio 2010, in occasione delle elezioni amministrative nella provincia di L'Aquila, vedi il comma 2 dell'art. 1-*bis*, D.L. 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 165.

(5) Comma così modificato dal comma 142 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(6) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 e poi dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

L. 7 giugno 1991, n. 182 (1)

3. 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (7).

(7) Articolo prima sostituito dall'art. 4, L. 25 marzo 1993, n. 81, poi così modificato dall'art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

4. 1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.

5. 1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3 , e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 .

6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L. 7 giugno 1991, n. 182 (1)

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.
(BUR n. 26 del 14 aprile 1983)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 30 maggio 2012, n. 17, 1 marzo 2016, n. 9, 27 dicembre 2016, n. 43 e 6 aprile 2017, n. 10))

TITOLO I
INIZIATIVA POPOLARE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(*Titolari dell'iniziativa popolare*)

1. Il diritto d'iniziativa previsto negli artt. 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
- 2) ad ogni Consiglio Comunale di Comune capoluogo di provincia;
- 3) ad almeno tre Consigli comunali;
- 4) ad ogni Consiglio provinciale.

Art. 2
(*Leggi escluse dall'iniziativa popolare*)

1. Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;
- 2) d'istituzione di tributi propri della Regione.

Capo II
Iniziativa degli elettori

Art. 3
(*Modalità*)

1. L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in artt. sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1) della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

2. La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4

(Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte)

1. I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.
2. L'ufficio di Presidenza decide in merito entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.
3. In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.
4. L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5

(Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.)

1. Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.
2. I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di 4 facciate, ognuna di 25 righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.
3. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.
4. La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro 10 giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al primo comma dell'art. 7.

Art. 6

(Raccolta delle firme)

1. Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto applicabili.

Art. 7*(Deposito della proposta)*

1. La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono, presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate dalla relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta ai sensi dello art. 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.
2. La Segreteria del Consiglio regionale mediante processo verbale nel quale rilascia copia, da atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8*(Decadenza della proposta)*

1. La proposta s'intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.
2. Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa. In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9*(Spese di autenticazione)*

1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.
2. I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
3. Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.
4. Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli le materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

Art. 10*(Ammissibilità della proposta)*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.
2. Qualora non si raggiunga l'unanimità delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

3. Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

4. Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11

(Esame e discussione)

1. Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12

(Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio)

1. In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà d'illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

2. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

3. Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

Capo III

Iniziativa dei consigli comunali e provinciali

Art. 13

(Modalità dell'iniziativa)

1. I Comuni e le Province ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 dell'art. 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, dalla relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

2. Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 4¹ indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

¹ Nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è erroneamente citato l'art. 41.

3. La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.
4. Qualora pervengano proposte da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completa il numero dei Comuni richiesti dall'art. 1.
5. Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena d'inammissibilità, entro i seguenti termini:
 - a) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni capoluoghi di provincia e dai Consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;
 - b) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.
6. Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.
7. Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.
8. Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12.

Capo IV
Disposizioni comuni

Art. 14

(Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Le proposte d'iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15

(Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi)

1. La Commissione consiliare che sia investita dall'esame di più proposte d'iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli artt. 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.
2. Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO II
REFERENDUM POPOLARE

Capo I
Referendum abrogativo

Art. 16
(Titolari dell'iniziativa)

1. Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero a due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17
(Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo)

1. Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
- 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
- 3) le leggi tributarie di bilancio;
- 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative
- 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
- 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 18
(Modalità per promuovere il referendum)

1. I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

2. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

3. Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19
(Contenuto della proposta di referendum e sua preliminare ammissibilità)

1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del regolamento sul quale s'intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto

l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

2. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

3. L'Ufficio di Presidenza, entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art 17.

4. Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

5. La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20

(Norme procedurali)

1. Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al l'ultimo comma del precedente art. che dichiara l'ammissibilità del referendum i promotori presenteranno alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

2. All'inizio di ciascun foglio o gruppi di fogli deve essere riportata la seguente formula: "volete l'abrogazione " seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.

3. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9.

Art. 21

(Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme)

1. Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'art. 5.

2. Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22

(Richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali)

1. La richiesta di referendum dei Consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi Consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 19.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta allo Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art.16
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.
5. La pronuncia di ammissibilità di cui all'art. 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23

(Ammissibilità del referendum)

1. Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio regionale secondo quanto previsto all'art. 10.
2. Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 22, ultimo comma.

Art. 24

(Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi)

1. Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.
2. Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa l'unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1 comma dell'articolo successivo.

Art. 25

(Indizione e data del referendum)

1. Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il 31 maggio.
2. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.
3. Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse

siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1 comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1 ottobre e il 15 novembre.

4. Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26

(Pubblicità del decreto di indizione del referendum)

1. Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dall'emanazione.

2. Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

3. Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 27

(Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum)

1. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio.

Art. 28

(Inefficacia del referendum già indetto)

1. Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29

(Modalità e giorno della votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 21 del giorno stesso.

4. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30

(Schede per il referendum abrogativo)

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.
2. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella "A" allegata alla presente legge.
3. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al II comma dello art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.
4. In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31

(Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum – Composizione dei seggi)

1. I seggi elettorali sono composti come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.
3. Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
4. L'ufficio regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.
6. Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale, del Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32

(Spese per adempimenti dei Comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali)

1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.
2. La Regione può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 33

(Operazioni dell'ufficio provinciale)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provincia le dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34

(Operazioni dell'ufficio regionale)

1. L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione del l'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.
2. La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
3. I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in 4 esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

Art. 35

(Contestazioni e reclami)

1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente art. prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36

(Pubblicazione dell'esito del referendum)

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 37

(Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta)

1. Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi 5 anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum

Art. 38

(Operazioni e propaganda elettorale)

1. Per le operazioni pre - elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.
2. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

Capo II**REFERENDUM CONSULTIVI****Art. 39**

(Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati)

1. Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 46 dello Statuto.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

3. Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40²

(Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)

1. *Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.*

2. *Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti.*

3. *La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.*

4. *Al referendum consultivo sono chiamati:*

a) *nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;*

b) *nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;*

c) *nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.*

Art. 41

(Decreto di indizione del referendum consultivo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi *entro novanta giorni*³ dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una *domenica*

²Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 17; precedentemente così recitava: «1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 46 dello Statuto. 2. Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall'art. 32, I comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. 3. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge. 4. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

³ L'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 6 aprile 2017, n. 10 sostituisce le parole "entro 10 giorni" con le parole "entro novanta giorni".

*compresa tra il secondo e il sesto mese successivo*⁴ alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 42

(Norme applicabili al referendum consultivo)

1. Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 29, 31, 32, 33, 34 e 36.
2. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli artt. 27 e 28.

Art. 43

(Schede per il referendum consultivo)

1. Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella "B" allegata alla presente legge.

Art. 44⁵

(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)

1. *Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.*
2. *Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti⁶ validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.*
3. *Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

Art. 45

(Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum)

⁴ L'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 6 aprile 2017, n. 10 **sostituisce le parole** "domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo" **con le parole** "domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo".

⁵ **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 1 marzo 2016, n. 9; precedentemente così recitava:** " 1. S'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta. 2. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione. ".

⁶ **L'articolo 16, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sopprime le parole** "complessivi dell'intero bacino elettorale".

1. Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

Capo III
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 46
(Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 47
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

L.R. 30 dicembre 2015, n. 31. (Stralcio)***Legge di stabilità regionale 2016.***

Publicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2015, n. 95.

Art. 1 Fondi Speciali.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e degli *articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 sono determinati in euro 100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2 Rifinanziamento leggi regionali.

1. Ai sensi dell'*allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 rispettivamente in euro 259.980.960,86, euro 252.915.960,86 ed euro 252.535.960,86 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3 Nuove autorizzazioni di spesa.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla *legge 9 gennaio 1989, n. 13* (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), inerenti all'abbattimento e al superamento delle barriere architettoniche, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse allocate al Programma U.10.05 (capitolo U0232221201).

2. Al fine di garantire l'erogazione della rata finale di riscatto dell'operazione di leasing degli immobili di proprietà della Società COMALCA per la realizzazione della sede del settore della Protezione Civile regionale, disposta con Delib.G.R. n. 429 del 7 luglio 2007, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.711.400,80, con allocazione al Programma

- U.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. Il Dipartimento regionale competente è tenuto a garantire gli adempimenti previsti dal Contratto repertoriato al n. 710 del 25 giugno 2008 ai fini del valido esercizio del diritto di riscatto.
3. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi di istruzione tecnica, finanziati con le risorse previste dal fondo di cui al *comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 281.704,07, con allocazione al Programma U.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
4. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico", di cui al *comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 222.000,79, con allocazione al Programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
5. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso", di cui al *comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
6. Per consentire il funzionamento e l'ampliamento della biblioteca istituita presso il Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 200.000,00, con allocazione al Programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
7. Al fine di realizzare il piano di vaccinazione necessario a risolvere il problema della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) che ha colpito le aziende zootecniche del territorio calabrese ed in particolare dell'area del crotonese, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016, la concessione all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria di un contributo di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.16.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
8. Al fine di rilanciare lo scalo aeroportuale "Tito Minniti" di Reggio Calabria e potenziare dal punto di vista tecnologico l'infrastruttura, attraverso l'installazione di un sistema ILS (Instrument Landing System), è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 70.000,00, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
10. Per garantire l'aumento del capitale sociale della società SACAL S.p.A. necessario ad adeguare il capitale societario al valore "minimo" previsto dall'art. 3 del *D.M. dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12 novembre 1997*, per come deliberato nell'Assemblea dei soci del 18 dicembre 2015, è autorizzata nel biennio 2016-2017 la spesa complessiva di euro 515.655,80,

di cui euro 257.827,90 nell'esercizio finanziario 2016, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

11. Al fine di garantire interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino della viabilità di strade dissestate, è autorizzata la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2016 di euro 350.000,00, con allocazione al Programma U.10.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

12. Al fine di garantire la gestione delle dighe di proprietà regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione al Programma U.09.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

13. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza del campo immigrati di San Ferdinando di Reggio Calabria, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

Art. 4 Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

1. Al fine di garantire l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di competenza della regione Calabria, è prevista per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.049.000,00, con allocazione al Programma U.17.01 del bilancio di previsione 2016-2018.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dalle "Tariffe per ispezioni con addebito" previste nell'esercizio 2016 in euro 1.049.000,00 e rimosse alla Tipologia 30100 del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 5 Cofinanziamento regionale del FSE nell'ambito del POR 2014-2020.

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE), nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 25.200.000,00 per gli anni 2016-2022, accantonata al Programma U.20.03 del bilancio regionale 2016-2018, per l'importo di euro 3.600.000,00 per ciascuno degli anni considerati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per l'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli della spesa in corrispondenza delle previsioni del piano finanziario del medesimo Programma Operativo 2014-2020.

Art. 6 Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2016-2018.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 7 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**Allegato
Tabella A**

Fondo speciale di parte corrente (UPB 8.1.01.01)

Ordine	Intervento	2016	2017	2018
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale euro	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale triennio 2016-2018		300.000,00	

**Allegato
Tabella B**

Fondo speciale di parte in conto capitale (UPB 8.1.01.02)

Ordine	Intervento	2016	2017	2018
1	Interventi da definire	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale euro	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale triennio 2015-2017	500.000,00		

(...)

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2011, N. 43 **“Unione tra i Comuni”**

(BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 1 del 16 dicembre 2011)

Art. 1 Finalità.

1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, nonché dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, fissa propri limiti demografici minimi per le unioni di comuni ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

Art. 2 Limiti demografici.

1. Le unioni dei comuni di cui all'*articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito dalla *legge n. 148 del 2011*, sono istituite in modo che la popolazione residente nei rispettivi territori, per come determinata dall'*articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sia di norma superiore a 4.000 abitanti ⁽³⁾.

2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, non è previsto alcun limite demografico minimo ⁽⁴⁾.

3. Per i Comuni di cui all'*art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo ⁽⁵⁾.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

(4) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettere b) e c)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 1*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il limite demografico minimo previsto dall'*articolo 16 del decreto-legge 138/2011*, convertito dalla *legge n. 148/2011*, e successive modificazioni, è ridotto a:

a) 2.000 abitanti, se i comuni appartengono alla medesima isola linguistica;

b) 2000 abitanti, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane.».

(5) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera d)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 2*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Per i comuni di cui all'*articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito dalla *legge n. 122 del 2010*, e successive modificazioni il limite demografico minimo è fissato in 7.000 abitanti.».

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 24 novembre 2006, n. 15.***Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.***

Publicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2006, n. 22, suppl. straord. 4 dicembre 2006, n. 1.

Capo I - Principi generali**Art. 1***Oggetto.*

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

Art. 2*Finalità.*

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;

b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni**Art. 3***Tipi di collaborazione.*

1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

- a. Unione di Comuni;
- b. Fusione dei Comuni;
- c. Comprensori comunali;
- d. Associazione fra Comuni;
- e. Comunità montane;
- f. Convenzioni;
- g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;
- h. Intese interregionali.

2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

Art. 4*Unione di Comuni.*

1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) polizia municipale;
- b) gestione del personale;
- c) servizi tecnici;
- d) servizi sociali;
- e) urbanistica;

f) commercio e attività produttive;

g) servizi tributi;

h) finanza e contabilità;

i) servizi ambientali;

l) servizi a domanda individuale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 5

Fusione di Comuni.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.

3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali.
 4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
 5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.
-

Art. 6

Comprensori comunali.

1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.
4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.
5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.
6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.
7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

Art. 7

Associazioni fra Comuni.

1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.
 2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.
 3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
 4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:
 - a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
 - b) l'oggetto e la durata dell' associazione;
 - c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
 - d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.
 5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.
 6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.
-

Art. 8

Comunità montane.

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.
2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la *legge regionale 19 marzo 1999, n. 4*, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ⁽²⁾.
3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'*art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.
4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.
5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16*.

Art. 9

Convenzioni.

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
 2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
-
-

Art. 10

Consorzi.

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.
 2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
 3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
 5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
 7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.
-

Art. 11

Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Esercizio dei poteri sostitutivi

Art. 12

Funzioni conferite ai Comuni.

1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

Art. 13

Gestione associata.

1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

Art. 14

Poteri sostitutivi.

1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente

legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie o, nelle more della costituzione di questo Organismo, la Conferenza Regione-Enti locali, chiamato ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

4. L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è abrogato.

5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio

Art. 15

Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.

1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto

dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.

3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.

4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

Art. 16

Programma provinciale di riordino territoriale.

1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.

3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.

4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

Art. 17

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.

1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.
 2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.
 3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.
 4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.
 5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.
-

Art. 18

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.

1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:
 - a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;
 - b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;
 - c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.
2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispose lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.
3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta

lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.

5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.

9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 19

Relazione al Consiglio.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

Art. 20

Criteri per la concessione degli incentivi.

1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:

a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implicino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:

- Polizia municipale
- Gestione del personale
- Servizi tecnici
- Servizi sociali
- Urbanistica
- Commercio e attività produttive
- Servizio tributi
- Finanza e contabilità
- Servizi ambientali
- Servizi a domanda individuale;

b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;

d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;

e) altimetria ed estensione del territorio montano;

f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.

3. Il Programma prevede:

a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;

b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.
5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.
6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.
8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.
9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.
11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.
-

Art. 21

Sostegno alle attività formative.

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

Art. 22

Norma finanziaria.

1. Ai sensi dell'*art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

Art. 23

Norme transitorie.

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'*art. 48 dello Statuto regionale*, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.

2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

Art. 24

Norme finali.

1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.

2. Ai sensi dell'*art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.

Normativa regionale
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.

4. Tutte le disposizioni della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 04/02/2002, n. 8 – Art. 10.**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 11 febbraio 2002, n. 2, supplemento straordinario n. 6.

(...)

Art. 10*Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base⁽¹⁴⁾.*

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:

a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;

b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.

2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.

4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3⁽¹⁵⁾.

5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

(14) Vedi, anche, l'art. 6, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

(15) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(...)



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i
Proponente/i:
~~- Presidenza~~
- Avvocatura
28 OTT. 2014

Deliberazione n. 447 della seduta del 24.10.2014.

Oggetto: **L.R. n. 1/2005 e s.m.i. – Adempimenti in ordine alla copertura finanziaria delle spese del procedimento elettorale.**

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

*Il Coordinatore
dell'Unità Organizzativa Elettorale*
Avv. Paolo Filippo Arillotta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1.	Antonella STASI	Presidente ff	X	
2.	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
3.	Mario CALIGIURI	Componente		X
4.	Luigi FEDELE	Componente	X	
5.	Demetrio ARENA	Componente	X	
6.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
7.	Giacomo MANCINI	Componente		X
8.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
9.	Nazzareno SALERNO	Componente		X
10.	Domenico TALLINI	Componente	X	
11.	Michele TREMATERRA	Componente		X

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- A seguito delle dimissioni presentate dal Presidente della Giunta regionale e della conseguente presa d'atto da parte del Consiglio regionale, avvenuta nella seduta del 3 giugno 2014, il Presidente della Giunta regionale f.f., con decreto 15.9.2014 n. 91, ha convocato per il 23 novembre 2014 i comizi per l'elezione anticipata del nuovo Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale;
- il decreto di indizione dei comizi elettorali è stato emesso altresì in esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria n. 472/2014, che ha disposto di adottare il provvedimento entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, per la data tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente;
- con decreto 15.9.2014 il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ha proceduto ai sensi della L. n. 108/1968 (art. 2 – comma 3) alla contemporanea determinazione dei seggi del Consiglio regionale e all'assegnazione degli stessi alle singole circoscrizioni.

RILEVATO CHE:

- Ai sensi delle vigenti disposizioni normative (art 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108; art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136; art. 1 commi 398-401 della legge del 27.12.2013. n.147) gli oneri derivanti dall'attuazione delle elezioni per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione e, relativamente alle somme da rimborsare ai Comuni, devono essere versate anticipatamente nella misura del 90%;
- Per le consultazioni elettorali regionali del 28 e 29 marzo 2010 è stata necessaria una spesa complessiva di oltre dieci milioni di euro (esattamente € 10.895.000,00);
- Le spese per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono da considerarsi del tutto obbligatorie, urgenti e indifferibili.

RICORDATO CHE con deliberazione della G.R. n. 370 del 29.9.2014 è stato approvato l'accordo tra la Regione e il Ministero dell'Interno per la concessione onerosa dell'utilizzo della piattaforma informatica SIEL (sistema informativo elettorale) e l'Intesa tra la Regione e i Prefetti delle cinque province calabresi avente ad oggetto la collaborazione e il supporto tecnico-organizzativo nel procedimento elettorale, corredata di un *"Disciplinare relativo alle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni"*.

RITENUTO CHE appare necessario procedere alla quantificazione preventiva della spesa occorrente per le elezioni regionali del 23 novembre 2014, tenendo conto:

- a) delle riduzioni imposte dalla limitazione delle operazioni elettorali alla sola giornata di domenica, introdotta dall'art. 1 comma 399 della L. 27.12.2013 n. 147;
- b) dei nuovi limiti al lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle elezioni, contenuti nell'art. 15 – 1° comma del D.L. 18.1.1993, n. 8 conv. in legge 19.3.1993, n. 68, modificato dall'art. 1 comma 400 lett. d) della L. 27.12.2013 n. 147, a mente del quale *“In occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data”*;
- c) dalla disposizione contenuta nell'art. 1 comma 400 lett. f) della L. 27.12.2013 n. 147, che ha abrogato l'art. 1 – comma 4 della L. n. 43/1995, che imponeva ai comuni di assicurare agli elettori, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale;
- d) della norma di cui all'art. 1 comma 400 lett. g) della L. 27.12.2013 n. 147, che ha abrogato l'articolo 9 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.2000, n. 299, disponendo che in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei soli due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto;
- e) della generale necessità di contenere i costi del procedimento elettorale, limitando, quindi, le somme rimborsabili forfettariamente alle amministrazioni comunali sulla base dei due distinti parametri del numero di elettori e del numero di sezioni elettorali, riducendole di almeno il 50% rispetto alle elezioni 2010 e portandole comunque, per le elezioni 2014, alle somme di € 1,50 per elettore ed € 650,00 per sezione elettorale, oltre le somme dovute in misura fissa o derivanti dalle convenzioni con il Ministero dell'interno e con le Prefetture o per forniture di beni e servizi da parte di soggetti terzi.

ESAMINATO il preventivo di spesa predisposto secondo i criteri sopra enunciati dal dirigente del settore "economato e provveditorato", che ammonta alla somma complessiva di € 7.836.336,00 e ritenuto lo stesso meritevole di positiva valutazione e approvazione;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta regionale, con deliberazione del 10.10.2014 n. 436 ha disposto la variazione allo stato di previsione della spesa nel bilancio annuale per l'esercizio 2014, incrementando il capitolo 1002104 - UPB 1.1.01.04, recante "Spese per il rinnovo del Consiglio regionale", della somma di € 1.000.000,00 con prelevamento dal Fondo di riserva;

- si rende necessario tuttavia disporre una ulteriore variazione di bilancio, utilizzando una somma ulteriore di € 1.500.000,00 con prelevamento dalle residue disponibilità del Fondo di riserva, fatti salvi gli stanziamenti che andranno a gravare sul bilancio di previsione 2015;

PRESO ATTO, altresì, che il Consiglio regionale, nella seduta del 7.10.2014, non ha esaminato la proposta di legge approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 29.9.2014 n. 390, di variazione compensativa al bilancio per l'incremento del descritto capitolo 1002104;

RITENUTO che si rende, comunque, assolutamente necessario e indispensabile riproporre al Consiglio regionale l'adozione dei provvedimenti volti alla copertura delle spese del procedimento elettorale;

RITENUTO che il Consiglio regionale, nel periodo di *prorogatio* disciplinato dall'art. 18 dello Statuto regionale, possa e debba adottare gli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, in quanto dalla interpretazione dell'istituto della *prorogatio* contenuto nella Giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 68/2010) emerge che:

1°) La disposizione dello Statuto regionale che disciplini l'istituto della *prorogatio* in modo generico non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali;

2°) L'esistenza di questi limiti è, infatti, immanente all'istituto della stessa *prorogatio* a livello nazionale, come confermato dalla costante prassi parlamentare in tal senso, in applicazione dell'art. 61, secondo comma, Cost.;

3°) La giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l'istituto della *prorogatio* per le assemblee regionali, si è sempre riferita al riconoscimento ad esse della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale

ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale;

4°) Nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori.

5°) Non è quindi consentita una generale e generica affermazione della proroga, per il lungo periodo elettorale, di tutti gli organi regionali, senza la previsione di alcun limite sostanziale o procedimentale, perché la stessa urta con la *ratio* dell'istituto della *prorogatio* come punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello della continuità delle istituzioni.

6°) Il Consiglio regionale deve provvedere a selezionare le materie da disciplinare in conformità alla natura della *prorogatio*, limitandole ad oggetti la cui disciplina sia oggettivamente necessaria ed urgente.

RITENUTO, conseguentemente, che il Consiglio regionale sia del tutto obbligato a tenere una ulteriore seduta, per l'adozione dei provvedimenti necessari alla copertura delle spese del procedimento elettorale, in quanto:

- a) La Giunta ha esercitato ed eserciterà fino in fondo tutti i suoi poteri per rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie, impegnando ulteriori somme esistenti sul Fondo di riserva;
- b) Le spese per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono del tutto obbligatorie, urgenti e indifferibili, in ragione della assoluta indispensabilità di pervenire al perfezionamento degli atti del procedimento elettorale entro i termini stabiliti per legge, scanditi da scadenze non modificabili;
- c) Gli atti del procedimento elettorale attengono all'esercizio di diritti politici costituzionalmente garantiti;
- d) Non può esistere il dubbio che gli interventi legislativi urgenti e indifferibili debbano limitarsi ai soli casi di calamità naturali o ambientali, perché la stessa Consulta ha incluso nei casi di urgenza, non solo le fattispecie di necessità materiali e naturalistiche ma anche gli atti normativi e amministrativi costituzionalmente indifferibili;
- e) Non può esistere il dubbio che l'intervento legislativo possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori, in quanto, invece, l'intervento serve proprio a garantire il corretto e libero esercizio del diritto di voto;

Per il Presidente della Giunta
Vittorio Giamberini
Il Consigliere

- f) Non si potrebbe legittimamente e lecitamente ipotizzare, da parte dei dirigenti responsabili, l'acquisizione di beni e servizi che cagioni la formazione di un coacervo di debiti fuori bilancio e, inoltre, buona parte delle spese deve essere liquidata all'atto iniziale del procedimento.

* * * * *

Tanto premesso e ritenuto, su proposta del Presidente F.F. della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e sulla base della dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti competenti, come da sottoscrizioni sul frontespizio del presente provvedimento;
a voti unanimi,

DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte, da intendersi interamente richiamate e recepite,

- 1) **DI DARE ATTO** al preventivo di spesa per le attività relative al procedimento elettorale per l'elezione anticipata del nuovo Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale, nella misura di € 7.836.336,00, come da schede contabili allegate, dando atto inoltre che l'impegno e la liquidazione di tali somme deve considerarsi atto obbligatorio, urgente e indifferibile ed autorizzando i dirigenti competenti ad adottare i conseguenti atti di gestione;
- 2) **DI DEMANDARE** al Dirigente generale del dipartimento bilancio e patrimonio la immediata predisposizione di apposita deliberazione della G.R., che, ad integrazione della precedente deliberazione 10.10.2014 n. 436, disponga la variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'esercizio 2014, utilizzando una ulteriore somma di € 1.500.000,00 con prelevamento dalle residue disponibilità del Fondo di riserva, fatti salvi gli stanziamenti che andranno a gravare sul bilancio di previsione 2015;
- 3) **DI RICHIEDERE** al Presidente del Consiglio regionale la convocazione urgentissima di una seduta per la discussione e l'adozione dei provvedimenti necessari alla copertura delle spese del procedimento elettorale allo stato non coperte da altra disponibilità;
- 4) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale e al Dirigente generale del dipartimento bilancio e patrimonio.

Il dirigente generale **DIPARTIMENTO
PRESIDENZA**

Il Presidente F.F.



Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economico

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via Molè, Complesso Aurora

Allegato alla deliberazione

n. 447 del 24.10.2014

Costo Elezioni Regionali

Somme Decretate

I Trance - Anticipata ai Comuni	II Trance	III Trance - Saldo
6.278.936,00	0,00	0,00
Totale Erogato ai Comuni	Totale Spese Complementari	Totale Decretato
6.278.936,00	1.557.400,00	7.836.336,00

Previsioni - Stime



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Giuseppe Longo

Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato
Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via E. Molè - Complesso Aurora

Riepilogo Dati

Provincia	Comuni	Elezioni	N. Elezioni	Abitanti	Elettori	Sezioni	Sez. Speciali	Componenti	Strutturali	Totale	Previsto Regione	Saldo ai Comuni
Catanzaro	80	1	80	369.800	343.923	422	12	319.044,00	800.734,50	1.119.778,50	1.119.778,50	1.119.778,50
Totale	80		80	369.800	343.923	422	12	319.044,00	800.734,50	1.119.778,50	1.119.778,50	1.119.778,50
Cosenza	155	1	155	733.797	709.043	866	63	662.856,00	1.648.114,50	2.310.970,50	2.310.970,50	2.310.970,50
Totale	155		155	733.797	709.043	866	63	662.856,00	1.648.114,50	2.310.970,50	2.310.970,50	2.310.970,50
Crotone	27	1	27	173.122	153.415	206	3	155.136,00	369.172,50	524.308,50	524.308,50	524.308,50
Totale	27		27	173.122	153.415	206	3	155.136,00	369.172,50	524.308,50	524.308,50	524.308,50
Reggio Calabria	97	1	97	564.320	511.398	698	17	527.104,00	1.238.247,00	1.765.351,00	1.765.351,00	1.765.351,00
Totale	97		97	564.320	511.398	698	17	527.104,00	1.238.247,00	1.765.351,00	1.765.351,00	1.765.351,00
Vibo Valentia	50	1	50	170.746	169.295	213	5	160.810,00	397.717,50	558.527,50	558.527,50	558.527,50
Totale	50		50	170.746	169.295	213	5	160.810,00	397.717,50	558.527,50	558.527,50	558.527,50
Regione Calabria	409		409	2.011.785	1.887.074	2.405	100	1.824.950,00	4.453.986,00	6.278.936,00	6.278.936,00	6.278.936,00



Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via E. Molè - Complesso Aurora



Previsione o Stima - Spese Complementari

Ditta	Descrizione Oggetto	Fattura nr - del:	Totale	Decreto - Del
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Schede elettorali Forn. Carta		52.000,00	
Ministero dell'Interno	Gestione risultati elettorali		84.000,00	
Ministero dell'Interno	Gestione risultati elettorali		220.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		117.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		108.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		25.000,00	
Poste Italiane CRP Lamezia Terme	Spese postali Elezioni Febbraio e Marzo		89.000,00	
Poste Italiane CS	Spese postali Elezioni Febbraio e Marzo		109.000,00	
Poste Italiane RC	Spese postali Febbraio - Marzo		65.000,00	
Prefettura di Catanzaro	Pref. di CZ - Straordinario		38.400,00	
Prefettura di Cosenza	Pref. di CS - Straordinario		49.000,00	
Prefettura di Crotone	Pref. di KR - Straordinario e Trasferte		32.000,00	
Prefettura di Reggio Calabria	Pref. di RC - Straordinario e Trasferte		44.000,00	
Prefettura di Vibo Valenzia	Pref. di VV - Straordinario e Trasferte		25.000,00	
Stampe e Facchinaggio	Stampe e Facchinaggio		400.000,00	
Varie	Varie		100.000,00	
Totale			1.557.400,00	



mercoledì 15 ottobre 2014

Pagina 1 di 1

REGIONE PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

Publicata nel B.U. Piemonte 16 luglio 2015, n. 28, S.O. n. 1.

Art. 1 Istituzione del Comune di Borgomezzavalle.

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella, in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
 2. Il territorio del Comune di Borgomezzavalle è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Seppiana e di Viganella, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).
-

Art. 2 Decadenza organi e nomina commissario.

1. Alla data di istituzione del Comune di Borgomezzavalle i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali decadono.
 2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Borgomezzavalle, a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
 3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'*articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
-

Art. 3 Eventi successivi alla fusione.

1. Alla data di istituzione del Comune di Borgomezzavalle gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Borgomezzavalle le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione, in carica al momento dell'estinzione, nel Comune di Viganella.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici.

1. Il Comune di Borgomezzavalle subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Borgomezzavalle.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione confluiscono nel bilancio del Comune di Borgomezzavalle, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5 Sede del comune.

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Borgomezzavalle è situata presso la sede dell'estinto Comune di Viganella.

Art. 6 Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

1. Gli organi del Comune di Borgomezzavalle, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Borgomezzavalle prevede, ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000*, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale del Comune di Viganella vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 7 Vigenza degli atti.

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Borgomezzavalle.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Borgomezzavalle.

Art. 8 Delega alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Borgomezzavalle sono definiti dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nell'ambito dei criteri di cui all'*articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51* (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9 Contributi regionali.

1. Ferma restando la contribuzione prevista per le fusioni di comuni dalla normativa statale vigente, la Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11* (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 10 Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

1. Il Comune di Borgomezzavalle è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'*articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 11 Disposizioni contabili.

1. Il Comune di Borgomezzavalle:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'*articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000*, per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Borgomezzavalle può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 12 Disposizioni finanziarie.

1. Per il contributo una tantum al Comune di Borgomezzavalle quantificato nell'anno finanziario 2016 in euro 81.750,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base (UPB) A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima UPB.

2. Per il contributo annuale al Comune di Borgomezzavalle stimato, a partire dall'esercizio finanziario 2016, per ciascun anno delle cinque annualità in euro 8.661,00, in termini di competenza, ricompreso nell'ambito dell'UPB A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017, si fa fronte con le risorse allocate nella medesima UPB.

Art. 13 Dichiarazione di urgenza.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A

(...)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 luglio 2015, n. 160.

Art. 1 Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione.

1. Ai sensi dell'*articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della *legge regionale 8 luglio 1996, n. 24* (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Reggio Emilia, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996*, il nuovo Comune è denominato Ventasso.
3. Il territorio del comune di Ventasso è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto come risultante dall'allegata cartografia.
4. Alla data del 1° gennaio 2016 l'Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano è estinta.
5. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'*articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1* (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del Comune di Ventasso e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

Art. 2 Partecipazione e municipi.

1. Ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000*, lo statuto del Comune di Ventasso deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

2. Ai sensi dell'*articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000*, lo statuto del Comune di Ventasso può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al Titolo II, Capo IV, del *decreto legislativo n. 267 del 2000* e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali.

1. Il Comune di Ventasso subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono all'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano nonché ai preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, ai sensi dell'*articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996*.

2. I beni demaniali e patrimoniali dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quelli dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Ventasso.

3. Il personale dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quello dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto è trasferito al Comune di Ventasso ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'*articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996*, sino a quando non vi provveda il Comune di Ventasso.

5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Ventasso continuano ad applicarsi, ai sensi dell'*articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996*, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione Alto Appennino Reggiano per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al Comune di Ventasso, fino a eventuali diverse discipline da quest'ultimo adottate.

Art. 4 Norme di salvaguardia.

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

1. L'istituzione del Comune di Ventasso non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della *legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2* (Legge per la montagna), il Comune di Ventasso è definito montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della suddetta legge e accede ai benefici di legge in relazione alla totalità della popolazione e della superficie.
 2. L'esercizio, nel territorio del comune di Ventasso, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico compete, ai sensi della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), all'Unione, istituita in coincidenza dell'ambito territoriale ottimale delimitato dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale medesima.
-
-

Art. 5 Contributi regionali.

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'*articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10* (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
 2. La Regione eroga al Comune di Ventasso un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 247.500,00 euro all'anno.
 3. Al Comune di Ventasso viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'*articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008*, pari a 200.000,00 euro all'anno.
 4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Ventasso:
 - a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'*articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008*;
 - b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
 5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Ventasso anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla *legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12* (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.
-
-

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

Art. 6 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifici accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e *27 marzo 1972, n. 4*) e dall'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

Art. 7 Disposizioni transitorie.

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Ventasso dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Ventasso che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi di quest'ultimo nella tornata elettorale dell'anno 2016.

3. In via transitoria, alla data di istituzione del Comune di Ventasso gli organi di revisione contabile dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano nonché quelli dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Ventasso, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

4. In conformità all'*articolo 1, comma 125, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ai fini dell'applicazione dell'*articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000*, nel Comune di Ventasso, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014*, in conformità all'*articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000*, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti dei Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1
Cartografia

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.



REGIONE LOMBARDIA

L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco.

Publicata nel B.U. Lombardia 29 gennaio 2015, n. 5, Supplemento.

Art. 1 Finalità.

1. I comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco, sono fusi in unico comune.
 2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'*articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia*, il nuovo comune è denominato "La Valletta Brianza".
 3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Perego e Rovagnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
-
-

Art. 2 Partecipazione.

1. Nello statuto del nuovo comune deve essere previsto che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
-
-

Art. 3 Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali.

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lecco, ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29* (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).
-
-

Art. 4 Rimborso spese.

Normativa comparata – Regione Lombardia

L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco.

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lecco in attuazione delle funzioni di cui all'*articolo 3* si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'*articolo 13 della L.R. 29/2006* e della *legge regionale 7 luglio 2008, n. 20* (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5 Norma finanziaria.

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'*articolo 53 dello Statuto* si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

2. Alle spese di cui all'*articolo 4* si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali" - programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

Art. 6 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

REGIONTE TOSCANA

L.R. 24 novembre 2014, n. 71.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Publicata nel B.U. Toscana 24 novembre 2014, n. 57, parte prima

Art. 1 Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano.

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2015, il Comune di Sillano Giuncugnano, mediante fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano, in Provincia di Lucca.
 2. Il territorio del Comune di Sillano Giuncugnano è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Sillano e di Giuncugnano, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
 3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
-

Art. 2 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici.

1. Il Comune di Sillano Giuncugnano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
 2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Sillano Giuncugnano.
 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
-

Art. 3 Commissario.

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Sillano Giuncugnano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4 Organizzazione amministrativa provvisoria.

1. Entro il 31 dicembre 2014 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Sillano Giuncugnano e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Sillano Giuncugnano è situata presso la sede dell'estinto Comune di Sillano.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Sillano Giuncugnano.

Art. 5 Vigenza degli atti.

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2014 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Sillano Giuncugnano.

Art. 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

1. Salvo quanto previsto dall'*articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 267/2000*, gli organi del Comune di Sillano Giuncugnano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 7 Municipi.

1. Lo statuto del Comune di Sillano Giuncugnano può prevedere, ai sensi dell'*articolo 16 del D.Lgs. 267/2000*, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8 Contributi statali e regionali.

1. Il Comune di Sillano Giuncugnano è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.
 2. Al Comune di Sillano Giuncugnano è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'*articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali).
 3. Al Comune di Sillano Giuncugnano è attribuito, a norma dell'*articolo 65 della L.R. n. 68/2011*, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dei Comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano.
-
-

Art. 9 Disposizioni sui territori montani.

1. Al Comune di Sillano Giuncugnano si applicano le disposizioni degli *articoli 83 e 84 della L.R. n. 68/2011*, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano, così come riportato nell'*allegato B della L.R. n. 68/2011* stessa. L'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'*articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Art. 10 Disposizioni finali.

1. Ferma restando l'applicazione, anche nei confronti del Comune di Sillano Giuncugnano, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Sillano Giuncugnano è soggetto alle disposizioni dell'*articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, a decorrere dal terzo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 14, comma 27, lettera a).
2. Il Comune di Sillano Giuncugnano continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Sillano Giuncugnano. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dai rappresentanti del Comune di Sillano Giuncugnano.
4. Il consiglio del Comune di Sillano Giuncugnano provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione stessa; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 29 della L.R. n. 68/2011*.
5. Il Comune di Sillano Giuncugnano resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione stessa per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'unione continua ad esercitare per il Comune di Sillano Giuncugnano le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.
7. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'*articolo 6 del D.Lgs. 267/2000*.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'ambito di dimensione adeguata “Ambito 23” dell'*allegato A della L.R. n. 68/2011*, il Comune di Sillano Giuncugnano sostituisce gli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della *L. 56/2014* e della *L.R. n. 68/2011*.

Normativa comparata – Regione Toscana

L.R. 24 novembre 2014, n. 71.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Art. 11 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Allegato A ^o

Normativa comparata – Regione Toscana

L.R. 24 novembre 2014, n. 71.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.



(2) Allegato aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 novembre 2014, n. 58, parte prima.

REGIONE CAMPANIA**L.R. 11 novembre 2013, n. 16.****Istituzione del comune unico di Montoro mediante la fusione dei comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore.**

Publicata nel B.U. Campania 18 novembre 2013, n. 63.

Articolo 1

1. I Comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore si fondono in un unico Comune che prende la denominazione di Montoro il cui territorio comprende i territori dei due Comuni.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'*articolo 12, primo comma, lett. c) della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54* (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), la Provincia di Avellino provvede, su richiesta del Comune di Montoro, alla delimitazione territoriale delle frazioni in relazione ad una più idonea cura degli interessi locali.

Articolo 3

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge ai sensi dell'*articolo 14 della legge regionale n. 54/1974*.

2. I provvedimenti eventuali, di cui al terzo comma dell'*articolo 14* della predetta legge, sono assunti nel rispetto del principio di leale collaborazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

Sentenza **214/2010**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO

Udienza Pubblica del **11/05/2010** Decisione del **09/06/2010**

Deposito del **17/06/2010** Pubblicazione in G. U. **23/06/2010**

Norme impugnate: Art. 5, c. 4°, della legge della Regione Puglia 20/12/1973, n. 26, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30/09/1986, n. 28.

Massime: **34744 34745 34746 34747**

Atti decisi: **ord. 167/2009**

SENTENZA N. 214

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973 n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986 n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra A. P. e il Comune di Sogliano Cavour ed altri con ordinanza del 23 marzo 2009, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di costituzione di A. P.;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

udito l'avvocato Giuseppe Gallo per A. P..

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza depositata il 23 marzo 2009 e pervenuta a questa Corte il 20 maggio 2009 il Tribunale amministrativo per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge della medesima Regione 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), in riferimento all'art. 133 della Costituzione.

Il TAR rimettente premette di essere investito del ricorso proposto con riguardo alla destinazione urbanistica di un fondo originariamente sito presso il Comune di Sogliano Cavour, ma entrato a far parte del contiguo Comune di Galatina per effetto del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 326 del 2004, che ha operato una variazione dei confini dei due Comuni contermini.

Il predetto decreto, prosegue il rimettente, è stato adottato in applicazione della disposizione impugnata, secondo la quale «quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima». Pertanto, il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali interessate, preceduto nel caso di specie dall'accordo fra i Comuni sulla permuta dei terreni, non è stato accompagnato dal referendum rivolto alle popolazioni interessate, né si è perfezionato per mezzo di una legge regionale, secondo quanto invece prescritto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Nel giudizio a quo, prosegue il rimettente, il passaggio del fondo della ricorrente da un Comune all'altro spiega effetti, poiché comporta il rigetto della domanda di rilascio di permesso a costruire, che è stata formulata all'indirizzo del Comune di Sogliano Cavour, anziché del Comune di Galatina, ove, comunque, vige una normativa urbanistica più severa.

Pertanto il TAR giudica rilevante la questione di costituzionalità della legge regionale impugnata, di cui il decreto del Presidente della Giunta (anch'esso censurato nel giudizio a quo) ha reso puntuale applicazione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che l'art. 5 della legge impugnata prevede ai commi 1 e 2 un'ipotesi generale di modifica territoriale delle circoscrizioni comunali, alla quale si applica integralmente quanto previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost.; a tale disposizione costituzionale, invece, il comma 4, oggetto di censura, apporterebbe una deroga per il caso peculiare su cui verte il processo principale: la norma impugnata non potrebbe essere interpretata in un senso costituzionalmente conforme, né con riguardo all'art. 133 Cost., né con riguardo all'art. 63 dello statuto della Regione Puglia, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 349 (Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia), e vigente quando il decreto del Presidente della Giunta è stato emanato, che nella sostanza riprodurrebbe quanto previsto dalla Costituzione.

Si è costituita in giudizio la ricorrente nel processo principale, concludendo per l'accoglimento della questione.

La parte privata reputa palese la violazione degli artt. 3 e 133 Cost., posto che la norma impugnata non prevede né il referendum consultivo, né la riserva di legge regionale, e spende a tale proposito argomenti analoghi a quelli del rimettente.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge della medesima Regione 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), in riferimento all'art. 133 della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che una modifica territoriale «effetto di permuta e/o di cessione di terreni» fra Comuni confinanti, che siano tra loro d'accordo e che anche abbiano regolato d'intesa tra loro «i rapporti patrimoniali ed economico finanziari», possa intervenire mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Ad avviso del giudice a quo, che deve fare applicazione di tale previsione normativa in giudizio, con una disposizione del genere si derogherebbe a quanto previsto del secondo comma dell'art. 133 Cost., secondo cui le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono essere decise da leggi regionali, sentite le popolazioni interessate. Anche la disposizione dello statuto della Regione Puglia vigente alla data del provvedimento regionale che ha parzialmente modificato i confini fra i Comuni di Galatina e di Sogliano Cavour (art. 63 della legge 22 maggio 1971, n. 349, Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia) prevedeva che mutamenti del genere potessero avvenire solo per legge regionale «sentite le popolazioni interessate».

2. – Nel costituirsi in giudizio, la parte ricorrente nel processo principale ha dedotto, altresì, la violazione dell'art. 3 Cost., che è parametro non invocato dal rimettente: tale censura non può conseguentemente divenire oggetto di scrutinio, poiché nel giudizio incidentale «non possono essere esaminati gli autonomi vizi eccepiti» dalle parti, ma non dal giudice a quo (ex plurimis, sentenza n. 362 del 2008).

3. – La questione è fondata.

La norma impugnata introduce un procedimento semplificato, ai fini della modifica delle circoscrizioni comunali nella Regione Puglia, limitatamente al caso in cui essa derivi da permuta e/o da cessione di terreni voluta dalle due amministrazioni comunali confinanti: la formulazione letterale di tale previsione normativa rende evidente che si possa procedere in difetto di entrambi i requisiti richiesti dall'art. 133, secondo comma, Cost., ovvero la legge regionale ed il referendum consultivo.

Quanto a quest'ultimo, in particolare, questa Corte ha già affermato, da ultimo nella sentenza n. 237 del 2004, che è principio consolidato della propria giurisprudenza quello «secondo cui l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire «nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni», prescrive di sentire «le popolazioni interessate», «comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di procedere a tal fine mediante referendum (cfr. sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981)». L'istituto referendario, infatti, garantisce «l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sentenza n. 279 del 1994) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (sentenza n. 433 del 1995) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle «popolazioni interessate» al procedimento referendario (sentenza n. 94 del 2000).

Posto che l'art. 133, secondo comma, Cost. impone l'osservanza di tali forme ogni qual volta si verifichi l'effetto di una modifica delle circoscrizioni territoriali, non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di minor rilievo.

Difatti, la legislazione statale e, quanto alla Regione Puglia, la stessa legislazione statutaria sviluppatasi a partire dall'art. 133, secondo comma, Cost. è rispettosa delle condizioni appena accennate.

L'art. 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel disciplinare l'esercizio dei poteri regionali in tema di modifiche territoriali dei Comuni, ha previsto in generale la necessità che la Regione proceda in via legislativa, sentendo previamente le popolazioni interessate, senza distinguere dalle altre le ipotesi in cui esista una concorde volontà degli enti coinvolti nelle modificazioni territoriali.

Inoltre, la stessa Regione Puglia ha previsto in entrambi i testi statutari che ha adottato, in conformità al dettato costituzionale ed alla richiamata giurisprudenza costituzionale, una disciplina uniforme sia per l'istituzione mediante legge di nuovi Comuni, sia per i mutamenti delle loro circoscrizioni e denominazioni ed ha previsto la necessità di previe idonee forme di partecipazione delle popolazioni interessate (al già richiamato art. 63 dello statuto del 1971 è seguito l'art. 19, secondo comma, dello statuto attualmente vigente, approvato con la legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, recante lo Statuto della Regione Puglia).

Invece, nella propria legislazione ordinaria, a partire dal 1986, la Regione ha escluso sia la necessità della apposita legge regionale, sia la previa consultazione referendaria delle popolazioni interessate, nell'ipotesi, propria del giudizio a quo, in cui fra Comuni contermini, in presenza di permuta e/o cessione di terreni, vi fosse un accordo fra le amministrazioni comunali interessate dalle modifiche territoriali, quando, invece, l'art. 133, secondo comma, Cost. non consente in nessun caso di surrogare con altri elementi procedurali né la legge regionale, né il referendum: così l'art. 2 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo) ha introdotto nell'art. 21, comma 4, lettera f) della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), i criteri di individuazione delle popolazioni interessate al referendum nel caso di permuta del territorio fra due o più Comuni contermini solo per l'eventualità che manchi l'accordo dei Comuni interessati, postulando in tal modo in forma inequivoca che, ove l'accordo sia raggiunto, il referendum possa non avere luogo; contemporaneamente l'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986 ha introdotto il censurato comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 26 del 1973.

Infine, l'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali) ha aggiunto espressamente al comma 2 dell'art. 5 della stessa legge regionale n. 26 del 1973 la previsione secondo la quale «in caso di accordo fra i Comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare», ogni qual volta si proceda alla modifica delle circoscrizioni territoriali: con tale ultima disposizione normativa la deroga apportata all'art. 133, secondo comma, Cost. assume quindi una portata ancora più ampia, sia pure per il solo profilo dell'obbligo della consultazione referendaria.

La disposizione impugnata, confermata dalla contemporanea modifica apportata alla legge regionale sul referendum, non può pertanto che essere interpretata come elusiva della speciale procedura prescritta dal secondo comma dell'art. 133 Cost., a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità in questa materia da parte del massimo organo rappresentativo della Regione, mediante l'approvazione di un'apposita legge.

La disposizione censurata deve pertanto essere dichiarata incostituzionale.

4. – Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la dichiarazione di incostituzionalità deve essere estesa al comma 4, lettera f), dell'art. 21 della legge regionale n. 27 del 1973, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati», posto che tale previsione fa corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa, quanto alle parole colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'effetto di escludere il referendum. Parimenti incostituzionale in via consequenziale deve ritenersi l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.», aggiunte dal già rammentato art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010. Né vi sono ostacoli ad estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad una disposizione normativa sopravvenuta allo stesso giudizio a quo, quando essa abbia carattere consequenziale. Infatti, l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della

decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali. In tale prospettiva, l'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010 riproduce il medesimo vizio di incostituzionalità da cui è affetta la norma impugnata dal rimettente, sotto il profilo della sottrazione della procedura al referendum per il caso di accordo tra Comuni, ponendosi con quest'ultima in un rapporto tale per cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della sola disposizione censurata non sarebbe da sé sola idonea a rimuovere integralmente un vizio, in parte riprodotto dalla successiva legislazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, lettera f), della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo), limitatamente alle parole: «quando manca l'accordo dei Comuni interessati»;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 26 del 1973, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali), limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

 Corte costituzionaleSentenza **47/2003**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDAUdienza Pubblica del **28/01/2003** Decisione del **10/02/2003**Deposito del **13/02/2003** Pubblicazione in G. U. **19/02/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27554 27555 27556 27557**

Atti decisi:

N. 47

SENTENZA 10 - 13 FEBBRAIO 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, numero 3 (*recte*: comma 3), della legge della Regione Lombardia 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali), e della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 21 (Istituzione del Comune di Baranzate in Provincia di Milano), promosso con ordinanza del 23 aprile 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione del Comitato “Uniti per Baranzate”, del Comune di Bollate e della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Mario Viviani per il Comune di Bollate, Andrea Manzi e Andrea Soncini per il Comitato “Uniti per Baranzate”, e Nicolò Zanon per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio sui ricorsi riuniti del Comune di Bollate nonché di Gianfranco Marino Capitani ed Enrico Confalonieri per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Prefetto di Milano in data 1 febbraio 2002, recante la nomina del commissario prefettizio presso il neo-istituito Comune di Baranzate, e degli atti connessi e conseguenti, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 23 aprile 2002, pervenuta a questa Corte il 18 giugno 2002, ha sollevato, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, numero 3 (*recte*: comma 3), della legge della Regione Lombardia 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali), e dell'intera legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 21 (Istituzione del Comune di Baranzate in Provincia di Milano).

La questione sollevata trae origine dalla vicenda dell'erezione in Comune della frazione di Baranzate mediante distacco dal Comune di Bollate, disposta con la legge della Regione Lombardia n. 21 del 2001, dopo un *referendum* consultivo, indetto ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 28 del 1992, in cui sono stati ammessi al voto, non tutti gli elettori del Comune di Bollate, ma unicamente i residenti della frazione intenzionata a distaccarsi.

L'art. 133, secondo comma, della Costituzione statuisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni”. La Costituzione, per l'istituzione di un nuovo Comune, pone il principio della necessità di una preventiva audizione delle “popolazioni interessate”.

Il Tribunale amministrativo ritiene che il precetto costituzionale debba essere interpretato in senso ampio, e precisamente nel senso che alla consultazione referendaria prodromica all'istituzione di un nuovo Comune debbano partecipare tutti i cittadini del Comune da cui avviene il distacco, essendo quest'ultimo destinato a subire la contrazione della propria popolazione e del proprio territorio a favore dell'istituendo nuovo Comune.

Ad una tale interpretazione del citato art. 133, secondo comma, della Costituzione sarebbe pervenuta la giurisprudenza costituzionale. Il remittente invoca le sentenze di questa Corte n. 433 del 1995 e n. 94 del 2000, secondo cui, in linea generale, le popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo Comune così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire, “residua” del Comune di origine: ciò, osserva il TAR, in quanto, di regola, entrambe queste popolazioni hanno un interesse qualificato nei riguardi dell'evento in oggetto, giacché in tale evento, da un lato, “ricorre la situazione di smembramento (sia dal punto di vista della popolazione sia da quello del territorio) dell'originario unico Comune e, d'altro lato, ricorre la situazione della richiesta erezione in ente territoriale della frazione comunale e del relativo aggregato sociale”. Secondo la giurisprudenza costituzionale esiste, bensì, una possibilità di deroga ad un siffatto principio, ma limitata a casi eccezionali, in cui non può dirsi sussista, in capo all'intera popolazione dell'originario Comune, un interesse qualificato al distacco della frazione dal Comune medesimo. Tali casi sono stati ricondotti alle seguenti ipotesi: a) che il gruppo il quale chiede l'autonomia abbia una sua caratterizzazione distintiva, tale da far ritenere questo gruppo già esistente come fatto sociologicamente distinto e, comunque, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo; b) che la modificazione proposta abbia limitata entità con riferimento sia al territorio sia alla popolazione, rispetto al totale.

Ad avviso del giudice *a quo*, nel caso al suo esame non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi derogatorie sopra evidenziate; avendo la Regione stabilito, con l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992, che la consultazione debba riguardare la sola popolazione della frazione direttamente interessata, le disposizioni di legge regionale impugnate apparirebbero in contrasto con la norma costituzionale.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti la Regione Lombardia, il Comune di Bollate e il Comitato “Uniti per Baranzate”.

2.1. - La Regione Lombardia ha concluso per la non fondatezza della questione. L'ordinanza di rimessione si limiterebbe a presentare una lettura del secondo comma dell'art. 133 della Costituzione basata su un'interpretazione riduttiva di quanto affermato dalla Corte costituzionale, poiché nella

sentenza n. 94 del 2000 è stato escluso che l'ambito della consultazione debba necessariamente e in ogni caso coincidere con la totalità della popolazione dei Comuni coinvolti nella variazione.

In ogni caso, assume la Regione Lombardia, è il Consiglio regionale che, al fine di verificare se una consultazione generalizzata della popolazione sia o meno imposta, deve compiere, caso per caso, la valutazione degli elementi di fatto al momento di indire il *referendum* consultivo. Nella specie il Consiglio regionale della Lombardia avrebbe svolto un'attenta istruttoria sulle circostanze di fatto giustificanti il distacco da Bollate della frazione di Baranzate, come emergerebbe, in particolare, dai lavori preparatori della legge regionale istitutiva di quest'ultimo Comune.

Dalla sentenza n. 433 del 1995 di questa Corte scaturirebbe l'idea che ciò che conta non sono le previsioni astratte, ma gli accertamenti in concreto: indipendentemente da ciò che la legge generale sul procedimento stabilisce, ciò che rileva, si sostiene, è se il Consiglio regionale abbia valutato a quali parti della popolazione estendere la consultazione referendaria. Pertanto, anche una previsione legislativa astratta improntata ad una interpretazione restrittiva del significato della locuzione “popolazioni interessate”, nel senso della consultazione dei soli aventi diritto al voto residenti nella parte di territorio che chiede di staccarsi, non sarebbe in sé incostituzionale. Difatti la Corte, nella sentenza n. 94 del 2000, afferma che possono certamente configurarsi situazioni in cui l'esistenza di un interesse, rispetto alla variazione, delle popolazioni residenti in aree diverse da quelle destinate al trasferimento è ragionevolmente da escludersi: “ma, appunto, l'esclusione deve fondarsi allora - tanto più quando sia sancita in astratto, senza riguardo alle singole proposte di variazione - su elementi sicuramente idonei a farne ritenere insussistente l'irragionevolezza”. Quindi ben potrebbero darsi previsioni astratte come quelle della legge regionale lombarda che, pur non conformi alla regola generale ricordata, risultano non incostituzionali di fatto, nella loro applicazione in concreto.

In conclusione la legge regionale istitutiva del Comune di Baranzate sarebbe esente dal vizio di violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, perché avrebbe alle spalle una valutazione in concreto delle situazioni che la Corte stessa indicò nella sentenza n. 433 del 1995. Ma, tenuto conto delle modalità concrete della sua applicazione, alla dichiarazione di incostituzionalità potrebbe sottrarsi la stessa norma regionale generale sul procedimento, ossia l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992.

2.2. - Il Comune di Bollate ha concluso per l'accoglimento della questione, riservando ogni più ampia illustrazione a successiva memoria.

2.3. - Il Comitato “Uniti per Baranzate” ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile, improcedibile e comunque infondata, rinviando anch'esso a separata memoria l'esposizione delle ragioni a sostegno delle rassegnate conclusioni.

3. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie illustrative la Regione Lombardia, il Comitato “Uniti per Baranzate” e il Comune di Bollate.

3.1. - La Regione Lombardia ribadisce che dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione non è possibile derivare un concetto univoco di “popolazioni interessate” nella ipotesi di istituzione di nuovi Comuni o di modifica delle circoscrizioni di Comuni esistenti, dovendosi escludere che l'ambito della consultazione debba necessariamente ed in ogni caso coincidere con la totalità della popolazione dei Comuni coinvolti nella variazione.

Ne deriva che la legge regionale in materia non è una legge a contenuto costituzionalmente vincolato quanto alla individuazione delle popolazioni interessate a partecipare alla consultazione referendaria, avendo la Corte riconosciuto, con la sentenza n. 94 del 2000, “uno spazio al legislatore regionale, oltre che, eventualmente, al legislatore statale, in sede di determinazione dei principi fondamentali”.

Secondo la difesa della Regione Lombardia, la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione avrebbe toccato anche l'argomento qui in questione, dato che la materia “circoscrizioni comunali” - ricompresa nell'elenco di materie di competenza legislativa regionale concorrente nel vecchio testo dell'art. 117 Cost. - non è più citata nel nuovo testo dell'art. 117 Cost. e dovrebbe perciò

appartenere alla legislazione “residuale” o esclusiva regionale. Ciò dovrebbe eliminare la necessaria interposizione di una legge statale - contenente i principi fondamentali della materia - tra la Costituzione e la legge regionale, con la conseguenza che la corretta interpretazione/attuazione del dettato costituzionale potrebbe essere fatta direttamente dalla legge regionale, alla luce dei principi derivabili dalla giurisprudenza costituzionale.

In questa prospettiva, ad avviso della Regione Lombardia, l'art. 133, secondo comma, Cost. sarebbe una norma di principio, suscettibile di essere riempita di contenuti dal legislatore regionale.

Osserva la Regione che, anche secondo la sentenza n. 94 del 2000 di questa Corte, le popolazioni residenti nelle aree territoriali destinate a passare ad un Comune diverso da quello di cui attualmente fanno parte hanno, nel procedimento che conduce alla variazione territoriale, una posizione particolarmente qualificata, tanto che la volontà da esse espressa deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione. L'autonoma evidenza della volontà di quegli elettori potrebbe essere bensì salvaguardata da procedure che consentano di conteggiare separatamente il voto di costoro, ma, in tal modo, si rischierebbe di scivolare sul terreno di procedure complesse e di difficile attuazione, che aggraverebbero i procedimenti referendari e ne renderebbero di ardua lettura e interpretazione i risultati da parte del legislatore regionale. Mentre l'obbligatorio interpellò dell'intera popolazione del Comune d'origine rischierebbe di porre quantitativamente nel nulla la volontà dei diretti interessati.

La questione, sostiene la Regione, andrebbe allora risolta caso per caso, con attenzione alle peculiarità della vicenda concreta portata all'attenzione del giudice costituzionale.

Ci sarebbe una differenza fra la vicenda del distacco di Boville da Marino (caso che diede origine alla questione risolta con la sentenza n. 433 del 1995) e la vicenda dell'erezione a Comune autonomo di Baranzate, per distacco da Bollate. Una cosa infatti sarebbe l'erezione a Comune autonomo di una frazione (non piccola ma neppure enorme) di un Comune che resta comunque più grande, come nel caso ora all'esame della Corte, altra cosa sarebbe invece l'erezione a Comune autonomo di una larghissima parte del territorio di un Comune preesistente, come avvenne nel caso di Marino. In quel caso, sarebbe stato assurdo non consultare tutta la popolazione di Marino, proprio perché Marino, dopo la scissione di Boville, sarebbe diventato altro da quel che era.

Proprio l'attenzione alle peculiarità del caso di Baranzate, evidenziata dai lavori preparatori della legge regionale n. 21 del 2001, dovrebbe guidare la Corte verso il rigetto della odierna questione di legittimità costituzionale. In particolare, nella memoria si sostiene che il Consiglio regionale lombardo avrebbe attentamente valutato sia la sentenza n. 433 del 1995, sia le eccezioni alla regola generale da questa fissate, ritenendo che il *referendum* svoltosi si potesse *ex post* considerare legittimo proprio in quanto tenutosi tra i soli elettori della frazione che domandava di erigersi a Comune autonomo.

Questa istruttoria non sarebbe stata compiuta dal TAR per la Lombardia. L'ordinanza del giudice *a quo*, infatti, si limiterebbe ad affermare che, nel caso in esame, non risulta ricorrere nessuna delle ipotesi derogatorie rispetto al principio della necessaria consultazione di tutta la popolazione del Comune originario. Ma l'affermazione sarebbe apodittica, senza una parola di dimostrazione. Tale mancanza finirebbe per determinare una irrimediabile carenza di motivazione relativamente alla non manifesta infondatezza della questione sollevata. Il dubbio di costituzionalità sarebbe pertanto manifestamente inammissibile.

In via subordinata, la Regione chiede che la questione di costituzionalità abbia un esito diverso con riguardo alla legge generale sul procedimento e a quella provvedimentale istitutiva del Comune di Baranzate.

La questione relativa alla prima legge potrebbe essere accolta, ma dovrebbe essere rigettata la questione sollevata sulla seconda.

Da una parte, potrebbe essere affermata l'incostituzionalità della previsione normativa, generale e astratta, per cui al *referendum* consultivo indetto per l'istituzione del nuovo Comune partecipano soltanto gli elettori della frazione che abbia chiesto di essere eretta in Comune autonomo.

Ma, dall'altra parte, questa declaratoria di incostituzionalità non necessariamente travolgerebbe anche la legge istitutiva del Comune di Baranzate, atteso che nella specie il Consiglio regionale lombardo ha effettivamente verificato di fatto e in concreto - sulla base delle condizioni che la Corte ha indicato nella sentenza n. 433 del 1995 - che sussisteva un interesse a partecipare alla consultazione di quella sola parte di popolazione che chiedeva di erigersi in Comune autonomo.

3.2. - Il Comitato "Uniti per Baranzate" fa proprie le ragioni di infondatezza della questione di legittimità costituzionale illustrate dalla Regione Lombardia.

Il Comitato ritiene inoltre la questione di costituzionalità inammissibile per varie ragioni: per inammissibilità del ricorso che ha dato avvio al giudizio *a quo*, avverso l'atto di nomina del commissario prefettizio, per carenza di interesse e per difetto di legittimazione attiva del Comune di Bollate; perché l'impugnazione dell'atto di indizione dei comizi elettorali sarebbe avvenuta attraverso la non consentita proposizione di motivi aggiunti, modificandosi in tal modo il *petitum* e ampliandosi il *thema decidendum*; perché anche rispetto all'impugnativa di tale ultimo atto il Comune di Bollate sarebbe privo di legittimazione attiva e di interesse; perché, infine, sarebbe inammissibile per carenza di interesse e difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto dai cittadini elettori Capitani e Confalonieri.

Il difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione su queste questioni pregiudiziali si tradurrebbe in omessa motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità.

Altro motivo di inammissibilità risiederebbe nel fatto che il giudice *a quo* non avrebbe valutato la non manifesta infondatezza della questione, avendo omesso ogni necessario riferimento al caso concreto della legge istitutiva del Comune di Baranzate. Il TAR, in particolare, non avrebbe preso in considerazione gli imprescindibili elementi di fatto geografici, ambientali, sociologici e storici che la giurisprudenza costituzionale indica ai fini dell'estensione della nozione di popolazioni interessate, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, e che il Consiglio regionale aveva invece accuratamente valutato per escludere l'estensione del *referendum* anche alla restante popolazione bollatese.

Secondo la difesa del Comitato, inoltre, la legge regionale n. 28 del 1992 e la legge regionale n. 21 del 2001 andrebbero scrutinate in modo autonomo, e non potrebbe risolversi la questione in termini di incostituzionalità in astratto, quanto alla prima, e di illegittimità automaticamente derivata, quanto alla seconda. Inoltre, la questione di costituzionalità della legge regionale n. 28 del 1992 sarebbe rilevante soltanto nel caso in cui, concretamente, si fosse posta la necessità costituzionale del *referendum* esteso all'intera popolazione del Comune originario.

Avulsa dal caso concreto, la questione di costituzionalità della legge generale sarebbe irrilevante; e sarebbe parimenti inammissibile la questione sollevata con riferimento alla legge regionale provvedimentale, giacché il giudizio di non manifesta infondatezza andava esperito e motivato in base alla situazione specifica di Baranzate rispetto a Bollate.

A dimostrazione dell'assunto che sulla legge provvedimentale istitutiva del Comune la dichiarazione di incostituzionalità non potrebbe essere automatica, la difesa del Comitato ricorda che, nel caso della sentenza n. 433 del 1995, che ha portato alla pronuncia di incostituzionalità della legge della Regione Lazio sul procedimento legislativo e della legge regionale istitutiva del Comune di Boville, la legge istitutiva del Comune di Fiumicino emerse quale ipotesi derogatoria all'estensione del *referendum* all'intera popolazione del Comune originario, perfettamente legittima ai sensi dell'art. 133 Cost. Pure la legge istitutiva di Fiumicino, invero, era stata adottata sulla base della medesima legge procedimentale del Lazio "a monte" della legge istitutiva del Comune di Boville, ma non per questo era dato parlarsi di

incostituzionalità “derivata”, considerato che le condizioni specifiche di Fiumicino erano particolari e che la consultazione di parte limitata della popolazione appariva razionale e costituzionalmente giustificata.

3.3. - Ad avviso del Comune di Bollate, l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992 viola, di per sé, l'art. 133, secondo comma, della Costituzione perché sancisce in via generale ed astratta che soltanto le popolazioni delle frazioni che intendano erigersi in Comune debbano essere sentite, a prescindere da qualsivoglia indagine in ordine alla portata ed agli effetti del distacco e, quindi, al concreto interesse dell'intera popolazione del Comune che subisce il distacco medesimo a partecipare alla consultazione.

La legge regionale precluderebbe ogni diversa valutazione, obbligando il Consiglio regionale a limitare la consultazione ai soli cittadini della frazione.

In ogni caso, nella memoria si esclude che in concreto ricorressero le condizioni in presenza delle quali soltanto può derogarsi al principio generale di estensione del *referendum* a tutto il Comune e non alla sola frazione. L'istituzione del Comune di Baranzate significherebbe infatti, per il Comune di Bollate, la perdita di circa un quarto della propria popolazione, così finendo con l'incidere, in modo rilevante, sulla consistenza demografica nonché sull'organizzazione e sull'attività del Comune di Bollate. Né, d'altra parte, sussisterebbe alcuna caratterizzazione sociale distintiva della frazione di Baranzate rispetto all'intero Comune.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 10, comma 3, della legge regionale della Lombardia 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali), nonché della intera legge regionale della Lombardia 23 novembre 2001, n. 21 (Istituzione del Comune di Baranzate in Provincia di Milano).

L'art. 10 della legge regionale n. 28 del 1992, nel disciplinare l'effettuazione del *referendum* per la consultazione delle popolazioni interessate ai fini della istituzione di nuovi Comuni e di mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, prevede, al comma 3, che “al *referendum* indetto per l'istituzione di nuovo Comune o per il mutamento di circoscrizione comunale partecipano soltanto gli elettori della frazione che abbia chiesto di essere eretta in Comune autonomo, o di quella frazione o borgata o porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune”.

Secondo il remittente, tale disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che impone di sentire, ai fini delle modificazioni territoriali dei Comuni, le “popolazioni interessate”, fra le quali dovrebbe ritenersi compresa, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, anche la popolazione residente nella parte del territorio comunale diversa da quella su cui si intende costituire il nuovo Comune.

Il Tribunale ricorda che si può derogare a questo principio in casi eccezionali in cui non sussiste un interesse qualificato, in relazione alla progettata variazione territoriale, in capo all'intera popolazione del Comune originario: ma sostiene che nel caso in esame non ricorrerebbe nessuna di tali ipotesi, e che, prevedendo la norma generale di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992, che la consultazione sia sempre limitata alla sola popolazione della frazione che si intende erigere in Comune autonomo, tale norma generale, nonché la legge istitutiva del Comune di Baranzate, apparirebbero in contrasto con il disposto costituzionale.

2.- Non possono accogliersi le eccezioni di inammissibilità delle questioni, che il Comitato “Uniti per Baranzate” ha sollevato sull'assunto che il Tribunale remittente avrebbe omissso di tener conto di eccezioni di carenza di interesse e di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, di inammissibilità dei motivi aggiunti, di erroneità del rito seguito, con ciò incorrendo in un difetto di motivazione della

rilevanza. Si tratta, infatti, di eccezioni preliminari sollevate nel giudizio *a quo*, inidonee di per sé, in presenza di una non implausibile motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza, e in assenza di ragioni che rendano evidente la mancanza di rilevanza, a precludere alla Corte l'esame del merito (cfr., ad esempio, sentenze n. 79 del 1996 e n. 195 del 1999).

3.- Ulteriori eccezioni di inammissibilità sono state sollevate sia dal Comitato "Uniti per Baranzate", sia dalla Regione Lombardia, sull'assunto che dovrebbero tenersi distinte la legge generale e quella istitutiva del nuovo Comune; che, quanto alla prima, essa non verrebbe in considerazione - con conseguente irrilevanza, secondo il Comitato, della questione - in quanto nella specie sarebbero presenti le particolari condizioni che giustificavano la limitazione del *referendum* alla sola popolazione della frazione; che, quanto alla seconda, il giudice *a quo* avrebbe omissso di motivare adeguatamente sulla insussistenza delle predette condizioni, con conseguente difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Si tratta di eccezioni in cui il profilo dell'ammissibilità è strettamente connesso al merito della controversia, e non può essere giudicato indipendentemente da una valutazione circa il rapporto fra la legge generale - e i relativi atti applicativi - e la legge particolare istitutiva del nuovo Comune.

4.- Il Comune di Baranzate è stato istituito dalla Regione Lombardia con la legge impugnata, approvata dal Consiglio il 13 novembre 2001, sulla base di una iniziativa popolare presentata il 21 maggio 1997 (progetto di legge n. 349), seguita dai pareri del Comune di Bollate e della Provincia di Milano (rispettivamente in data 18 luglio e 24 luglio 1997, entrambi sfavorevoli), dalla delibera di indizione del *referendum* adottata dal Consiglio regionale il 29 settembre 1998 (delibera n. VI/1010), dallo svolgimento dello stesso *referendum*, fra i soli elettori della frazione di Baranzate, in data 21 marzo 1999 (con la partecipazione del 64% degli elettori e il voto favorevole del 70% dei votanti), da una prima approvazione della legge intervenuta il 19 gennaio 2000, e dal rinvio di tale legge ad opera del Governo (che contestava la violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione) con atto del 18 febbraio 2000, cui il Consiglio in scadenza non diede seguito; a sua volta il Consiglio insediatosi dopo le elezioni della primavera del 2000, senza dar seguito al procedimento legislativo svoltosi nella precedente legislatura, e sfociato nel rinvio governativo, riprese tuttavia in esame la proposta di iniziativa popolare presentata nel 1997, ma non diede luogo ad un rinnovo integrale del procedimento, con nuova indizione di *referendum*, bensì si limitò ad approvare la legge oggi qui impugnata.

L'unica consultazione delle popolazioni interessate alla variazione territoriale, intervenuta in vista della istituzione del nuovo Comune, è dunque quella svoltasi nel 1999 in forza della deliberazione 29 settembre 1998 del Consiglio regionale. Ora, in quella deliberazione l'organo regionale non adottò alcuna determinazione, né quindi alcuna motivazione, in ordine alla individuazione delle "popolazioni interessate" da consultare. Il Consiglio si limitò a "dare atto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della l.r. 28/92, partecipano al *referendum* consultivo gli elettori della frazione Baranzate del Comune di Bollate" (punto 3 del deliberato, cui corrisponde, negli identici termini, un periodo delle premesse).

Non vi è dubbio, dunque, che la norma applicata ai fini della delimitazione della popolazione consultata fu quella, e solo quella, dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992, la quale stabilisce che la consultazione debba in ogni caso riguardare la sola popolazione della frazione che chiede di essere eretta a Comune o che verrebbe trasferita ad altro Comune, sul presupposto che solo questa sia la "popolazione interessata" alla variazione territoriale; né, in quella sede, venne in alcun modo in esame il problema se altre popolazioni, in specie quella della restante parte del Comune di Bollate, avesse o non avesse un interesse qualificato tale da imporne la consultazione.

5.- Quanto si è osservato è sufficiente per ritenere che, nella specie, la questione di legittimità, sotto il profilo dell'osservanza dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, della legge istitutiva del nuovo Comune non possa essere risolta senza valutare, anzitutto, la legittimità costituzionale della norma generale contenuta nell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992.

La legge regionale n. 21 del 2001, infatti, è una tipica legge provvedimento, adottata sulla base di un procedimento che la legge generale disciplina accuratamente quanto alla fase che va dall'iniziativa alla trasmissione dei pareri e dei risultati del *referendum* alla commissione consiliare competente per

l'ulteriore corso del provvedimento legislativo (cfr. il titolo III, "Norme procedurali", articoli 8-11, della legge regionale n. 28 del 1992). La legge provvedimento, che non innova e tanto meno si sovrappone alla legge generale, sostituendola *pro parte*, è attuativa della scelta compiuta con quest'ultima, la quale dunque non può considerarsi estranea al presente giudizio.

6.- La questione concernente l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992 è fondata.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che spetta alla legge regionale dare attuazione all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, individuando le popolazioni interessate alla variazione territoriale; che è sempre costituzionalmente obbligatoria la consultazione delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un Comune preesistente ad uno di nuova istituzione, ovvero ad un altro Comune preesistente; che, anzi, la volontà espressa nel *referendum* da tali popolazioni direttamente interessate "deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione, componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione" (onde, si può qui aggiungere, non potrebbe meccanicamente applicarsi all'intera popolazione del Comune la previsione del *quorum* strutturale per la validità del *referendum*, di cui all'art. 17 della legge regionale della Lombardia 28 aprile 1983, n. 34, recante, tra l'altro, "Nuove norme sul *referendum* abrogativo della Regione Lombardia", e i risultati del *referendum* debbono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco, e con riguardo al restante ambito comunale); che, in linea di principio, anche le popolazioni della restante parte del Comune che subisce la decurtazione territoriale possono essere interessate alla variazione, così che il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per individuare l'ambito della consultazione, non può escludere tali ulteriori popolazioni se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta (sentenza n. 94 del 2000; e cfr. anche sentenza n. 433 del 1995).

La legge regionale impugnata adotta invece una regola che porta ad escludere *a priori* dall'ambito della consultazione - come è avvenuto nella specie - le popolazioni diverse da quelle residenti nei territori oggetto della variazione, indipendentemente da qualsiasi altro criterio di individuazione dell'interesse e da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di tale interesse. Essa non può dunque ritenersi conforme all'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

7.- Il Comitato "Uniti per Baranzate" e la Regione Lombardia sostengono che la legge istitutiva del nuovo Comune è stata comunque, in concreto, rispettosa delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, potrebbero consentire di limitare la consultazione referendaria alla sola popolazione della frazione che chiede di erigersi in Comune autonomo, vale a dire una preesistente individualità della comunità costituente la frazione stessa e l'assenza di significativi interessi coinvolti nella variazione, facenti capo alla restante parte del Comune da cui la frazione intende distaccarsi. La presenza di tali condizioni sarebbe stata adeguatamente apprezzata dal Consiglio regionale in sede di approvazione della legge, mentre il TAR remittente l'avrebbe solo apoditticamente negata, così incorrendo in un difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, che renderebbe inammissibile la questione.

La tesi non può essere accolta. Si è già chiarito che, in occasione della indizione del *referendum*, il Consiglio regionale si è limitato a dare applicazione alla norma generale vigente (l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992), prevedendo la consultazione della sola popolazione della frazione, senza fare alcun apprezzamento circa l'esistenza o meno di un interesse qualificato anche in capo alla popolazione della restante parte del Comune, e dunque, coerentemente, senza motivare in merito.

In sede di approvazione della prima legge, poi rinviata dal Governo, e in seguito in sede di approvazione della legge attuale, il problema è stato bensì evocato, ma senza potere essere oggetto di specifica deliberazione consiliare, bensì nel contesto della discussione di merito circa l'esistenza delle ragioni giustificative della richiesta di istituzione del Comune, e senza che assumesse, né potesse assumere, distinto rilievo una scelta del Consiglio circa l'ambito della consultazione, d'altronde già svoltasi da lungo tempo e "riutilizzata" dal Consiglio nell'ambito della nuova procedura legislativa. Mai, dunque, vi è stata una determinazione in ordine al *referendum*, nell'ambito della quale, in particolare, si siano valutate ragioni che potessero portare ad escludere l'esistenza di interessi, facenti capo alla restante

popolazione del Comune, tali da imporre, in conformità all'art. 133, secondo comma, della Costituzione (e in difformità dalla previsione dell'art. 10 della legge regionale n. 28 del 1992), di estendere ad essa la consultazione.

Le condizioni che possono giustificare la limitazione del *referendum* alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale (cfr. sentenze n. 433 del 1995 e n. 94 del 2000) debbono essere definite dal legislatore regionale, così che se ne possa apprezzare la ragionevolezza, e comunque la loro esistenza deve essere verificata in concreto dall'organo regionale che delibera di far luogo al *referendum*, con decisione motivata suscettibile di essere controllata in sede giurisdizionale. Non spetta infatti né al Tribunale amministrativo, in sede di sindacato sugli atti di esecuzione della legge istitutiva del Comune, né tanto meno a questa Corte, in sede di sindacato sulla legittimità costituzionale della stessa legge istitutiva, verificare in concreto, *a posteriori*, la sussistenza di quelle condizioni. Al Tribunale spetterà invece il controllo giurisdizionale sulla legittimità delle determinazioni con cui quelle condizioni sono state verificate in concreto dall'organo regionale, in sede di determinazione dell'ambito del *referendum*; mentre a questa Corte spetta soltanto la verifica della congruità costituzionale dei criteri legislativamente stabiliti per tale determinazione, oltre che la verifica della conformità del procedimento legislativo, sfociato nella istituzione del nuovo Comune, ai requisiti costituzionalmente previsti.

8.- Da quanto si è ora osservato discende non solo l'impossibilità di accogliere la prospettazione del Comitato e della Regione circa l'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza, ma altresì, nel merito, la conclusione che la questione di legittimità costituzionale concernente la legge regionale n. 21 del 2001 è fondata.

Infatti il relativo procedimento legislativo si è compiuto sulla base di una consultazione referendaria che è stata limitata alla sola frazione di Baranzate, non già in forza di una determinazione motivata del Consiglio regionale, adottata in conformità a criteri e a modalità legittimamente stabiliti dalla legge regionale, e sindacabile sotto questo profilo in sede giurisdizionale, bensì in pedissequa applicazione di una norma - l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992 - che limitava *a priori* l'ambito della consultazione, e che per questo si è già riconosciuto essere costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali);

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 21 (Istituzione del Comune di Baranzate in Provincia di Milano).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



Sentenza **94/2000**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente GUIZZI - Redattore

Udienza Pubblica del **08/02/2000** Decisione del **03/04/2000**

Deposito del **07/04/2000** Pubblicazione in G. U. **12/04/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25219 25224 25225 25226 25227 25228 25233 25234**

Atti decisi:

N. 94

SENTENZA 3-7 APRILE 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco GUIZZI; Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della Provincia di Verona), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione del comune di Isola della Scala, del comune di Bovolone e del comune di Oppeano, nonché l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Giorgio Orsoni, per il comune di Isola della Scala, Massimo Luciani, per il comune di Bovolone, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1998, pervenuta a questa Corte il 2 settembre successivo, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 6 della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 (Norme in materia di variazioni provinciali e comunali), così come modificato dagli artt. 3 e 4 della legge della Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25), nonché, consequenzialmente, della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della Provincia di Verona), per contrasto con gli articoli 133, 5, 128, 3 e 97 della Costituzione; b) della predetta legge regionale n. 37 del 1995, per contrasto, sotto altro profilo, con gli articoli 3, 97, 5, 128 e 133 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 5, 6 e 12 della legge regionale n. 25 del 1992.

2. - Le questioni sollevate traggono origine dalla vicenda del distacco di porzioni del territorio dei comuni di Isola della Scala e di Oppeano, ed aggregazione delle medesime al territorio del comune di Bovolone, tutti in Provincia di Verona, disposti con la legge della Regione Veneto n. 37 del 1995, dopo un referendum indetto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, in cui sono stati ammessi al voto tutti gli elettori del comune di Bovolone e i soli cittadini dei comuni di Isola della Scala ed Oppeano residenti nelle porzioni di territorio comunale delle quali si proponeva il distacco e l'aggregazione al comune di Bovolone.

Il Tribunale amministrativo regionale remittente premette che la proposta di legge regionale per il distacco di alcuni territori dai comuni di Isola della Scala e di Oppeano, e la loro aggregazione al comune di Bovolone - al dichiarato fine di consentire la riunione nell'ambito di quest'ultimo comune dell'intera frazione denominata Villafontana - era stata presentata nel 1991; che i consigli comunali di Isola della Scala e di Oppeano avevano espresso parere negativo, mentre il comune di Bovolone aveva dato il proprio assenso; che una consultazione popolare informale svoltasi nel 1992 aveva dato esito negativo; che successivamente, entrata in vigore la legge regionale n. 25 del 1992, che aveva ridisciplinato i procedimenti in questione, il Consiglio regionale del Veneto aveva dato giudizio di "meritevolezza" sulla proposta, e conseguentemente era stato indetto il referendum delle popolazioni interessate, cui in un primo tempo erano state chiamate a partecipare le intere popolazioni di Bovolone e di Oppeano, e i soli abitanti nel territorio da trasferire del comune di Isola della Scala; mentre in un secondo momento, a seguito di una più precisa individuazione dell'estensione delle due porzioni di territorio da trasferire (inferiore, per ciascuno dei due comuni "cedenti", al 10 per cento del rispettivo territorio, ma superiore, nel suo insieme, al 10 per cento del territorio del comune di aggregazione) erano stati convocati al voto tutti gli abitanti del solo comune di Bovolone, e i soli abitanti dei territori da trasferire degli altri due comuni; che con ciò la Regione aveva seguito il criterio sancito dall'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, il quale prevede che al referendum prenda parte l'intera popolazione dei comuni, di provenienza o di destinazione dei territori da trasferire, se il trasferimento riguardi almeno il 30% della popolazione o almeno il 10% del territorio rispettivo, e invece solo la popolazione residente nel territorio da trasferire per quei comuni nei quali non si raggiungano le predette soglie di incidenza; che l'esito del referendum era stato largamente favorevole nel suo complesso (peraltro risulta che la maggioranza dei votanti del comune di Isola della Scala si era invece espressa in senso contrario); che a seguito di ciò il Consiglio regionale aveva dato corso alla legge di variazione territoriale.

Il Tribunale amministrativo regionale premette ancora che nel giudizio instaurato dai comuni di Isola della Scala e di Oppeano per l'impugnazione di una deliberazione della Giunta provinciale di Verona, recante l'accertamento dei dati relativi alla popolazione residente nei tre comuni interessati e la definizione dei nuovi confini fra i medesimi, ai sensi della legge regionale n. 37 del 1995, che ha disposto la variazione territoriale, risultano ammissibili e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti nei confronti della legge regionale n. 37 del 1995, nonché dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, che regola il procedimento referendario per pervenire alle modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni: questioni che non avevano invece potuto essere prese in considerazione in precedenti giudizi davanti al medesimo Tribunale amministrativo regionale, del cui esito si dà conto, in quanto, da un lato, il Tribunale aveva ritenuto che gli atti del procedimento preliminare all'approvazione della legge regionale di variazione territoriale dei comuni non possano essere oggetto di autonoma impugnazione, mentre si potrebbe solo sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima legge nel corso di giudizi instaurati per l'impugnazione dei primi atti amministrativi da essa previsti per l'attuazione della modifica territoriale; dall'altro lato, erano ancora

mancati gli adempimenti amministrativi conseguenziali alla variazione territoriale, previsti dalla legge regionale che aveva disposto quest'ultima.

Ciò premesso, il Tribunale remittente osserva anzitutto che il citato art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 "contempla un meccanismo di tipo matematico ed inderogabile ai fini della determinazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi sull'ipotesi di aggregazione di una parte di territorio ad altro comune: meccanismo che nella sua materiale applicazione comporta, all'evidenza, effetti irrazionali e distorsivi dell'autentica volontà popolare, nel caso di specie sicuramente verificatisi e comprovabili". Mentre infatti non ha potuto partecipare al voto l'intera popolazione dei due comuni "cedenti", vi ha partecipato l'intera popolazione del comune di aggregazione, riuscendo determinante per il risultato.

Secondo il giudice a quo "popolazioni interessate", per gli effetti dell'art. 133 della Costituzione, sarebbero solo quelle che risiedono nelle aree interessate al mutamento di confini, e non anche la totalità delle popolazioni dei comuni coinvolti nella modifica, che al più potrebbero subire solo in via indiretta le conseguenze della variazione.

L'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 sarebbe dunque illegittimo "nella parte in cui non consente di limitare l'interpello referendario alle sole popolazioni effettivamente interessate al proposto mutamento di confine", per contrasto con l'art. 133 della Costituzione, contrasto che si estenderebbe anche alla legge regionale n. 37 del 1995.

Allo stesso tempo, ad avviso del remittente, sarebbero violati i principi di autonomia delle amministrazioni comunali, di cui agli articoli 5 e 128 della Costituzione, "stante la prevalenza della volontà del comune 'annettente' in tal modo apoditticamente e immotivatamente assicurata", rispetto alla sfera di autonomia dei comuni finitimi; e sarebbero altresì violati gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto si inciderebbe sulla parità del valore del voto tra i soggetti coinvolti, e si altererebbe il conseguente "buon andamento" e la stessa imparzialità dell'azione amministrativa deputata a preparare la consultazione referendaria e ad attuarne il risultato.

Per l'ipotesi, poi, che la predetta questione di legittimità costituzionale, che il remittente considera assorbente, non dovesse essere accolta, il Tribunale amministrativo regionale solleva altresì questione di legittimità costituzionale della sola legge regionale n. 37 del 1995 per contrasto con gli articoli 3, 97, 5, 128 e 133 della Costituzione sotto un diverso profilo, e cioè in quanto il procedimento preparatorio della medesima legge sarebbe stato caratterizzato "da elementi obiettivamente falsanti l'autentica volontà popolare e comunque miranti a surrettiziamente alterare il rapporto tra territorio e popolazione interessata al mutamento di confini e, quindi, a far appropriatamente scattare il meccanismo prestabilito" dall'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992. Il remittente adduce in proposito alcune circostanze: il fatto che la Giunta regionale, a distanza di poco tempo, abbia diversamente individuato la porzione di territorio da aggregare al comune di Bivolone, in una misura che rendeva possibile far votare l'intera popolazione di quest'ultimo comune; e il fatto che il Consiglio e la Giunta regionale avrebbero omesso di effettuare "serie indagini" per l'accertamento dei profili della tradizione storica e culturale, nonché delle esigenze economiche e sociali che consigliavano l'accoglimento della proposta, e, soprattutto, non avrebbero specificamente assolto all'esigenza di motivare sul punto della "meritevolezza" della variazione proposta, in relazione ai pareri dei Consigli comunali interessati e alla valutazione delle ragioni adducibili a fondamento della variazione proposta. Tutto ciò sostanzierebbe anche una ulteriore violazione dell'art. 97 della Costituzione in relazione alle regole del giusto procedimento ai fini della formazione della legge provvedimento di variazione territoriale.

Infine, una ulteriore violazione procedimentale, rilevante ai fini dell'art. 97 della Costituzione ma tale da integrare anche una illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 133 della Costituzione in relazione all'art. 6, ultimo comma, della legge regionale n. 25 del 1992 e dell'art. 25, ultimo comma, della legge regionale n. 1 del 1973, deriverebbe dal fatto che la individuazione della popolazione interessata al referendum è avvenuta con una delibera della Giunta che non ha rispettato il termine di 45 giorni precedenti la data della consultazione, prescritto per la indizione del referendum dal citato art. 25 della legge regionale n. 1 del 1973.

L'ordinanza di rimessione, dopo avere disatteso ulteriori profili di legittimità costituzionale sollevati dalle parti ricorrenti, e dopo avere affermato la rilevanza delle questioni sollevate, in quanto dalla loro decisione dipenderebbe la sussistenza dei presupposti legislativi del provvedimento impugnato nel giudizio a quo si conclude con la richiesta a questa Corte di una pronuncia sulle modalità di ingresso delle questioni di costituzionalità sulle leggi regionali concernenti le variazioni territoriali dei comuni, ritenendo il collegio "non più eludibile" una soluzione che consenta di anticipare la tutela giurisdizionale nei riguardi dei provvedimenti che precedono l'approvazione della legge di variazione ma che siano già suscettibili, come nel caso di specie, di ledere posizioni soggettive.

3. - L'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, che ha sollevato la questione, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, del 30 settembre 1998.

4. - Si è costituito il comune di Isola della Scala, chiedendo l'accoglimento delle questioni.

Nella memoria successivamente depositata, la difesa del comune di Isola della Scala sostiene che il criterio indicato dal legislatore regionale per individuare le popolazioni chiamate a votare nel referendum non è conforme all'art. 133 della Costituzione, che richiederebbe, secondo quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 433 del 1995 (diversamente da quanto prima affermato nella sentenza n. 453 del 1989), la estensione della consultazione all'intera popolazione anche dei comuni dai quali il territorio viene scorporato, superandosi così la distinzione fra interesse diretto e interesse indiretto. Né si verterebbe, nel caso di specie, in quelle ipotesi eccezionali nelle quali, secondo la citata sentenza n. 433 del 1995, si potrebbe limitare la consultazione alle sole popolazioni direttamente interessate dalla variazione, in quanto il territorio scorporato dal comune di Isola della Scala sarebbe stato parte integrante di tale comune sia sul piano morfologico sia su quello socio-politico, e d'altra parte nella specie sarebbe del tutto mancante la valutazione "caso per caso" della situazione che consentirebbe, secondo la citata giurisprudenza, la deroga al principio generale della consultazione estesa all'intera popolazione dei comuni interessati.

Nella specie la variazione del territorio sarebbe stata supportata esclusivamente dal consenso della maggioranza elettorale del comune di destinazione, essendo illegittimamente limitata la partecipazione al voto della popolazione dei comuni di origine. La limitazione apposta dal legislatore regionale comprometterebbe per un verso il principio di sovranità popolare, per altro verso quello di autonomia di ciascun ente locale.

Sotto altro profilo, secondo la parte, la legge regionale che ha disposto la variazione territoriale in questione sarebbe in contrasto con le previsioni costituzionali che, sul presupposto dei principi di eguaglianza, di autodeterminazione e di buon andamento dell'amministrazione, garantiscono l'identità socio-politica di tutti i cittadini e la partecipazione democratica degli stessi alle scelte organizzative del territorio.

Pertanto, per un verso, la legge regionale n. 37 del 1995 sarebbe viziata per illegittimità derivata dalla incostituzionalità dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992; per altro verso, l'art. 133, secondo comma, della Costituzione sarebbe violato a causa delle carenze istruttorie relative all'accertamento dei presupposti della modifica territoriale, e altresì per il mancato rispetto del termine che deve intercorrere fra l'indizione del referendum e il suo svolgimento.

Il referendum sarebbe, nella Regione Veneto, non solo obbligatorio, ma altresì vincolante: in tal senso l'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 prevederebbe che alla valutazione complessiva della consultazione referendaria debba accompagnarsi la considerazione degli esiti distinti di essa per ciascuna parte del territorio interessato alla variazione. Al contrario, la modifica in oggetto sarebbe stata disposta senza considerazione dell'esito referendario relativo al territorio del comune di Isola della Scala, così come la stessa consultazione era stata indetta a prescindere dal parere negativo espresso dal consiglio comunale di detto comune sulla proposta di variazione territoriale.

Infine, sarebbe ravvisabile un ulteriore profilo di illegittimità della legge regionale n. 37 del 1995 in quanto, disattendendo le previsioni degli artt. 117 e 133 della Costituzione, in ordine alla competenza legislativa regionale in materia di circoscrizioni comunali, non avrebbe indicato alcuna direttiva di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione delle circoscrizioni, come previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge regionale n. 25 del 1992.

5. - Si è costituito altresì, con atto depositato l'11 dicembre 1998, chiedendo l'accoglimento delle questioni, il comune di Oppiano, che ha pure depositato successiva memoria illustrativa.

6. - Si è costituito a sua volta il comune di Bovolone, con atto depositato il 16 ottobre 1998, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o in subordine infondate.

Nella memoria depositata in vista dell'udienza, il comune di Bovolone prospetta un primo motivo di inammissibilità della questione relativa all'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, derivante dal fatto che il giudice a quo l'avrebbe sollevata solo a conclusione dell'intero procedimento di modifica territoriale, e non come avrebbe potuto nella sede del precedente giudizio instaurato per l'impugnazione delle delibere di indizione del referendum: in omaggio ad un indirizzo giurisprudenziale (circa la inammissibilità di una autonoma impugnazione di dette delibere) che lo stesso giudice remittente mostrerebbe di non condividere, così manifestandosi una contraddizione fra l'itinerario logico seguito dal giudice e gli atti dallo stesso effettivamente compiuti.

Un secondo profilo di inammissibilità della medesima questione discenderebbe dal fatto che con essa non si intenderebbe travolgere l'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 nella sua interezza, ma solo nella parte in cui non consente di limitare la consultazione referendaria alle sole popolazioni direttamente interessate. Così impostando la questione, il remittente chiederebbe a questa Corte una sentenza additiva senza che ricorra il presupposto di una soluzione "a rime obbligate". Infatti il giudice a quo non spiegherebbe per quale motivo la soluzione da esso proposta sarebbe costituzionalmente obbligata, dato che non si pone il problema dell'esistenza di soluzioni interpretative alternative. Onde la questione sarebbe inammissibile sia per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, sia sotto il profilo del necessario rispetto della discrezionalità legislativa, che la giurisprudenza costituzionale avrebbe riconosciuto in questo campo.

Un terzo profilo di inammissibilità riguarderebbe invece le censure rivolte alla legge regionale n. 37 del 1995. Poiché il referendum ha visto prevalere, sul complesso degli elettori interessati direttamente dalla modifica territoriale (nei due comuni di Oppiano e di Isola della Scala), la volontà di aggregazione al comune di Bovolone, il remittente, chiedendo la limitazione del referendum alle sole popolazioni direttamente interessate, otterrebbe il solo risultato della conferma dell'esito già determinatosi, onde l'eventuale accoglimento della questione non determinerebbe alcuna conseguenza nel giudizio a quo.

Nel merito, la parte osserva anzitutto che il thema decidendum come specificato dal remittente, riguarderebbe la sola affermata illegittimità della norma per eccesso, cioè per non aver limitato l'ambito della consultazione referendaria alle sole popolazioni residenti nelle aree territoriali oggetto del mutamento. Così delimitata, la questione si rivelerebbe manifestamente infondata, sulla base di quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 433 del 1995, secondo cui la limitazione della consultazione ai soli residenti nelle aree da trasferire violerebbe l'art. 133 della Costituzione.

Dall'intera giurisprudenza di questa Corte in materia si ricaverebbe che si deve distinguere fra popolazione direttamente e indirettamente interessata, precisandosi (nella sentenza n. 433 del 1995) che il principio generale è quello della consultazione dell'intera popolazione comunale, anche del comune di destinazione, ma che esso può essere derogato in casi particolari, quando ricorrono le condizioni della differenziazione sociologica del gruppo che chiede l'autonomia (quando si tratta della creazione di un nuovo comune), della limitata entità del territorio da trasferire, o da rendere autonomo, rispetto al totale, e della limitata entità della popolazione.

Sulla base di questi principi la limitazione della consultazione, nella specie, agli abitanti della frazione di Villafontana e a quelli del comune di Bovolone sarebbe del tutto razionale, poiché la frazione

esisterebbe già nella sua individualità, e l'entità del territorio e della popolazione cui si riferisce il trasferimento, rispetto al totale del territorio e della popolazione dei comuni di origine, sarebbe estremamente limitata.

La legge regionale n. 25 del 1992 non avrebbe fatto che dettare i criteri generali per l'identificazione del concetto di popolazione interessata, in corrispondenza ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte: infatti la consultazione dell'intera popolazione comunale sarebbe necessaria quando l'impatto del trasferimento, di territorio o di popolazione, è tale da determinare un'alterazione significativa dell'identità stessa della collettività comunale, mentre non avrebbe senso procedere alla consultazione generalizzata qualora la modificazione dello status quo sia trascurabile.

Né si potrebbe invocare, per contestare la scelta del legislatore regionale, l'affermazione della sentenza n. 433 del 1995, secondo cui la presenza delle condizioni particolari che giustificano la limitazione della consultazione comporterebbe una valutazione di elementi di fatto da effettuarsi caso per caso, poiché la possibilità di valutare caso per caso gli elementi di fatto non escluderebbe quella di identificare già in via generale alcune condizioni al di sotto delle quali non si giustifica l'allargamento della consultazione; e del resto lo stesso art. 133 della Costituzione richiederebbe la fissazione di norme generali ed astratte, da rispettare nelle leggi provvedimento di variazione territoriale.

In effetti, secondo la parte, il legislatore regionale avrebbe individuato un ragionevole punto di equilibrio fra il principio generale della consultazione generalizzata e la possibilità di deroga a tale principio in presenza di condizioni particolari.

In ordine alla censura di violazione degli articoli 5 e 128 della Costituzione, stante la prevalenza della volontà del comune "annettente", la memoria osserva che è nella logica stessa dei trasferimenti di territorio e di popolazione che la consultazione riguardi le sole popolazioni direttamente interessate, ed è pertanto naturale che queste non coincidano necessariamente con la sola popolazione del territorio da trasferire né con quella di tutti i comuni coinvolti nel trasferimento.

D'altra parte il solo modo per andare incontro alle preoccupazioni del remittente sarebbe il coinvolgimento di tutti i comuni toccati dal provvedimento: ciò che per un verso non avrebbe senso, in assenza di un interesse qualificato delle popolazioni dei comuni che subiscono un trasferimento limitatissimo di territorio e di popolazione, per l'altro sarebbe in contraddizione con la stessa impostazione del remittente, che vorrebbe la limitazione del referendum alla sola popolazione delle aree trasferite. In tali termini la questione si paleserebbe, per questo profilo, inammissibile, anche per la sua genericità, prima ancora che infondata.

Pure infondata sarebbe l'ulteriore censura di violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il richiamo a quest'ultima norma sarebbe inconferente, poiché non si comprenderebbe in qual modo il regime del voto possa incidere sul buon andamento e sull'imparzialità dell'amministrazione (e sotto questo profilo la questione sarebbe, ancor prima, inammissibile per errore nella identificazione del parametro). Quanto all'art. 3, a prescindere dal fatto che sarebbe stato più corretto il richiamo all'art. 48, si osserva che il concetto di voto eguale riguarda il "peso" di ogni singolo suffragio, con conseguente illegittimità, salvo ipotesi eccezionali, del voto plurimo o multiplo: ma qui il voto di tutti i chiamati alla consultazione peserebbe in modo eguale. La censura si sostanzierebbe dunque in quella di illegittimo inserimento fra i partecipanti al voto di cittadini non legittimati, onde essa si identificherebbe con quella già prima esaminata e respinta.

Quanto alle censure rivolte alla legge regionale n. 37 del 1995, la memoria respinge anzitutto quella secondo cui la porzione di territorio da trasferire sarebbe stata ridefinita all'unico scopo di consentire alla sola popolazione di Bovolone di essere consultata, affermando che la variazione dell'originaria determinazione si deve semplicemente ad un aggiustamento di ordine tecnico, che ha tenuto conto delle precisazioni da parte dei comuni quanto all'effettiva consistenza del territorio e della popolazione da trasferire. In ogni caso, l'assunto sarebbe privo di ogni dimostrazione.

In ordine al denunciato difetto di istruttoria, si osserva che la prima fase del procedimento si è svolta sotto l'impero della legge regionale n. 17 del 1973, che sarebbe stata pienamente rispettata, onde non potrebbe assumersi a parametro la legge sopravvenuta.

Anche la denuncia di un difetto del giudizio di "meritevolezza" dell'iniziativa sarebbe infondata, essendo tale giudizio manifestazione di discrezionalità, insindacabile in sede di controllo di legittimità della legge regionale di modificazione territoriale. Infine non sarebbe stato violato l'art. 25 della legge regionale n. 1 del 1973, che impone la indizione del referendum almeno 45 giorni prima della consultazione, in quanto la determinazione definitiva della popolazione e del territorio interessati sarebbe stata compiuta come semplice adempimento di carattere tecnico, che non alterava la sostanza politica della questione sottoposta agli elettori, e che non avrebbe richiesto un rinvio o una nuova indizione del referendum.

La memoria conclude osservando che la modificazione contestata risulterebbe conforme alla volontà dei frazionisti di Villafontana, che avrebbero massicciamente espresso il proprio favore all'aggregazione al comune di Bovolone: e questa sarebbe la volontà da prendere in primaria considerazione in fattispecie come quella in esame.

7. - Ha depositato atto di intervento la Regione Veneto (peraltro parte costituita nel giudizio a quo), chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

L'interveniente sottolinea anzitutto la funzione "regolatrice e mediatrice degli interessi" affidata alla Regione dalla Costituzione in questa materia, che si manifesterebbe sia attraverso la posizione delle regole generali, sia nell'adozione della legge provvedimento di variazione territoriale.

Ricordati gli elementi fattuali della fattispecie, sulla base della ricostruzione fatta dal remittente e dal ricorrente comune di Isola della Scala, che la Regione non contesta, quest'ultima osserva che le ragioni addotte a sostegno dell'iniziativa di variazione territoriale attengono all'esigenza di razionalizzazione dei servizi, e non a motivi di ordine storico, sociale o culturale; e che l'esito della consultazione referendaria è stato largamente favorevole alla iniziativa, anche calcolando separatamente i voti espressi dagli elettori residenti, complessivamente, nel territorio destinato ad essere aggregato al comune di Bovolone.

La Regione sostiene poi che, se si sentono solo le popolazioni direttamente interessate alla modifica, si ignorano gli interessi, indiretti ma significativi, degli altri cittadini; e che il criterio matematico ed inderogabile stabilito dall'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 è del tutto ragionevole, prendendo come termini di bilanciamento la popolazione e il territorio, sia del comune di origine che di quello di destinazione, e attribuendo un maggior peso percentuale alla popolazione rispetto al territorio.

Quanto ai profili di illegittimità costituzionale riferiti alla sola legge provvedimento n. 37 del 1995, la Regione afferma che essi male si presterebbero ad essere oggetto del presente giudizio di costituzionalità: nel merito, poi, osserva che la successiva nuova delimitazione del territorio da trasferire, e conseguentemente della popolazione chiamata a votare nel referendum costituì una precisazione di carattere tecnico, che non avrebbe determinato la necessità di rinnovare il procedimento; e che la prima parte della procedura istruttoria fu svolta correttamente, con l'acquisizione dei pareri dei comuni, sotto il vigore della legge regionale n. 17 del 1973, e in conformità ad essa, ancorché, entrata in vigore la legge regionale n. 25 del 1992, i comuni siano stati sollecitati, con intento più che altro prudenziale, a confermare la circostanza della mancata presentazione di opposizioni da parte dei cittadini, senza che però fosse necessario ottenere nuovamente il parere dei comuni.

Nella memoria illustrativa prodotta in vista dell'udienza, la Regione ribadisce la ragionevolezza della soluzione adottata dalla legge regionale n. 25 del 1992 quanto all'ambito delle popolazioni consultate col referendum e sostiene che la restante popolazione dei comuni il cui territorio viene aggregato ad altro comune avrebbe sempre la possibilità di manifestare le proprie istanze, nelle forme stabilite, oggi, dall'art. 7 della legge regionale n. 25 del 1992 (osservazioni alle delibere dei consigli comunali) e, ieri,

dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale n. 17 del 1973 (cioè attraverso il parere obbligatorio del comune). Nel caso di specie, poi, sarebbe stato dato effettivamente modo alle popolazioni escluse dal voto di presentare le proprie osservazioni relativamente agli atti di iniziativa o di adesione e ai pareri.

La Regione ricorda poi che, in base alla più recente evoluzione della legislazione statale, spetta alla potestà legislativa regionale il compito di organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le Province (art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142), con la conseguenza che l'approvazione delle variazioni territoriali dei comuni sarebbe affidata all'esercizio della discrezionalità regionale; e il legislatore statale, riconoscendo la competenza della Regione sul punto, avrebbe ammesso che questa, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, possa differenziare le modalità di consultazione delle popolazioni interessate, superando la tesi dell'obbligatorietà del referendum (art. 5 della legge 30 dicembre 1989, n. 439, di esecuzione della convenzione europea relativa alla Corte europea dell'autonomia locale).

Quanto poi alle ragioni giustificatrici della variazione in questione, la memoria osserva che spetta costituzionalmente alla Regione definire in astratto tali ragioni, che nella specie sarebbero attinenti alla razionalizzazione dei servizi.

Considerato in diritto

1. - Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio amministrativo nel quale sono contestati gli atti esecutivi di una variazione territoriale concernente tre comuni della Provincia di Verona, disposta con la legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della Provincia di Verona), investono in primo luogo l'art. 6 della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 (Norme in materia di variazioni provinciali e comunali), così come modificato dagli artt. 3 e 4 della legge della Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25), che disciplina la consultazione referendaria delle popolazioni interessate nell'ambito e ai fini di una procedura di variazione del territorio di comuni; in secondo luogo, la stessa legge regionale n. 37 del 1995, sia in via consequenziale, in quanto approvata sulla base di una consultazione referendaria intervenuta secondo le previsioni dell'impugnato art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, sia, subordinatamente, in via autonoma per altri profili di illegittimità.

L'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 prevede, al comma 1, che sulle proposte di variazione del territorio di comuni in particolare, per quanto qui interessa, di aggregazione di parti del territorio di uno o più comuni a quello di un altro comune sia chiamata a pronunciarsi con referendum l'intera popolazione di ciascuno dei comuni, coinvolti nella variazione in quanto destinati vuoi a cedere, vuoi ad acquisire parti di territorio, solo quando la proposta investa più del 30 per cento della popolazione ovvero più del 10 per cento del territorio del comune medesimo; la sola popolazione, invece, residente nelle aree destinate al trasferimento, in quei comuni per i quali dette soglie di popolazione o di territorio non siano raggiunte; al comma 2 stabilisce poi che si prescinde dal referendum quando il territorio oggetto del trasferimento sia disabitato e abbia una superficie inferiore alla predetta percentuale del 10 per cento. Nella specie cui si riferisce il giudizio a quo riguardante una ipotesi di scorporo di parti del territorio da due comuni (Isola della Scala e Oppeano) e di aggregazione delle medesime ad un terzo comune (Bovolone), l'applicazione di tali regole ha portato a estendere la consultazione all'intera popolazione del comune "cessionario" delle aree, la cui superficie complessiva (tenendo cioè conto di entrambi i comuni cedenti) superava il 10 per cento del suo territorio preesistente; e a limitarla invece alle sole popolazioni residenti nelle aree da trasferire nei comuni "cedenti", in ciascuno dei quali la superficie scorporata non superava il 10 per cento del rispettivo territorio.

Il disposto in questione è censurato dal remittente in quanto contemplerebbe "un meccanismo di tipo matematico ed inderogabile ai fini della determinazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi sull'ipotesi di aggregazione di una parte di territorio ad altro comune", meccanismo che "nella sua materiale applicazione" comporterebbe "effetti irrazionali e distorsivi dell'autentica volontà popolare". La norma contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 133 della Costituzione, che secondo il giudice a quo prevederebbe come "popolazioni interessate" da consultare solo quelle che risiedono nelle aree

interessate al mutamento di confini, e non la totalità delle popolazioni dei comuni coinvolti. Contrasterebbe poi con gli articoli 5 e 128 della Costituzione, in quanto assicurerebbe immotivatamente la prevalenza della volontà del comune "annettente" rispetto all'autonomia dei comuni finitimi, e con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto non sarebbe rispettata la parità del voto fra i soggetti coinvolti, e sarebbero alterati il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa deputata a preparare la consultazione referendaria e ad attuarne il risultato.

In via subordinata, il remittente censura la sola legge regionale n. 37 del 1995, che ha disposto la variazione territoriale per cui è giudizio, per contrasto con gli articoli 3, 97, 5, 128 e 133 della Costituzione, in quanto il procedimento preparatorio della medesima legge sarebbe stato caratterizzato da "elementi obiettivamente falsanti l'autentica volontà popolare e comunque miranti a surrettiziamente alterare il rapporto tra territorio e popolazione interessata al mutamento di confini e, quindi, a far appropriatamente scattare il meccanismo prestabilito" dall'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 per la delimitazione della popolazione da consultare con il referendum. Il giudice a quo adduce il fatto che la individuazione della porzione di territorio soggetta allo scorporo sarebbe stata modificata dalla Giunta regionale a breve distanza di tempo; censura la mancanza di "serie indagini" sui fattori storici e culturali e sulle esigenze economiche e sociali a sostegno della proposta di variazione, nonché la carenza di motivazione sulla "meritevolezza" della variazione proposta, anche in rapporto ai pareri contrastanti dei comuni interessati, il che sostanzierebbe anche una violazione delle regole del giusto procedimento e dunque un'ulteriore violazione dell'art. 97 della Costituzione; censura infine, alla luce dell'art. 97 e dell'art. 133 della Costituzione, la circostanza che la individuazione della popolazione interessata dal referendum sia avvenuta senza rispettare il termine per la convocazione della consultazione, stabilito dall'art. 25 della legge regionale n. 1 del 1973.

2. - Va preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione del comune di Oppeano, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto prevede l'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte (da ultimo, sentenza n. 379 del 1999).

3. - Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del comune di Bovolone.

Anzitutto, infatti, la circostanza che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 potesse sollevarsi anche nel corso del giudizio instaurato per l'impugnazione di atti del procedimento referendario non toglie che essa sia stata utilmente sollevata nel successivo giudizio sugli atti di esecuzione della variazione territoriale già intervenuta, avendone il remittente motivato plausibilmente la rilevanza. L'opinione che il Tribunale amministrativo regionale manifesta circa il carattere non soddisfacente dell'indirizzo giurisprudenziale tendente ad escludere l'autonoma impugnabilità degli atti amministrativi che si inseriscono nel procedimento preparatorio della legge regionale di variazione, e l'irrituale richiesta che il medesimo Tribunale rivolge a questa Corte, in chiusura dell'ordinanza, di una pronuncia sulle modalità di ingresso di siffatte questioni di legittimità costituzionale, sono del tutto ininfluenti e prive di conseguenze in questo giudizio, per la cui legittima instaurazione è sufficiente il fatto che le questioni siano sorte nel corso di un giudizio, nell'ambito del quale esse risultino rilevanti.

Sotto un secondo profilo, viene eccepita la inammissibilità della questione relativa all'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e per l'esistenza di una sfera di discrezionalità legislativa, in quanto il remittente, chiedendo che la norma sia dichiarata illegittima nella parte in cui non consente di limitare la consultazione alle sole popolazioni direttamente interessate, cioè residenti nelle aree territoriali da trasferire, chiederebbe una pronuncia additiva in materia in cui non vi sarebbe una soluzione costituzionalmente obbligata, ma sussisterebbe invece discrezionalità legislativa. Ma, a parte la corretta individuazione del thema decidendum di cui si dirà fra breve, una questione è ammissibile ogni volta che il giudice a quo dubiti della legittimità costituzionale di una norma, della quale affermi con motivazione congrua di dover fare applicazione: e ciò si verifica appunto nel caso presente, in cui il Tribunale amministrativo dubita della conformità alla Costituzione della norma di legge regionale sulla cui base è stata effettuata la consultazione delle popolazioni interessate in vista della variazione territoriale della cui attuazione si discute.

Nemmeno, infine, può accogliersi l'eccezione di inammissibilità che investe la questione relativa alla legge regionale n. 37 del 1995, sotto il profilo che la limitazione del referendum alle sole popolazioni direttamente interessate, quale chiesta dal remittente, condurrebbe alla conferma dell'esito già determinatosi, posto che la maggioranza della popolazione direttamente interessata - nel complesso dei due comuni da cui è stata scorporata una parte di territorio - si è espressa a favore della variazione. La rilevanza della questione sussiste per il solo fatto che il procedimento di variazione territoriale si è compiuto sulla base di una consultazione referendaria attuata secondo le norme della cui legittimità costituzionale si dubita; a loro volta, le censure subordinate relative alla legge di variazione territoriale investono presunti profili di illegittimità della stessa indipendenti dall'orientamento concretamente manifestato nella consultazione dai vari gruppi di popolazione interpellati, e collegati fra l'altro alla individuazione, che si assume illegittimamente avvenuta, delle popolazioni stesse.

4. - Nel merito, occorre anzitutto definire l'oggetto della questione, che investe l'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, e conseguenzialmente la legge regionale n. 37 del 1995.

Non può condividersi la tesi, avanzata dalla difesa del comune di Bovolone, secondo cui la Corte dovrebbe limitarsi a decidere se "popolazioni interessate", per gli effetti dell'art. 133 della Costituzione, siano solo quelle residenti nelle aree territoriali che passerebbero da un comune ad un altro, secondo la tesi del giudice a quo e se quindi la legge regionale impugnata sia illegittima "per eccesso", non avendo limitato la consultazione a queste ultime popolazioni.

È vero che l'ordinanza di rimessione prospetta l'accennata tesi sull'interpretazione dell'art. 133 della Costituzione, mentre l'opposta tesi più estensiva, secondo cui interessate sarebbero le intere popolazioni dei comuni coinvolti nella variazione, è sostenuta, nel presente giudizio ma anche nel giudizio a quo dai comuni ricorrenti; e che l'ordinanza presenta, sotto questo riguardo, aspetti di non totale chiarezza. Ma sta di fatto che la questione è sollevata, nel dispositivo dell'ordinanza, nei confronti dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 senza ulteriori specificazioni, ed in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 128 e 133 della Costituzione; che la censura del remittente muove dall'affermazione secondo cui il "meccanismo di tipo matematico ed inderogabile" cui fa riferimento la legge per individuare le popolazioni chiamate ad esprimersi nel referendum comporterebbe effetti irrazionali e distorsivi della volontà popolare; che secondo lo stesso remittente sarebbero violati gli articoli 5 e 128 della Costituzione per la immotivata prevalenza che verrebbe data alla volontà del comune "annettente" rispetto all'autonomia dei comuni finitimi, e sarebbe violata la parità del voto fra i soggetti coinvolti. Onde la Corte ritiene di intendere la questione proposta nel senso più ampio, comportante la valutazione della conformità o meno dell'art. 6 ai parametri costituzionali invocati, non limitata alla prospettazione interpretativa di questi ultimi accolta dal remittente. D'altronde, la delimitazione della questione, quale si desume dall'ordinanza di rimessione, discende dalla individuazione della norma denunciata e dei precetti costituzionali che si assumono violati: mentre la risposta da dare, in termini, se del caso, di accoglimento totale o parziale, semplice o "additivo", spetta alla Corte.

5. - La questione è fondata nei termini di seguito specificati.

Questa Corte ha avuto occasione, in passato, di pronunciarsi, in modo però non univoco, sul problema della individuazione delle "popolazioni interessate", che debbono essere sentite nell'ambito del procedimento di modifica dei confini comunali. Nella sentenza n. 453 del 1989, esaminando in generale la portata precettiva dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, si è affermato che l'obbligo di consultazione riguarderebbe la "popolazione direttamente interessata", intesa come quella residente nelle aree destinate ad essere trasferite da un comune all'altro, escludendo che potesse riconoscersi all'intera popolazione dei comuni coinvolti "un interesse qualificato per intervenire in procedimenti di variazione che riguardano parti del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento". Nella sentenza n. 433 del 1995, nel valutare la legittimità costituzionale di una disposizione di legge regionale che, nell'ipotesi di istituzione di un nuovo comune, limitava la consultazione alla popolazione direttamente interessata, in quanto residente nella frazione o nelle frazioni da erigere in comune autonomo, si è affermato invece che "la regola generale direttamente ricavabile dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione", esigerebbe "la consultazione di tutta la popolazione del comune o dei comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazione", e che solo in "ipotesi particolari ed

eccezionali", in base ad "una valutazione di elementi di fatto che dovrà effettuarsi caso per caso al momento di indire il referendum consultivo", potrebbe - con riguardo all'ipotesi di istituzione di nuovo comune - "prescindersi dalla consultazione dell'intera popolazione del comune da cui una o più frazioni chiedano di distaccarsi".

La Corte ritiene necessario, al fine di puntualizzare l'interpretazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, prendere le mosse dal rilievo secondo cui le variazioni del territorio dei comuni non solo sono espressamente demandate, dalla norma ora citata, a leggi regionali, ma rientrano altresì nella materia delle "circoscrizioni comunali", attribuita dall'art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa delle Regioni. Il disposto dell'art. 133, secondo comma, e nell'ambito di questo la prescrizione dell'obbligo di sentire "le popolazioni interessate", costituisce naturalmente un vincolo nei confronti del legislatore regionale, al quale però spetta la competenza per definire, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, il procedimento che conduce alla variazione, e dunque anche i criteri di individuazione delle popolazioni interessate, la cui consultazione è in ogni caso obbligatoria.

Quali siano, nelle differenti ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle circoscrizioni di comuni esistenti, le "popolazioni interessate", l'art. 133 della Costituzione infatti non lo precisa: si può solo osservare che, essendo l'interesse che fonda l'obbligo di consultazione riferito direttamente alle popolazioni, e non agli enti territoriali (com'è del resto anche nell'art. 132, primo comma, a proposito della fusione o creazione di Regioni), si può escludere che l'ambito della consultazione debba necessariamente ed in ogni caso coincidere con la totalità della popolazione dei comuni coinvolti nella variazione. Può ben essere che la consultazione debba avere siffatta estensione, ma non in forza di un vincolo costituzionale assoluto, bensì per la sussistenza di un interesse riferibile all'intera popolazione dei comuni. È dunque inevitabile riconoscere, in materia, uno spazio al legislatore regionale, oltre che, eventualmente, al legislatore statale in sede di determinazione dei principi fondamentali. Uno spazio, naturalmente, limitato dalla ratio del precetto costituzionale che impone la consultazione.

Non è dunque di per sé illegittimo che la legge regionale detti criteri per individuare, nelle varie ipotesi, le popolazioni da consultare, in relazione al loro essere "interessate" alla variazione. Ma i criteri dovranno essere tali da non comportare la possibilità di una identificazione irragionevole delle popolazioni interpellate, in relazione alle circostanze e ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione. Soprattutto, detti criteri non potranno essere tali da condurre ad escludere dalla consultazione gruppi di popolazione per i quali non possa ragionevolmente ritenersi insussistente un interesse rispetto alla variazione territoriale proposta.

Da questo punto di vista, non potranno in primo luogo mai essere escluse dalla consultazione, com'è evidente, le popolazioni residenti nelle aree territoriali destinate a passare ad un comune diverso da quello di cui attualmente fanno parte: ed anzi la posizione particolarmente qualificata di tali popolazioni, direttamente interessate alla variazione, è tale che la volontà da esse espressa deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione, componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione.

I criteri per identificare le altre popolazioni, anch'esse interessate quantunque in modo meno diretto, e dunque da interpellare, nelle varie ipotesi di proposta di variazione territoriale, restano affidati alla determinazione del legislatore regionale. Quest'ultimo non può però, come si è detto, adottare criteri tali da escludere a priori in modo automatico, popolazioni, residenti nei comuni coinvolti dalla variazione (vuoi perché destinati a perdere territorio, vuoi perché destinati ad acquistarne), sulla base di elementi di per sé inidonei a comprovare ragionevolmente l'assenza di quell'interesse qualificato, al quale il principio dell'art. 133, secondo comma, ricollega l'obbligo di consultazione. Ed è indubbio in ciò la Corte conferma l'orientamento generale espresso nella sentenza n. 433 del 1995 che di regola anche le popolazioni dei comuni coinvolti, residenti in aree diverse da quelle destinate al trasferimento, possono avere un interesse rispetto alla variazione, che va ad incidere sulla dimensione e sulla conformazione territoriale del comune in cui esse insistono. Possono certamente configurarsi situazioni nelle quali

l'esistenza di tale interesse può ragionevolmente escludersi: ma, appunto, l'esclusione deve fondarsi allora - tanto più quando sia sancita in astratto, senza riguardo alle singole proposte di variazione - su elementi sicuramente idonei a farne ritenere insussistente l'irragionevolezza.

6. - Sotto questo riguardo, non appare conforme al principio di cui all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, il criterio adottato nell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata, che esclude a priori dalla consultazione le popolazioni residenti nei comuni coinvolti, diverse da quelle direttamente interessate, quando la variazione concerna aree che non raggiungono la soglia minima, rigidamente fissata, del 10 per cento della superficie totale del comune o del 30 per cento della popolazione totale del comune medesimo. La norma non tiene conto che la sottrazione ad un comune di un'area territoriale, di superficie pur limitata, può avere una incidenza rilevante sugli interessi del comune medesimo e della relativa popolazione complessiva, ad esempio per la particolare conformazione del territorio o per la presenza, nell'area interessata, di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale. Ancora, nel caso di operazioni di complessivo riaggiustamento territoriale, coinvolgenti più comuni (come la riunificazione di un abitato suddiviso fra più comuni in capo ad uno solo di essi, quale quella realizzatasi nella specie all'esame nel giudizio a quo), e che potrebbero astrattamente realizzarsi in modi diversi ed in capo a comuni diversi, la norma in esame consente di attuarle dando preminente rilievo agli interessi del comune al quale si propone l'aggregazione di più aree, rispetto agli interessi, eventualmente contrastanti, degli altri comuni sul cui territorio si viene ad incidere.

In altri termini, le soglie minime rigide fissate dal legislatore del Veneto, al di sotto delle quali si esclude in ogni caso l'estensione della consultazione alle popolazioni, non direttamente interessate, dei comuni coinvolti, non concretano criteri tali da escludere ragionevolmente, per i soli comuni in cui esse non sono raggiunte, la sussistenza dell'interesse qualificato che giustifica l'interpello delle popolazioni medesime.

7. - Deve pertanto dichiararsi la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 133 e con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 1992: libero il legislatore regionale di sostituirvi un'altra previsione legislativa che detti criteri di individuazione delle popolazioni interessate alla variazione, esenti dal vizio qui rilevato.

La caducazione di detta norma comporta altresì, di conseguenza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 37 del 1995, che ha disposto la variazione territoriale a seguito di un procedimento, nel cui ambito la consultazione delle popolazioni interessate è avvenuta in applicazione e in conformità della norma generale qui dichiarata illegittima.

Restano assorbite le ulteriori censure mosse sia all'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, sia alla legge regionale n. 37 del 1995.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 (Norme in materia di variazioni provinciali e comunali), così come modificata dalla legge della Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25);

b) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della Provincia di Verona).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

 Corte costituzionaleSentenza **433/1995**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente BALDASSARRE - RedattoreUdienza Pubblica del **11/07/1995** Decisione del **06/09/1995**Deposito del **15/09/1995** Pubblicazione in G. U. **20/09/1995**

Norme impugnate:

Massime: **22760 22761 22762 22763**

Atti decisi:

N. 433

SENTENZA 6-15 SETTEMBRE 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione), come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, nonché della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n. 56 (Istituzione del Comune autonomo di Boville comprendente le frazioni del Comune di Marino), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1995 dal T.A.R. del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Vinciguerra Franco ed altri contro il Prefetto della Provincia di Roma ed altri, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Vinciguerra Franco ed altri, del Comune di Boville e della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato Alessandro Pace per Vinciguerra Franco ed altri, l'avvocato Giorgio Marino per il Comune di Boville e gli avvocati Aldo Rivela e Achille Chiappetti per la Regione Lazio;

Ritenuto in fatto

1. - Avanti il T.A.R. del Lazio è stato impugnato il decreto di sospensione della indizione dei comizi elettorali del Comune di Marino, quale primo atto inteso a dare esecuzione alla istituzione del Comune autonomo di Boville, per separazione da quello di Marino.

I ricorrenti, tra gli altri motivi, hanno prospettato la violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, da parte dell'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge della regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (con conseguente illegittimità derivata del decreto prefettizio impugnato), in quanto sono stati chiamati ad esprimersi sul referendum soltanto i cittadini residenti nelle frazioni da distaccare e non tutti i cittadini di Marino.

Con un secondo ricorso, riunito in sede di trattazione al primo, è stato altresì impugnato, per i medesimi motivi, il decreto di nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Boville.

2. - Il T.A.R. remittente premette di aver già sollevato medesima questione di costituzionalità nel giudizio a quo, decisa, nel senso dell'inammissibilità con sentenza n. 468 del 1994 di questa Corte, in quanto era stata impugnata la sola norma di legge regionale disciplinante il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni (nell'ipotesi di scorporo da aree comunali di più vasta dimensione), ma la questione non era stata estesa anche alla legge della Regione Lazio n. 56 del 1993 istitutiva del Comune di Boville, e costituente l'atto finale del procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione; per cui, concludeva la citata sentenza n. 468 del 1994: "ove anche, in ipotesi, fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, resterebbe comunque in vigore la legge regionale n. 56 del 1993 che sorregge direttamente i provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio a quo, e che, naturalmente, il giudice amministrativo non può disapplicare".

3. - Ciò posto, il T.A.R. del Lazio, nella nuova udienza di discussione avanti a sé, sentite le parti, dichiara di prendere atto della rilevanza da attribuire alla legge regionale 21 ottobre 1993, n. 56 (istitutiva del Comune di Boville) e, così integrata la questione, intende sottoporre nuovamente all'esame di questa Corte la questione di legittimità dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (come modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 49), nonché della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n. 56 (istitutiva del Comune di Boville) per contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

La questione, sottolinea il remittente, è sicuramente rilevante nei giudizi riuniti all'esame del Collegio, in quanto soltanto la declaratoria di incostituzionalità delle norme suddette può portare all'accoglimento dei ricorsi, avendo la Regione Lazio posto in essere il procedimento referendario, prima, e istituito il Comune di Boville, poi, sulla base delle sopraindicate norme legislative.

4. - La questione, inoltre, ad avviso del T.A.R. del Lazio appare non manifestamente infondata.

Condividendo la tesi prospettata dai ricorrenti, il giudice a quo ritiene che il problema di legittimità costituzionale si incentri tutto sulla locuzione "popolazioni interessate", dettata dalla norma costituzionale, con riferimento al fatto se queste siano solo quelle delle frazioni che chiedono il distacco da un Comune già costituito, ovvero se si debba intendere tutta la popolazione dell'originario ente locale, chiamata, nel caso in esame, a consentire o meno lo smembramento del Comune.

Entrerebbero in gioco due principi ordinamentali entrambi rinvenienti da norme costituzionali: quello della cosiddetta autodeterminazione, per il quale un soggetto o un gruppo può scegliere alcune caratteristiche della propria esistenza giuridica, e quello della volontà della maggioranza di una collettività, in base al quale la modifica di qualsiasi elemento costitutivo deve essere deciso dal maggior

numero dei soggetti che partecipano della originaria composizione; il tutto trasfuso nell'altro principio ordinamentale, di carattere fondamentale, per il quale gli enti locali sono, sì autonomi, ma non anche indipendenti, per cui ogni loro decisione deve pur sempre rapportarsi agli interessi della comunità organizzata in ordinamento sovrano.

5. - Ove quindi si ricerchi il "quid intermediationis", prosegue il T.A.R. del Lazio, cioè il punto di equilibrio ordinamentale nel quale entrambe le esigenze della collettività prima evidenziate possono trovare una composizione soddisfacente che renda giustizia a tutti, occorre considerare che i gruppi organizzati di carattere pubblico, come nella specie gli enti locali di carattere comunale, sono tali perché i singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno intensa, che non è mai solo l'elemento oggettivo del territorio, ma che si connette ad usi, costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, ecc., per cui il "gruppo sociale" prima di essere tale, si "sente" tale e la sovrapposizione istituzionale finisce soltanto per dare riconoscimento ad una realtà già aggregata.

Le multiformi esperienze del nostro Paese, prosegue il remittente, se hanno segnato la nascita e la consapevolezza di gruppi locali sicuramente compatti, possono anche aver determinato il sorgere di entità solo amministrativamente unificate, senza il supporto di quella necessaria coscienza ordinamentale che fa diventare un ente locale anche un gruppo omogeneo.

Se questo è probabilmente il dato di base, è fuori discussione che l'ordinamento nazionale non può che favorire movimenti al suo interno che tendano a compattare e ad omogeneizzare le singole strutture sociali di cui esso si compone.

Non, quindi, le richieste di qualsiasi gruppo in qualsiasi momento potrebbero esser prese in considerazione per smembrare unità sociali che presentano caratteri di compattezza, ma soltanto quelle che provengono da un gruppo che ha una nitida differenziazione complessiva che lo rende già di per sé autonomo, come è potuto accadere per il recente scorporo del Comune di Fiumicino dal Comune di Roma, dove era evidente il rapporto puramente amministrativo che collegava le due comunità.

In casi del genere, sostiene il remittente, è fuor di dubbio che basti la manifestazione della volontà del gruppo che intende distaccarsi; questo è già esistente come fatto sociologicamente distinto, è collegato con un'area geografica eccentrica rispetto al capoluogo, ed ha quindi una sua caratterizzazione distintiva, per cui l'autonomia amministrativa non può che discendere dalla volontà degli autonomisti, potendosi vanificare un fatto naturale per una questione di maggioranza già di per sé precostituita, nel caso si ammettesse al voto l'intera cittadinanza.

Diverso sarebbe, invece, il caso, come nel Comune di Marino, allorché la richiesta di distacco non proviene da una precisa e ben identificata (per elementi storico-sociali propri) comunità di cittadini, ma scaturisce invece dall'interno della stessa comunità, da parte di quasi i due terzi dei cittadini dell'originaria comunità, perché in questo caso non si tratta di far conseguire l'autonomia ad un gruppo che già la possiede, ma si tratta invece di operare uno smembramento di una collettività organica, determinando, essa sì, una suddivisione che può essere artificiale e che, quindi, l'ordinamento ha tutto l'interesse ad evitare.

In tali casi, sostiene il T.A.R., tutti debbono essere chiamati a poter manifestare il loro voto circa la volontà di smembrare o meno la collettività locale da tempo esistente, come pure è avvenuto nel recente referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, dove appunto non si è trattato di un piccolo ed identificato gruppo che chiedeva il distacco da un capoluogo, ma di due notevoli entità di un'unica comunità, con vari collegamenti.

Quanto, infine, alla illegittimità costituzionale della Legge regionale istitutiva del Comune di Boville, essa risulterebbe direttamente conseguenziale alla dichiarazione d'illegittimità della impugnata norma regionale che disciplina il procedimento referendario.

6. - Ha depositato atto di costituzione, fuori termine, il Presidente della Giunta regionale del Lazio concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione.

7. - Si è costituito in giudizio il Comune di Boville, in persona del Commissario prefettizio pro-tempore, instando per la dichiarazione d'inammissibilità o d'infondatezza della questione.

La difesa del Comune rileva che a seguito della citata sentenza n. 468 del 1994 di questa Corte il T.A.R. del Lazio ha ritenuto di dover estendere la già sollevata eccezione di incostituzionalità anche alla legge regionale n. 56 del 1993, quasi intendendo la suddetta decisione di inammissibilità come prescrittiva di questo obbligo, e soprattutto come giustificativa ex se della remissione. In realtà, ad avviso del Comune, il giudice a quo non fornirebbe alcuna motivazione della remissione ex novo della questione di legittimità costituzionale.

Così facendo il T.A.R. del Lazio cadrebbe in una serie di illegittimità che andrebbero dalla decisione in carenza assoluta di motivazione, alla apoditticità, alla violazione del principio di omnicomprensività della pronuncia, in virtù del quale la sentenza determina la definizione del dedotto e del deducibile in ordine al rapporto con essa definito.

Nel merito, il Comune di Boville si richiama agli argomenti già esposti in occasione del precedente giudizio di costituzionalità in ordine all'infondatezza della questione.

In prossimità dell'udienza la difesa del Comune ha depositato, fuori termine, memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie tesi.

8. - Si sono altresì costituiti i ricorrenti nel giudizio a quo concludendo per la fondatezza della questione e la conseguente dichiarazione d'illegittimità delle leggi regionali impugnate.

Dopo aver richiamato le conclusioni raggiunte dalla sent. n. 453 del 1989 di questa Corte, i ricorrenti affermano che l'indicazione univoca che scaturisce dalla decisione è nel senso che l'ambito di popolazione da consultare a mezzo di referendum va determinato in relazione all'entità della modifica territoriale da attuare.

Una cosa sarebbe la erezione a Comune autonomo (o l'aggregazione ad altro Comune) di una piccola frazione di un grande Comune, altro è, invece, l'erezione a Comune autonomo di una larghissima parte del territorio di un Comune preesistente, come avviene nel caso del Comune di Marino.

Nel primo caso sarebbe di palmare evidenza che l'entità della variazione è tale da lasciare sostanzialmente integra l'identità non solo storico-politica, ma anche territoriale, del Comune il cui territorio viene variato, ben potendosi ritenere che concretamente "interessata" alla costituzione del nuovo Comune sia esclusivamente quella piccola entità di popolazione che dovrebbe distaccarsi (basti pensare al caso del distacco di Fiumicino e di Fregene dal Comune di Roma).

Nel secondo, invece, il Comune preesistente sarebbe scosso nelle sue fondamenta, in quanto la sua dimensione territoriale (se non, addirittura, la stessa identità storico-politica) viene profondamente incisa, potendo subire (in caso di esito positivo del referendum) una trasformazione quantitativa di tale entità da divenire qualitativa. In tale ipotesi la popolazione "interessata" risulterebbe l'intera popolazione del Comune preesistente, e pertanto tutta la popolazione della comunità interessata allo smembramento dovrebbe esprimere il proprio punto di vista. Nessun membro di tale popolazione potrebbe, infatti, dirsi indifferente rispetto ad un processo di trasformazione così radicale (si pensi al distacco da Roma di due terzi dei quartieri o anche del solo centro storico).

Secondo la stessa giurisprudenza della Corte (cfr. la già richiamata sent. n. 453 del 1989), proseguono i ricorrenti, deve essere sempre consultata mediante referendum quella parte di popolazione che abbia un interesse qualificato per intervenire nei procedimenti di variazione territoriale, in quanto si trovi in una situazione di diretto collegamento con le modifiche territoriali stesse. In altre parole, la nozione di "popolazione interessata" è sempre "relativa", e va commisurata agli interessi coinvolti dalle variazioni territoriali. In conseguenza di ciò, in casi di variazioni non meramente parziali, ma che si risolvono in ipotesi di scissioni o di fusioni, interessati possono considerarsi tutti gli elettori appartenenti al Comune o ai Comuni dei quali si tratti.

In altri termini non potrebbe negarsi che, allorché la modifica coinvolga il territorio comunale attraverso un processo di "scissione" (come nella specie); ovvero due o più territori al fine di una "fusione", la popolazione titolare dell'interesse qualificato ad essere sentita a mezzo di referendum (e quindi, come tale, "interessata") è l'intera popolazione del territorio o dei territori in questione, in quanto coinvolta nella sua unitarietà dalla modifica della circoscrizione territoriale.

Tale sarebbe la vicenda concernente la legge regionale in oggetto, in relazione al Comune di Marino. Infatti, rilevano i ricorrenti, il Comune di Marino subisce, per effetto della legge regionale n. 56 del 1993, uno smembramento del proprio territorio (che diminuisce da 2400 a 800 ettari), con conseguente notevolissima diminuzione anche dei propri residenti (da 35.000 a 15.000). A ciò si aggiunga che, paradossalmente, vengono a far parte del Comune di Boville proprio quei terreni in cui si trovano i vigneti che producono il famoso "vino di Marino", i cui proprietari vivono quasi tutti nel centro storico di Marino. Non sarebbe dubitabile che tutta la popolazione del Comune di Marino era, ed è, interessata all'esito della consultazione, e che tutta la popolazione avrebbe dovuto partecipare al referendum.

In conclusione, i ricorrenti rilevano che la illegittimità della omessa consultazione di tutti gli elettori del Comune di Marino risulterebbe di tutta evidenza dalle stesse cifre del referendum. Con appena 9.901 voti su un totale di 14.898 aventi diritto al voto si è deciso il destino di 35.000 abitanti, tutti egualmente coinvolti in una variazione relevantissima della realtà socio-economica della zona in questione.

Infine, i ricorrenti evidenziano che numerose altre Regioni, nell'adottare le rispettive leggi in materia, hanno già seguito dei principi realmente conformi alla ratio dell'art. 133 della Costituzione.

Esemplare sotto tale punto di vista risulterebbe la legislazione esistente nella Regione Veneto e la prassi applicativa seguita per l'istituzione di nuovi Comuni attraverso scorporo di frazioni di Comuni preesistenti.

La legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992 n. 25, in tema di "Variazioni provinciali e comunali" stabilisce, all'art. 6, primo comma, lett. a) che, in ipotesi di variazione di circoscrizioni comunali, nel senso dell'istituzione di un nuovo Comune a seguito dello scorporo di parte del territorio di uno o più Comuni, il referendum debba riguardare l'intera popolazione del Comune di origine se la popolazione o il territorio, che è oggetto di trasferimento costituisce rispettivamente almeno il 30% della popolazione od il 10% del territorio del Comune di origine. Ove invece tali percentuali siano inferiori, allora il referendum deve concernere solo la popolazione del territorio che è oggetto di trasferimento (art. 6, primo comma, lett. b)).

Altre Regioni hanno invece preferito lasciare alla libera scelta del consiglio regionale il restringere o meno l'ambito territoriale della consultazione popolare, in ipotesi di istituzione di nuovi Comuni, per distacco di parti di altri Comuni preesistenti (Regione Abruzzi, Regione Sardegna, Regione Piemonte).

Ad avviso dei ricorrenti tale normativa dimostrerebbe lo stato di disagio provato da tali Regioni, che, non avendo l'ardire di adottare la soluzione radicale prescelta dalla Regione Lazio, sarebbero ripiegate su una formula "pilatesca", la quale, rinviando il problema, non lo risolve, ma evita che nella disciplina regionale sull'istituzione di nuovi Comuni si annidino evidenti vizi di incostituzionalità.

Considerato in diritto

1. - Con sentenza n. 468 del 1994 questa Corte ha dichiarato inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, sollevata in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio. Il medesimo T.A.R. ha risollevato ora identica questione estendendola anche alla legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n. 56.

2. - La questione sollevata dal giudice remittente concerne la norma che, agli effetti del referendum previsto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione (potere delle Regioni, sentite le popolazioni

interessate, di istituire con legge nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni), stabilisce: "per popolazioni interessate si intendono: a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni: gli elettori della frazione, o delle frazioni, che devono essere erette in Comune autonomo". Poiché il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di questa norma, anche la legge n. 56 del 1993 che ha istituito il Comune di Boville, previo referendum tenuto in applicazione della norma stessa, con la consultazione limitata alle popolazioni delle frazioni richiedenti l'erezione in Comune autonomo, risulterebbe conseguentemente inficiata di illegittimità costituzionale per violazione del medesimo art. 133, secondo comma, e pertanto anche nei confronti di questa egli solleva questione di legittimità costituzionale.

3. - Vanno senz'altro disattese tutte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa del Comune di Boville. Gli argomenti addotti in ordine alla mancanza di motivazione sulla riproposizione della questione risultano del tutto inconsistenti.

Il T.A.R. remittente ha ampiamente motivato, in punto di rilevanza, sulla estensione della questione alla legge istitutiva del Comune di Boville, nonché, nel merito, sui profili di illegittimità costituzionale denunciati. Quanto poi alla eccezionale violazione di un non meglio definito principio di onnicomprensività della pronuncia (riferito alla precedente sentenza n. 468 del 1994 di questa Corte), che determinerebbe "la definizione del dedotto e del deducibile in ordine al rapporto con essa definito", è sufficiente osservare che la precedente decisione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto puramente processuale, non pregiudica affatto la riproposizione della questione stessa, una volta eliminato dal giudice a quo il vizio che ne precludeva l'esame del merito.

4. - Nel merito la questione è fondata.

La lettura del secondo comma dell'art. 133 della Costituzione è chiara ed univoca: la consultazione delle popolazioni interessate è richiesta sia per l'istituzione di nuovi Comuni, sia per la modificazione delle loro circoscrizioni; i lavori preparatori ne danno conferma, offrendo semmai argomento per discutere, ferma l'obbligatorietà della consultazione, quale sia il peso effettivo da riconoscere alla volontà espressa dagli interessati.

In linea generale, quindi, popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo Comune così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire, "residua" del Comune di origine. Altrettanto può dirsi per i trasferimenti di popolazioni da un Comune ad un altro in conseguenza di modificazioni delle circoscrizioni territoriali.

Solo in casi particolari potrà prescindersi dalla consultazione dell'intera popolazione del Comune da cui una o più frazioni chiedano di distaccarsi. Il T.A.R. remittente, prendendo le mosse da un episodio recente (quello dell'istituzione del Comune di Fiumicino per distacco dal Comune di Roma), definisce tale ipotesi come quella in cui il gruppo che chiede l'autonomia "è già esistente come fatto sociologicamente distinto, è collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo, ed ha quindi una sua caratterizzazione distintiva".

È una definizione tutto sommato accettabile cui può aggiungersi, come requisito rilevante, la limitata entità sia del territorio che della popolazione rispetto al totale.

Tutto ciò comporta comunque una valutazione di elementi di fatto che dovrà effettuarsi caso per caso al momento di indire il referendum consultivo.

In altra ipotesi, quella cioè di modificazione di circoscrizioni territoriali comportante il trasferimento di una parte di popolazione da un Comune ad un altro, questa Corte ha espresso più sinteticamente un concetto analogo affermando che la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei due Comuni, allorché alla stessa "non può riconoscersi un interesse qualificato per intervenire in procedimenti di variazione che riguardano parti del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento" (cfr. sentenza n. 453 del 1989).

5. - Ma, val la pena ripetere, si tratta di ipotesi particolari ed eccezionali che non inficiano la regola generale direttamente ricavabile dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che esige la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazione, o per la istituzione di nuovi Comuni o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all'altro.

Nel caso che ha dato origine al giudizio a quo è pacifico che non si verta in nessuna delle situazioni eccezionali prima descritte.

Come afferma il giudice remittente - e l'affermazione non è contestata dalle parti - l'istituzione del nuovo Comune di Boville ha significato per il Comune di Marino la perdita di più della metà della popolazione, mentre la norma impugnata istituisce la regola della sola consultazione degli "elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in Comune autonomo", in aperta violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

L'accertata illegittimità costituzionale della norma comporta la caducazione della stessa, nonché della legge 21 ottobre 1993, n. 56, inficiata a sua volta dal procedimento referendario attuato secondo una norma costituzionalmente illegittima.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale delle lettere d), e) ed f) del secondo comma dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 49, che dettano regole generali limitative della popolazione da consultare, incorrendo quindi nella medesima violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Sarà il Consiglio regionale del Lazio, ove lo ritenga necessario, a riformulare in queste parti la legge secondo i principi affermati nella presente decisione, tenendo conto comunque che le eccezioni alla regola esigono sempre un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione), come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49;

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1993, n. 56 (Istituzione del Comune autonomo di Boville comprendente le frazioni del Comune di Marino);

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. d), e) ed f) della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.